



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-124 del 07/04/2017

APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A.. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO INDUSTRIALE AMIU 2020.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 28 in data 7 aprile 2017.

Su proposta del Sindaco Marco Doria, dell'Assessore alle Partecipate Franco Miceli e dell'Assessore all'Ambiente Italo Porcile;

PREMESSO CHE:

- la società Amiu S.p.A. (di seguito AMIU), di proprietà al 93,94% del Comune di Genova (il restante 6,06% è rappresentato da azioni proprie) è titolare del servizio di igiene urbana nel Comune di Genova con scadenza contrattuale 31/12/2020;
- il piano industriale AMIU 2020, basato sulla realizzazione di un sistema integrato di gestione, incentrato sull'accelerazione del sistema della raccolta differenziata e la realizzazione dell'impiantistica a supporto, in cui la riduzione della produzione di rifiuti, il riciclaggio e il recupero energetico sono elementi tra loro complementari, ha ridefinito di fatto il posizionamento strategico di AMIU, promuovendo la società come soggetto industriale in grado di diventare:
 - “la <<spina dorsale>> di un sistema locale (metropolitano da subito e, in prospettiva, regionale) capace di operare lungo tutti i segmenti della filiera dei rifiuti (materia-energia), attuando la necessaria evoluzione da società di servizi a società *capace di realizzare e gestire impianti per il riuso, il riciclaggio e il recupero (anche energetico) dei rifiuti*;
 - una realtà all'avanguardia a livello nazionale per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti, dei servizi collegati e di specifici segmenti (es. gestioni ambientali in ambito portuale, bonifiche di discariche, ecc.);
 - punto di riferimento per l'area metropolitana di Genova per l'ottimizzazione e la messa a sistema di una serie di ulteriori attività svolte anche da altre società (bonifiche, manutenzione del territorio, ecc.);
 - soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti a livello ligure;
 - esempio virtuoso su scala nazionale di impresa capace di operare con una forte caratterizzazione sul fronte della responsabilità sociale d'impresa” (cfr. “Piano Amiu 2020”);

- il presupposto per il raggiungimento degli obiettivi richiamati è l'inizio di un processo di crescita dell'Azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della struttura impiantistica prevista dal piano;
- in tale contesto, con DCC n.15/2015 avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni azionarie", il Comune di Genova ha disposto l'avvio di una ricerca di partnership in AMIU S.p.A, avvalendosi delle opportunità previste dalla legge di stabilità 2015, tramite ipotesi di aggregazioni, anche infragruppo, con altre realtà economiche come condizione indispensabile per il raggiungimento del "nuovo posizionamento strategico" di AMIU nel territorio genovese e ligure;

VISTA la combinazione dell'art.1, comma 611, lett. D) della legge 23/12/2014, che contempla l'ipotesi di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica tra le possibili forme di riorganizzazione delle società partecipate, con quanto previsto dall'art.3 bis, comma 2 bis, del DL 138/2011, secondo cui: "L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2016 ad oggetto "INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A ATTRAVERSO L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, AI SENSI DELL'ART.3 BIS, COMMA 2BIS, LEGGE 148/2011", con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso esplorativo di sollecitazione di manifestazioni d'interesse a dar luogo ad un'operazione di aggregazione societaria ed industriale con Amiu Genova S.p.A. caratterizzata dalle seguenti fasi:

- 1° FASE: avvio di una sollecitazione di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati ed idonei a prender parte alla suddetta operazione di aggregazione societaria ed industriale;
- 2° FASE: all'esito dell'indagine di mercato (FASE 1), il Comune, una volta preso atto delle relative risultanze in ordine all'ammissibilità ed idoneità patrimoniale, economica e tecnica di ciascun operatore candidato, poteva, previa definizione dei criteri operativi caratterizzanti il modello di aggregazione industriale e societaria, attivare una fase di confronto competitivo tra gli operatori candidati ovvero nel caso in cui fosse pervenuta una sola manifestazione di interesse, compatibile con l'obiettivo aggregativo industriale, il Comune si riservava la facoltà di attivare una procedura negoziale con il medesimo soggetto candidato;

DATO ATTO:

- che in riscontro alla sollecitazione di cui all'Avviso esplorativo, approvato con determinazione dirigenziale n. 2016.172.0.0.10, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di IREN AMBIENTE S.P.A. (di seguito IREN AMBIENTE);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 238/2016, preso atto del parere della Commissione allo scopo costituita, si è avviato l'iter procedurale al fine di attivare la fase negoziale con il candidato IREN AMBIENTE;

PRECISATO che la sollecitazione di interesse, come specificato nell'Avviso esplorativo, aveva lo scopo di recepire dagli operatori di mercato, oltre alle relative manifestazioni di interesse alla partecipazione all'operazione di aggregazione societaria ed industriale di AMIU, informazioni societarie e/o economiche e/o industriali, utili a strutturare un percorso di riorganizzazione rispondente all'interesse della Società e dei servizi dalla stessa erogati per permettere all'Ente di definire i principi caratterizzanti il modello di aggregazione industriale e societaria.

DATO ATTO che la proposta di Giunta al Consiglio ad oggetto "DEFINIZIONE DEI CRITERI OPERATIVI A CUI ISPIRARE IL MODELLO DI AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A.", presentata al Consiglio Comunale in conseguenza della procedura descritta nell'Avviso di manifestazione di interesse è stata dallo stesso respinta nella seduta del 7 febbraio 2017;

RITENUTO tuttavia, per le ragioni di seguito descritte, che sussistano tuttora le necessarie condizioni di interesse pubblico per sottoporre al consiglio comunale una nuova proposta di aggregazione tra AMIU E IREN Ambiente, ispirata da un approfondito esame di un modello aggregativo maggiormente sviluppato, rispetto a quello precedentemente ipotizzato, nelle condizioni e nei termini industriali economici e societari, anche a seguito degli orientamenti strategici espressi dal produttivo confronto con consiglieri, parti sociali e stakeholder in generale nel corso del precedente iter provvedimentale consiliare;

CONSIDERATO che:

- l'aggregazione industriale AMIU – IREN AMBIENTE, in uno scenario ormai reso critico dagli eventi straordinari correlati alla chiusura della discarica di Scarpino (lotti 1 e 2) e alla necessità di munirsi di nuova AIA per il lotto di Scarpino 3, persegue la finalità di promuovere:
 - il passaggio di AMIU da società in house a società in partnership industriale;
 - l'alleggerimento della tensione finanziaria in cui versa attualmente la società per effetto dell' "emergenza Scarpino";
 - il raggiungimento degli obiettivi di servizio pubblico previsti dalla pianificazione regionale e metropolitana, indicati nel piano industriale, con massimizzazione degli effetti delle risorse impiegate;
 - il consolidamento della integrità aziendale con la garanzia della continuità aziendale ed occupazionale;

- la partnership industriale AMIU – IREN AMBIENTE realizza inoltre le condizioni indispensabili per soddisfare gli obiettivi aziendali che assicurano nel breve periodo:

- la capacità di Amiu di dotarsi di impianti e/o altre dotazioni patrimoniali idonee alla copertura dell'intera filiera del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riguardo all'attività di smaltimento, e funzionali all'attuazione del piano industriale ed impiantistico;
- l'ottenimento della proroga del contratto di servizio;
- il riconoscimento del ruolo di Amiu quale veicolo societario esclusivo per l'erogazione del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio del Comune di Genova ed, in prospettiva, dell'intera Città Metropolitana;
- la tutela dei livelli occupazionali e reddituali;
- la configurazione di un modello di governance che, in linea con le esigenze pubblicistiche connaturate al servizio, garantisca al socio pubblico la partecipazione in maniera qualificata alle decisioni strategiche di carattere straordinario;
- la realizzazione del Piano industriale di Amiu (2017-2020) e la finalizzazione del Piano per l'ulteriore potenziamento della raccolta differenziata;
- il raggiungimento degli obiettivi di legge in termini di differenziata, attraverso un'organizzazione della produzione che minimizzi l'impatto sulla tariffa;
- la realizzazione di ulteriori isole ecologiche;
- l'acquisizione servizi ambientali su scala regionale per ottimizzare in chiave sinergica la capacità aziendale;
- il contenimento dei costi a beneficio dei cittadini;
- la razionalizzazione del servizio finalizzata al raggiungimento di più elevati standard qualitativi.

VALUTATI, inoltre, gli elementi di contesto che avvalorano la decisione di procedere all'integrazione societaria AMIU – IREN AMBIENTE come si seguito illustrati:

A) LE OPPORTUNITA' DELL'OPERAZIONE

L'integrazione tra AMIU ed IREN AMBIENTE presenta alcuni vantaggi significativi:

- **Unitarietà del ciclo.** Consente di poter gestire attraverso un'unica azienda in controllo pubblico (oggi a Genova, in prospettiva su tutto il territorio metropolitano) l'intera filiera dei rifiuti: spazzamento – raccolta – trasporto – trattamento – smaltimento finale;
- **Contenimento della tariffa.** E' l'opportunità per creare un sistema di valore che, con la messa a regime dell'impiantistica, nel medio termine andrà a vantaggio della tariffa. Sul tema peraltro si auspica un intervento regolatorio che definisca una struttura della tariffa di igiene ambientale sulla base di criteri omogenei per tutto il territorio nazionale. In questo caso il Comune di Genova si impegnerà ad aprire un confronto con il Governo per definire i regimi particolari per le grandi aree metropolitane;
- **Prolungamento contratto di servizio.** Consente di consolidare l'azienda ed il suo valore, *anche occupazionale*, attraverso il prolungamento del contratto di servizio altrimenti in scadenza nel 2020;

- **Maggiori risorse disponibili.** Consente di reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto a quelle (limitate) del Comune per garantire la continuità del servizio, implementare adeguatamente e rapidamente la nuova impiantistica di AMIU e supportare l'attività di chiusura e messa in sicurezza della vecchia discarica;
- **Economie di scala.** Consente sinergie operative con impianti che Iren ha (e avrà) in area metropolitana e/o regionale per una migliore ottimizzazione del servizio (quindi minori costi);
- **Uscita dall'in house.** Consente - a regime - di poter far uscire AMIU dai vincoli pubblicistici, per favorire lo sviluppo di un nuovo soggetto industriale che, pur sotto il controllo pubblico, sappia cogliere le opportunità di un nuovo mercato per far crescere l'azienda, dimensionalmente, organizzativamente e culturalmente nel suo territorio.

B) LO SVILUPPO IMPIANTISTICO E IL PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel 2015 ha definito la Liguria un territorio "in emergenza" a causa della mancanza di impianti per una gestione moderna del ciclo dei rifiuti e della frammentazione del sistema. Molto è stato fatto in questi anni da parte di tutti i livelli dell'Amministrazione per superare gli aspetti di maggior problematicità, ma in questa fase di transizione il sistema è ancora debole.

Da qui la necessità di accelerare il processo di crescita impiantistica e concentrazione nella gestione del ciclo dei rifiuti, garantendo al contempo un presidio "pubblico" dello stesso processo lungo tutti i pezzi della filiera.

Questa situazione può rappresentare un'opportunità per due Società controllate a vario titolo dal Comune di Genova: AMIU, il principale operatore della Liguria, che ha proposto un innovativo Piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti, e IREN, una delle maggiori multiutility italiane controllate dai Comuni di Torino, di Genova e da alcuni Comuni emiliani. L'integrazione permetterà entro il 2020 la realizzazione nel territorio metropolitano o regionale dell'impiantistica primaria:

- (i) impianto di smaltimento di Scarpino 3;
- (ii) impianto di Trattamento Meccanico Biologico ("Impianto TMB");
- (iii) impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti organici ("Biodigestore").

L'ammontare complessivo, come indicativamente previsto nell'Avviso, degli Investimenti Prioritari è pari a circa 93 Mln di Euro così distinti: i) 13 Mln di Euro per la realizzazione di Scarpino 3, ii) 55 Mln di Euro per la realizzazione dell'Impianto TMB e iii) 25 Mln di Euro per la realizzazione del Biodigestore.

L'integrazione industriale e la realizzazione degli impianti costituiscono il presupposto necessario su cui attivare l'istanza motivata di proroga della durata del contratto di servizio ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011.

La proroga del contratto di servizio connessa alla realizzazione del Piano Industriale permetterebbe lo sviluppo di sinergie operative e ottimizzazione di costi che, associati all'ampliamento del bacino e del territorio di riferimento, possono tradursi in un sostanziale miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

C) EFFETTI SULLA TARIFFA

Per effetto della chiusura della discarica di Scarpino (lotto1 e 2) la società dal 2015 sta sostenendo significativi esborsi finanziari per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti fuori regione in attesa dell'apertura e della messa in funzione del nuovo polo impiantistico di Scarpino 3.

Nella determinazione della Tari 2016 il Comune di Genova ha recepito l'atto della Città Metropolitana n. 60874/2015 che ha congruito i costi, comprensivi degli extra costi del trasporto e smaltimento 2015, derivanti dalla chiusura e dalla gestione post operativa di Scarpino (lotti 1 e 2) articolati su un arco temporale di 30 anni. Tale articolazione si basava sul presupposto di temporaneità della chiusura della discarica e sulla previsione dell'apertura del lotto di Scarpino 3 nel mese di luglio 2016, circostanza che avrebbe riportato la situazione a regime.

Il protrarsi del procedimento di autorizzazione all'apertura del lotto di Scarpino 3 per tutto l'anno 2016 e presumibilmente anche per il 2017 ha generato e continua a generare ulteriori costi (circa 28 milioni su base annua) che la società ha sostenuto in via anticipata e per i quali è pienamente legittimata a richiederne la remunerazione in unica soluzione, ai sensi di legge, attraverso la Tari, per riequilibrare la forte esposizione finanziaria venutasi a creare per effetto della situazione emergenziale.

La necessità di intervenire sulla Tari secondo principi di sostenibilità economica e sociale, contemperando allo stesso tempo l'esigenza primaria dell'azienda all'adeguata determinazione del corrispettivo in base ai costi sostenuti effettivamente, impone di valutare i positivi effetti legati all'ingresso del partner industriale e al sistema di garanzie che può essere da quest'ultimo assicurato, idoneo a permettere il rientro dei costi legati all'emergenza scarpino in un arco temporale decennale anziché in un'unica soluzione.

In assenza della procedura aggregativa il doveroso ripristino dell'equilibrio finanziario aziendale necessario alla salvaguardia della continuità aziendale e ad evitare procedure fallimentari o liquidatorie della società, imporrebbe la determinazione della Tari 2017 in misura tale da recuperare i costi straordinari sostenuti dall'azienda nell'anno 2015 e 2016 (circa 55 milioni oltre Iva) in un'unica soluzione, o al massimo, con il supporto finanziario del sistema bancario e/o dell'Ente, nell'arco degli ultimi quattro anni contrattuali, oltre la quota decennale degli oneri di gestione post operativa di Scarpino (lotti 1 e 2) di circa 10 milioni oltre Iva.

Nella ipotesi di massimo stress, senza un idoneo supporto finanziario atto al ripristino della continuità aziendale, la Tari 2017 dovrebbe coprire in unica soluzione i costi per smaltimento e trasporto sostenuti nel 2015 e 2016, oltre la quota dei GPO con un aumento teorico del 46% rispetto al 2016.

Tari 2017 con aggregazione	Incremento percentuale rispetto al 2016	Tari 2017 senza aggregazione ma con il supporto finanziario dell'Ente e/o banche	Incremento percentuale rispetto al 2016	Tari 2017 senza aggregazione e senza supporto finanziario dell'Ente e/o banche	Incremento percentuale rispetto al 2016
134.213 Mln	6,89%	147.953 Mln	17,9%	185.340	46,2%

CONSIDERATO che la presente proposta di aggregazione industriale AMIU – IREN AMBIENTE, sotto il profilo sistematico della sua elaborazione, costituisce un modello evolutivo rispetto ad una mera definizione di linee di indirizzo, in quanto sviluppata a seguito di una ponderata valutazione dei diversi profili di vantaggio per l'Ente e la sua società *in house*, in rapporto alle differenti opportunità di scelta operabili che costituiscono un insieme di decisioni operative sulla cui adozione il Consiglio Comunale già da subito è in grado di esprimersi, essendo posto nelle condizioni di approvarne l'interesse degli effetti sul piano industriale, economico e societario;

TENUTO CONTO che la presente proposta di aggregazione si sviluppa sulla base del modello aggregativo di seguito descritto e sulla cui base sono stati elaborati i documenti: **Accordo di Investimento (Allegato 1) e suoi allegati - Allegato Tecnico, Piano di Rientro, Finanziamento Iren (Allegati 1.1, 1.2, 1.3)**, **Nuovo Statuto di Amiu S.p.A. (Allegato 2)**, **Patto parasociale (Allegato 3)** ed **Aggiornamento Piano Industriale AMIU 2020 (Allegato 4)** -, allegati quali parte integrante alla presente deliberazione:

- Sede legale, centro direzionale e amministrativo in Genova. Intrasferibilità della sede fuori dal territorio di Genova;
- Ingresso del partner attraverso un unico aumento di capitale sociale articolato in due fasi di cui la prima al 49% e la seconda prevista fino ad un massimo del 69%;
- Condizioni sospensive a **favore di IREN**:
 - Per la Fase 1 (1° aumento sociale): (a) l'ottenimento, da parte dell'AGCM, dell'Autorizzazione Antitrust, (b) la puntuale definizione degli Oneri GPO, nonché la valutazione dell'adeguatezza del Fondo GPO in relazione agli Oneri GPO medesimi, (c) l'approvazione del Bilancio Amiu con giudizio senza modifica (ossia senza rilievi) da parte della società di revisione e in coerenza con il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Amiu, (e) l'assenza di MAC;
 - Per la Fase 2 (2° aumento sociale): (a) la Proroga e (b) il Completamento AIA Scarpino 3;

Iren ha la facoltà di rinunciare alle condizioni sospensive poste a suo favore e di procedere comunque alla sottoscrizione del capitale.

Il mancato avveramento delle condizioni sospensive (Fase 2) non costituisce causa di recesso del socio, previsto solo in caso di grave inadempimento da parte del Comune;

- Condizioni sospensive (Fase 2) **a favore del Comune**: il mantenimento del controllo [(da intendersi come controllo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1) e n. 2), del Codice Civile e dall'art. 106 D.Lgs. 58/1998 in materia di presunzione della sussistenza di un rapporto di controllo)] di IREN da parte di enti pubblici e/o di società a controllo pubblico ai sensi dell'art., 2, c. 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, c.d. "T.U. Partecipate", tenuto conto che IREN è una "società quotata" in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, c.d. "T.U. Partecipate;

- Il prezzo per il valore base AMIU al 2020 e per il valore prospettico al 2028 sono stati determinati negoziabilmente tra le parti nell'ambito del range di valorizzazione dei rispettivi Advisor (documenti agli atti della Direzione Partecipate ed IREN):

Valore AMIU al 2020 sulla base del piano stand alone di AMIU per il 1° aumento del capitale sociale è stato stabilito in 5.570.000 di Euro;

Valore Amiu al 2028, valutato sulla base del piano di efficientamento presentato da Iren, è stato stabilito in 17.850.000 di Euro, su cui calcolare il valore della proroga e dell'Aumento capitale 2, come descritto nell'Allegato Tecnico 1.1;

- La proroga del contratto di servizio è condizione alla stabilizzazione della partnership in maggioranza del socio privato;
- La struttura di governance del “Nuovo statuto Amiu” è configurata in modo da prevedere la necessità del consenso del Comune di Genova per l'adozione di decisioni strategiche (in particolare sugli indirizzi strategici del Piano Industriale) e il rafforzamento del ruolo del Presidente di nomina Comunale a cui vengono attribuite specifiche deleghe in tema di vigilanza e controllo degli adempimenti del contratto di servizio;
- Esplicita dichiarazione che l'operazione non comporta alcuna modifica degli attuali livelli occupazionali, dei CCNL applicati da Amiu e dalle società partecipate (CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, CCNL Personale Porti, CCNL Chimici]) e delle posizioni giuridiche ed economiche derivanti dai CCNL medesimi, nonché dagli accordi aziendali vigenti;
- Garanzia che all'esito dell'operazione Amiu procederà alla progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari entro tre mesi dalla data della Prima esecuzione;
- Sviluppo dell'impiantistica funzionale allo smaltimento dei rifiuti nell'ambito della Città Metropolitana o in ambito regionale, purché secondo un principio di prossimità ed efficienza economica e di preferenza su aree pubbliche;
- Piano industriale. Viene previsto l'esplicito impegno affinché IREN Ambiente faccia tutto quanto in proprio potere affinché Amiu avvii gli Investimenti Prioritari ((i) impianto di smaltimento di Scarpino 3, (ii) impianto di Trattamento Meccanico Biologico - Impianto TMB - e (iii) impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti organici – Biodigestore -) non appena siano intervenute le autorizzazioni di legge;
- Indirizzi strategici del Piano Industriale: sono i punti fondamentali sui cui si basa lo sviluppo del Piano Industriale e le cui modifiche richiedono obbligatoriamente il voto favorevole del Comune sia in Assemblea che in CDA;
- Diritto di riacquisto della partecipazione da parte del Comune in caso di grave impedimento di IREN in merito alla realizzazione degli impianti prioritari;

- Diritto di recesso di IREN in caso di grave inadempimento dell'Ente (mancato pagamento rata del piano di rientro);
- Fabbisogno finanziario Amiu. Viene previsto un finanziamento da parte del socio Iren Ambiente di 25 milioni, oltre all'impegno del Comune a concedere un'anticipazione di cassa di massimo 25 milioni nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Credito Amiu verso Comune. Si dà atto che l'esposizione creditoria di Amiu verso il Comune di Genova per effetto del mancato riconoscimento in tariffa e nel corrispettivo degli oneri derivanti dall'accantonamento straordinario per la chiusura di Scarpino (lotti 1 e 2) oltre agli oneri per il trasporto e il conferimento dei rifiuti fuori regione, anni 2015-2016, è pari a 156.643 da prospetto di bilancio 2016, oltre agli oneri 2017 di ulteriori 28,5 milioni di Euro. Viene concordato un piano di rientro in 10 anni, in coerenza l'atto dirigenziale della Città Metropolitana n. 669 del 22/03/2017 le cui rate, finanziate dalla tariffa ed esigibili pro rata temporis, saranno previste dal Consiglio Comunale nelle diverse annualità del bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019, mentre il Consiglio si impegna ad inserire tali previsioni di entrata e di uscita nei futuri bilanci per le annualità 2020 e seguenti, fino a conclusione del piano di rientro;
- Impegno delle parti a definire linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio e l'introduzione nell'*Addendum (i)* di un metodo di elaborazione della TARI che preveda un opportuno meccanismo di *price cap*, idoneo, *da un lato*, a contenere l'aumento delle tariffe di anno in anno e, *dall'altro*, a consentire l'implementazione del Piano Industriale, senza pregiudizio per la Società e *(ii)* di una contabilità separata, soggetta a *audit*, per la rendicontazione dei costi a copertura del Contratto di Servizio;
- Identità di AMIU. L'integrazione AMIU –IREN AMBIENTE assicura la conservazione dell'identità aziendale di AMIU quale soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Comune. IREN AMBIENTE si impegna, assumendo tale obbligo anche per il fatto di IREN S.P.A. e delle società del Gruppo IREN, a far sì che AMIU costituisca il soggetto giuridico utilizzato dal Gruppo IREN per l'acquisizione dell'affidamento, prima, e l'erogazione, poi, del servizio di gestione dei rifiuti in qualsiasi territorio della Regione Liguria in cui tale servizio non sia già assentito ad una società del Gruppo IREN ovvero per l'espletamento, direttamente o tramite società controllata da AMIU, di attività analoghe a quelle già esercitate da AMIU o da società dalla stessa controllate;
- Previsione nel Patto parasociale dei seguenti impegni vincolanti:
 - i. Intrasferibilità delle azioni AMIU da parte di IREN AMBIENTE, tranne che per operazioni infragruppo, per tutta la durata del contratto di servizio;
 - ii. Realizzazione delle soluzioni impiantistiche finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prioritariamente su aree di proprietà pubblica;
 - iii. Destinazione degli utili al completamento degli investimenti prioritari. Successivamente il Comune potrà destinare la quota di propria spettanza in riduzione alla rata prevista dal Piano di rientro.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni esposte di approvare l'operazione di integrazione tra AMIU- IREN AMBIENTE secondo i termini e le condizioni definite nei documenti allegati quali parte integranti alla presente deliberazione: **Accordo di Investimento (Allegato 1) e suoi allegati - Allegato Tecnico, Piano di Rientro, Finanziamento Iren (Allegati 1.1, 1.2, 1.3), Nuovo Statuto di Amiu S.p.A. (Allegato 2), Patto parasociale (Allegato 3) ed Aggiornamento Piano Industriale AMIU 2020 (Allegato 4) -;**

Vista la nota congiunta pervenuta da Amiu e dalla Direzione Ambiente prot. n. 97612 del 22/03/2017 in cui si giudica coerente l'aggiornamento del Piano Industriale AMIU 2020, presentato da IREN, rispetto al piano AMIU 2020 posto a base dell'richiamato Avviso di manifestazione di interesse (Allegato 5);

RITENUTO opportuno stabilire, in ordine al contratto di servizio che disciplina attualmente i servizi di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 21.09.1999, e che il Comune intende prolungare nella sua durata, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge n.148/2011, secondo le modalità e i tempi definiti nei documenti in cui consiste il processo di aggregazione in discorso, che lo stesso dovrà essere contestualmente aggiornato e adeguato, prima della "fase 2" in cui si snoda la tempistica dell'accordo di investimento, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'aggiornamento e adeguamento del contratto di servizio dovrà avvenire entro e non oltre la data della summenzionata proroga, previo parere del Consiglio comunale;

- l'avanzamento del citato processo di aggregazione sarà subordinato all'avvenuto aggiornamento e adeguamento del contratto di servizio;

- l'aggiornamento e adeguamento del contratto di servizio avrà luogo secondo i seguenti principi ispiratori:

c.1. attuazione di sistemi e modalità di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti che siano volti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle vigenti normative europee, nazionali e regionali, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità d'Ambito adottate secondo quanto previsto dal piano regionale dei rifiuti e dal piano metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, in particolare tramite il recupero di materia ed energia come definito nella gerarchia degli interventi per una corretta gestione dei rifiuti e una coerente struttura impiantistica. Divieto di conferimento in inceneritori e la realizzazioni di nuove isole ecologiche, in coerenza con le indicazioni del piano industriale di AMIU (2017-2020) e la finalizzazione del piano per l'ulteriore potenziamento della raccolta differenziata:

c.2 minimizzazione dei disagi per i cittadini, attraverso una modalità di raccolta, definita dall'Amministrazione Comunale, e ritenuta adeguata e compatibile con la specificità della Città di Genova, che preveda una particolare attenzione per l'introduzione di sistemi di premialità e incentivazione dei comportamenti "virtuosi";

c.3 elaborazione di un sistema di monitoraggio continuo e terzo del servizio erogato, degli standard di qualità e del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;

c.4 ideazione di sistemi di verifica del rispetto degli obblighi del Contratto di servizio, che coinvolgano, oltre agli organi tecnici competenti ex art.107 del D.Lgs. n.267/2000, anche:

-i consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato ai sensi dell'art.43 del medesimo D.Lgs. n.267/2000, in particolare con adeguati poteri di controllo a sorpresa e accesso agli atti;

-i cittadini singoli o associati, in particolare con adeguati poteri di accesso e reclamo, cui deve essere data risposta e, in sua mancanza, seguito con appropriata istruttoria nell'ambito del sistema di monitoraggio continuo e terzo, e l'istituzione di comitati territoriali;

c.5 realizzazione di un sistema coerente di misure di tutela della posizione contrattuale dell'Ente (clausole penali e ogni altra clausola idonea a predeterminare le conseguenze dell'inadempimento) in ordine all'erogazione dei servizi, in particolare con la previsione di un sistema di penali proporzionate e dissuasive, determinabili su base giornaliera, automatiche in corrispondenza di disservizi definiti con previsione, che si possano corrispondere come riduzioni del costo del servizio;

- di negoziare un meccanismo di quantificazione del corrispettivo per la gestione dei servizi oggetto del contratto, c.d. price cap, che preveda un coefficiente di recupero di produttività superiore di almeno un punto percentuale al tasso di inflazione programmata, con esclusione dal calcolo di ogni eventuale fattore esogeno suscettibile di incidere, in maniera non prevedibile, sui costi;

RITENUTO di precisare che il prolungamento del contratto di servizio di cui al punto precedente dovrà essere direttamente proporzionale alla durata degli ammortamenti degli investimenti che AMIU Ambiente effettuerà in funzione del contratto di servizio con il Comune di Genova;

RILEVATA la necessità di dare mandato al Sindaco di negoziare con IREN Ambiente impegni in ordine all'utilizzo degli utili della società AMIU in base ai quali non si proceda alla distribuzione tra i soci in favore della loro destinazione al recupero degli extra costi determinatisi dal 2015 ad oggi per il trasporto dei rifiuti in siti non nella disponibilità di AMIU a causa della chiusura delle discariche di Monte Scarpino e ai costi di Gestione Post Operativa delle medesime;

Visti:

- il verbale di accordo con le OO.SS. sottoscritto in data 29 luglio 2016 e allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- il comma 2 bis dell' art. 3 bis del DL 138/2011;
- l'atto Città Metropolitana n.669/2017;
- la determinazione del Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Genova n. 15/2017 del 25 gennaio 2017;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

- 1) DI APPROVARE i principi e gli obiettivi su cui si sviluppa il modello di aggregazione alla base dell'operazione di integrazione industriale, realizzata ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2bis, della legge 148/2011, tra AMIU e IREN AMBIENTE, come descritti in premessa;
- 2) DI APPROVARE i documenti allegati quali parte integranti della presente deliberazione: Accordo di Investimento (Allegato 1) e suoi allegati - Allegato Tecnico, Piano di Rientro, Finanziamento Iren (Allegati 1.1, 1.2, 1.3), Nuovo Statuto di Amiu S.p.A. (Allegato 2), Patto parasociale (Allegato 3) ed Aggiornamento Piano Industriale AMIU 2020 (Allegato 4) -, da sottoporre alla firma delle parti;
- 3) DI FORMULARE specifici indirizzi al management di AMIU affinché provveda, secondo quanto previsto nei documenti allegati:
 - a. all'annullamento delle azioni proprie detenute da AMIU con conseguente ricostituzione del 100% del capitale sociale in capo al Comune di Genova;
 - b. ad avviare tutte le attività istruttorie necessarie alla presentazione dell'istanza motivata di proroga del contratto di servizio da determinarsi, ai sensi art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011;
 - c. al presidio e monitoraggio dell'iter amministrativo per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III – bis, D.lgs. 152/2006, per la realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti, ivi compresa la coltivazione della discarica di Scarpino 3;
- 4) DI IMPEGNARE l'Ente, per l'anno 2017, a concedere ad AMIU un'anticipazione di cassa nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sino ad un massimo di euro 25 Mln;
- 5) DI IMPEGNARE il Comune a destinare gli eventuali prossimi dividendi AMIU a compensazione degli incrementi di tariffa;
- 6) DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, quale soggetto titolato ad esercitare i diritti del socio Comune di Genova in AMIU S.p.A, ai sensi dell'art. 9, comma 3, T.U.S.P. (D.lgs. 175/2016) a sottoscrivere l'allegato Accordo di Investimento e Patto parasociale, autorizzandolo fin d'ora ad apportare modifiche non sostanziali;
- 7) DI PROMUOVERE un tavolo istituzionale con Stato e Regione Liguria per affrontare il tema del reperimento di risorse che consentano un minor impatto in tariffa dei costi straordinari relativi alla chiusura di Scarpino 1 e 2;
- 8) DI CONFERIRE mandato alla Giunta ad espletare tutte le pratiche necessarie alla dichiarazione dello stato di dissesto idrogeologico per la discarica di Scarpino 1 e 2, in collaborazione con tutti gli enti competenti;
- 9) DI DARE MANDATO a prevedere nell'addendum al contratto di servizio un tavolo di monitoraggio con la partecipazione delle Associazioni di categoria;

10)DI STABILIRE che il contratto di servizio, che il Comune intende prorogare nella sua durata, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge n.148/2011, secondo le modalità e i tempi definiti nei documenti in cui consiste il processo di aggregazione in discorso, dovrà essere aggiornato e adeguato, considerata la data della sua iniziale sottoscrizione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'aggiornamento e adeguamento del contratto di servizio dovrà avvenire entro e non oltre la data della summenzionata proroga, previo parere del Consiglio comunale;
- l'avanzamento del citato processo di aggregazione sarà subordinato all'avvenuto aggiornamento e adeguamento del contratto di servizio;
- l'aggiornamento e adeguamento del contratto di servizio avrà luogo secondo i seguenti principi ispiratori:

c.1. attuazione di sistemi e modalità di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti che siano volti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle vigenti normative europee, nazionali e regionali, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità d'Ambito adottate secondo quanto previsto dal piano regionale dei rifiuti e dal piano metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, in particolare tramite il recupero di materia ed energia come definito nella gerarchia degli interventi per una corretta gestione dei rifiuti e una coerente struttura impiantistica. Divieto di conferimento in inceneritori e la realizzazioni di nuove isole ecologiche, in coerenza con le indicazioni del piano industriale di AMIU (2017-2020) e la finalizzazione del piano per l'ulteriore potenziamento della raccolta differenziata:

c.2 minimizzazione dei disagi per i cittadini, attraverso una modalità di raccolta, definita dall'Amministrazione Comunale, e ritenuta adeguata e compatibile con la specificità della Città di Genova, che preveda una particolare attenzione per l'introduzione di sistemi di premialità e incentivazione dei comportamenti "virtuosi";

c.3 elaborazione di un sistema di monitoraggio continuo e terzo del servizio erogato, degli standard di qualità e del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;

c.4 ideazione di sistemi di verifica del rispetto degli obblighi del Contratto di servizio, che coinvolgano, oltre agli organi tecnici competenti ex art.107 del D.Lgs. n.267/2000, anche:

- i consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato ai sensi dell'art.43 del medesimo D.Lgs. n.267/2000, in particolare con adeguati poteri di controllo a sorpresa e accesso agli atti;
- i cittadini singoli o associati, in particolare con adeguati poteri di accesso e reclamo, cui deve essere data risposta e, in sua mancanza, seguito con appropriata istruttoria nell'ambito del sistema di monitoraggio continuo e terzo, e l'istituzione di comitati territoriali;

c.5 realizzazione di un sistema coerente di misure di tutela della posizione contrattuale dell'Ente (clausole penali e ogni altra clausola idonea a predeterminare le conseguenze dell'inadempimento) in ordine all'erogazione dei servizi, in particolare con la previsione di un sistema di penali proporzionate e dissuasive, determinabili su base giornaliera, automatiche in corrispondenza di disservizi definiti con previsione, che si possano corrispondere come riduzioni del costo del servizio;

- di negoziare un meccanismo di quantificazione del corrispettivo per la gestione dei servizi oggetto del contratto, c.d. price cap, che preveda un coefficiente di recupero di produttività superiore di almeno un punto percentuale al tasso di inflazione programmata, con esclusione dal calcolo di ogni eventuale fattore esogeno suscettibile di incidere, in maniera non prevedibile, sui costi;

11) DI PRECISARE che il prolungamento del contratto di servizio di cui al punto precedente è direttamente proporzionale alla durata degli ammortamenti degli investimenti che AMIU Ambiente effettuerà in funzione del contratto di servizio con il Comune di Genova;

12) DI DARE MANDATO al Sindaco di negoziare con IREN Ambiente impegni in ordine all'utilizzo degli utili della società AMIU in base ai quali non si proceda alla distribuzione tra i soci in favore della loro destinazione al recupero degli extra costi determinatisi dal 2015 ad oggi per il trasporto dei rifiuti in siti non nella disponibilità di AMIU a causa della chiusura delle discariche di Monte Scarpino e ai costi di Gestione Post Operativa delle medesime;

13) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-124 DEL 07/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO INDUSTRIALE AMIU 2020.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1.1

ALLEGATO 1.2

ALLEGATO 1.3

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

ACCORDO DI INVESTIMENTO

tra

IL COMUNE DI GENOVA

e

IREN AMBIENTE S.P.A.

INDICE

1. Accordo di investimento	5
2. Alcune Definizioni	5
3. Obbligazioni e Responsabilità delle Parti.....	12
4. Valore di Amiu.....	12
4.1 Valore Base e Valore Prospettico	12
5. Contratto di Servizio e Proroga	12
6. Struttura dell'Operazione	14
6.1 Aumento di Capitale	14
6.1.2 <i>Versamento Proroga</i>	15
6.1.3 <i>Adempimenti funzionali all'Aumento di Capitale</i>	15
7. Condizioni Sospensive 1.....	16
8. Gestione Interinale	16
8.1 Obblighi di ordinaria Amministrazione	16
8.2 Informativa di IREN Ambiente.....	18
9. Prima Esecuzione	18
9.1 Luogo, Data e Ora della Prima Esecuzione	18
9.2 Adempimenti delle Parti.....	19
9.2.1 <i>Assemblea Straordinaria di Amiu</i>	19
9.2.2 <i>Conferimento 1</i>	19
9.2.3 <i>Patto Parasociale</i>	19
9.2.4 <i>Assemblea ordinaria di Amiu</i>	19
9.2.5 <i>Consiglio di Amministrazione di Amiu</i>	20
9.2.6 <i>Ulteriori adempimenti</i>	20
9.3 Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Prima Esecuzione.....	20
9.4 Sopravvivenza	20
10. Seconda Esecuzione.....	20
10.1 Luogo, Data e ora della Seconda Esecuzione	20
10.2 Adempimenti delle Parti.....	21
10.2.1 <i>Conferimento 2</i>	21
10.2.2 <i>Assemblea ordinaria di Amiu</i>	21
10.2.3 <i>Ulteriori adempimenti</i>	21
10.3 Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Seconda Esecuzione.....	21
10.4 Sopravvivenza	22
11. Condizioni Sospensive 2.....	22
12. Determinazione dei beni oggetto del Conferimento 2.....	23

13. Credito Amiu	25
14. Livelli occupazionali e identità di Amiu. Piano Industriale	26
14.1 Livelli occupazionali.....	26
14.1.1 Livelli occupazionali.....	26
14.1.2 Efficientamento	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
14.1.3 Stabilizzazione.....	26
14.2 Identità di Amiu.....	27
14.3 Piano Industriale. Investimenti Prioritari.	27
15. Fabbisogno finanziario di Amiu. Finanziamento Comune e Finanziamento Iren	31
16. Diritto di Vendita IREN Ambiente.....	31
17. Altre Pattuizioni e Disposizioni Generali.....	33
17.1 Modifiche.....	33
17.2 Divieto di Cessione	33
17.3 Comunicazioni e Notifiche.....	33
17.4 Allegati.....	34
17.5 Tolleranza	34
17.6 Rubriche.....	34
17.7 Richiami	34
17.8 Legge Regolatrice	34
17.9 Riservatezza e Annunci	34
17.10 Impegni Ulteriori.....	35
17.11 Spese.....	35
17.12 Invalidità parziale.....	35
18. Controversie.....	36
18.1 Controversie relative alle Passività.....	36
18.2 Foro esclusivo	37

ALLEGATI

[DA INSERIRE]

ACCORDO DI INVESTIMENTO

tra

IL COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, codice fiscale e partita IVA 00856930102, in persona del Sindaco *pro tempore*, Prof. Marco Doria, in virtù di delibera della Giunta Comunale del [●], allegata in copia al presente contratto con il numero 0.1;

e

IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 01591110356, codice fiscale e partita IVA 01591110356, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Roberto Paterlini, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del [●] allegata in copia al presente contratto con il numero 0.2, società soggetta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014;

Premesso che:

- A. con deliberazione n. 15 del 12.05.2015 il Consiglio Comunale di Genova, tra l'altro, ha espresso l'intenzione di ricercare un *partner* per Amiu Genova S.p.A., per il tramite di operazioni di aggregazione di tipo industriale;
- B. con deliberazione della Giunta Comunale di Genova n. 162 del 29.07.2016, avente ad oggetto "Indirizzi finalizzati alla valorizzazione e alla riorganizzazione di Amiu S.p.A. attraverso l'aggregazione societaria ed industriale della società medesima ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011", il Comune di Genova (il "Comune") ha approvato le linee di indirizzo finalizzate alla successiva pubblicazione di un avviso esplorativo, con lo scopo di sollecitare – presso il mercato degli operatori del settore – manifestazioni di interesse alla realizzazione di un'operazione di aggregazione societaria e industriale con Amiu Genova S.p.A., con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 03818890109, codice fiscale e partita IVA 03818890109 ("Amiu" o la "Società");
- C. con il successivo "*Avviso Esplorativo per manifestazioni d'interesse alla procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., ai sensi dell'art. 3bis, comma 2bis, D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, nonché dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 190/2014*", approvato con determina dirigenziale n. 2016.172.0.0.10 e pubblicato l'8 agosto 2016 (l'"Avviso"), il Comune di Genova ha dato avvio alla sollecitazione pubblica di manifestazioni di interesse, prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2016;
- D. sulla base di quanto previsto dall'Avviso, IREN Ambiente S.p.A. ("IREN Ambiente") ha depositato la propria manifestazione di interesse (la "Manifestazione") il 30 ottobre 2016;

- E. il Comune non ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di operatori diversi da IREN Ambiente. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30.11.2016, il Comune di Genova ha preso atto della relazione depositata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, reputando la Manifestazione conforme all'Avviso;
- F. in particolare, le Parti sono interessate a porre in essere un'operazione (nel complesso l'"Operazione") per effetto della quale IREN Ambiente acquisirà, nell'ambito di fasi successive e coordinate in una prospettiva unitaria, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni sospensive riferite alle diverse fasi dell'Operazione, una partecipazione dapprima minoritaria e successivamente maggioritaria nel capitale sociale di Amiu, in base ai termini ed alle condizioni di seguito previsti;
- G. l'Operazione ha natura di aggregazione societaria e industriale, finalizzata alla definizione di una *partnership* strategica tra IREN Ambiente e Amiu, allo scopo di garantire la migliore realizzazione del c.d. piano industriale Amiu 2020 e degli obiettivi ivi indicati, assicurando quindi la crescita dell'azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della opportuna struttura impiantistica;
- H. le Parti riconoscono che l'apporto di IREN Ambiente in funzione dell'Operazione potrà consistere, in specie, in (i) apporto di risorse finanziarie; (ii) capacità industriale su tutta la filiera del ciclo dei rifiuti; (iii) know-how nella gestione dei processi di raccolta e degli impianti di smaltimento, secondo gli obiettivi di riciclaggio del rifiuto imposti dalle leggi vigenti agli operatori del settore nonché (iv) nel conferimento in Amiu di attività impiantistiche, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali, che esse Parti ritengano funzionali agli obiettivi dell'Operazione medesima;
- I. le Parti danno atto che la *partnership* strategica tra IREN Ambiente e Amiu che l'Operazione intende realizzare tiene conto, secondo quanto di seguito previsto, delle esigenze sottoelencate:
- (i) apportare ad Amiu, *da un lato*, (a) risorse finanziarie e, *dall'altro lato*, (b) impianti, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali, il tutto al fine di assicurare la copertura dell'intera filiera industriale del ciclo integrato dei rifiuti (con particolare riguardo all'attività di smaltimento), fermo restando che gli apporti impiantistici dovranno prevedere soluzioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova, purché, secondo un principio di prossimità, di efficienza economica e di preferenza per aree di proprietà pubblica, nell'ambito della Regione Liguria, e nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano Metropolitan, dal Piano d'Ambito, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti (come di seguito definiti) e dalla normativa regionale e statale;
 - (ii) concorrere, *tanto* sul piano operativo/industriale, *quanto* sul piano finanziario, all'attuazione del piano industriale di Amiu, quale risultante in funzione dell'attuazione della *partnership* strategica, anche tenuto conto dei vincoli che

potranno scaturire dall'approvazione definitiva del Piano Metropolitan e del Piano d'Ambito, come di seguito definiti;

- (iii) promuovere il procedimento finalizzato alla proroga della durata del contratto di servizio di cui alla seconda parte dell'art. dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b) della l. 190/2014;
 - (iv) assicurare la conservazione dell'identità aziendale di Amiu quale soggetto erogatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune (nonché dei Comuni del relativo bacino e, in prospettiva, dell'intera Città Metropolitana di Genova, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, generale e di settore, *pro tempore* vigente), mantenendo la sede legale e operativa della Società sul territorio del Comune, fatta salva la centralizzazione delle funzioni di *staff*, al fine di assicurare una migliore valorizzazione delle stesse, in coerenza sia con il modello organizzativo del Gruppo IREN (avuto altresì riguardo per i contratti di servizio *intercompany* in essere tra le società del Gruppo IREN i quali dovranno essere definiti anche con riguardo ad Amiu), sia con l'ottimale utilizzo delle competenze e risorse esistenti nel Gruppo IREN e fermo restando che eventuali modifiche dell'attuale sede di lavoro saranno convenute su base volontaria;
 - (v) configurare un modello di *governance* che, in linea con le esigenze pubblicistiche connaturate al servizio, preveda la necessità del consenso del Comune per l'adozione di decisioni strategiche di carattere straordinario ed attribuisca al socio pubblico il potere di verifica dello stato di attuazione del piano industriale della Società, quale risultante in funzione dell'attuazione della *partnership* strategica, e della coerenza dell'operato dell'Amministratore Delegato con le previsioni di detto piano, anche mediante specifiche relazioni periodiche dell'Amministratore Delegato e del Presidente;
 - (vi) confermare gli attuali livelli occupazionali, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (i "CCNL") applicati da Amiu e dalle società partecipate (CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, CCNL dei Lavoratori dei Porti, CCNL Industria Chimica) e le posizioni giuridiche ed economiche esistenti, derivanti dai CCNL medesimi e dagli accordi aziendali vigenti, ricercando, in coerenza con e in funzione degli obiettivi del Piano Industriale, soluzioni di miglioramento organizzativo, nonché di stabilizzazione delle situazioni di precariato aziendale consolidate, entro tre mesi dalla Data della Prima Esecuzione (come di seguito definita);
 - (vii) razionalizzare l'assetto societario di Amiu, anche alla luce delle prescrizioni in materia di *spending review* applicabili alle società a capitale pubblico, ferme le esigenze di cui al precedente p.to (iv);
- J. con determinazione n. 15/2017, del 25 gennaio 2017, il Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Genova, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b)

della l. 190/2014, ha modificato la precedente determinazione n. 201 del 2 dicembre 2016, recante “Schema del Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti” e “Rapporto Preliminare”, adottata ai fini della procedura di VAS attivata dalla Regione Liguria, aggiungendo, al Capitolo 2.3.3 (Indirizzi per l’espletamento delle procedure di gara) il seguente capoverso: “*Terminato il periodo transitorio si procederà ad affidare unitariamente il servizio di gestione dei rifiuti nell’area omogenea ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs.152/2006, salvaguardando fino alla scadenza le gestioni esistenti, legittimamente consolidate sulla base di norme nazionali e comunitarie in materia*”;

- K. in data 9.03.2017 la Citta Metropolitana di Genova, con provvedimento n. 524/2017, ha approvato l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III–bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione “*del sistema di barriera di confinamento dell’invaso di Scarpino 3*”, nel rispetto di alcune prescrizioni previste dall’atto medesimo, mentre risulta ancora in corso il procedimento per l’adozione dell’autorizzazione integrata ambientale relativa alle “*modalità di gestione operativa, di copertura finale e di gestione postoperativa del nuovo invaso di Scarpino 3*”, nonché dell’impiantistica al cui servizio è posto l’invaso;
- L. con deliberazione n. [●], del [●], il Consiglio Comunale di Genova ha approvato la Tassa Rifiuti per il 2017 in misura pari a [●] Mln di competenza della Società;
- M. con deliberazione n. [●], del [●], il Consiglio Comunale di Genova ha approvato lo schema del presente Accordo di Investimento, dando – altresì – mandato al Sindaco per procedere alla sua sottoscrizione;
- N. in data [●], il Consiglio di Amministrazione di IREN ha approvato lo schema del presente Accordo di Investimento;
- O. in data [●], il Consiglio di Amministrazione di IREN Ambiente ha approvato lo schema del presente Accordo di Investimento, dando – altresì – mandato al [●] per procedere alla sua sottoscrizione;
- P. con il presente Accordo di Investimento, completo dei relativi allegati, le Parti intendono regolamentare le condizioni e i termini dell’Operazione e, in particolare, i reciproci diritti e obblighi funzionali alla all’attuazione della stessa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di investimento, si stipula e conviene quanto segue:

1. ACCORDO DI INVESTIMENTO

- 1.1 Il presente accordo ha ad oggetto l'individuazione degli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti ai fini dell'esecuzione dell'Operazione.
- 1.2 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. ALCUNE DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole di questo accordo di investimento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- 2.1 “Accordo”: questo accordo di investimento sottoscritto dalle Parti nel luogo e nel tempo di seguito indicati.
- 2.2 “AGCM”: significa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- 2.3 “Allegato Tecnico”: significa il documento qui allegato *sub* Allegato 2.3.
- 2.4 “Amiu” o la “Società”: significa AMIU Genova S.p.A., come meglio individuata alla lettera B delle Premesse.
- 2.5 “Aumento di Capitale”: significa l'aumento di capitale effettuato mediante emissione di azioni prive di valore nominale, scindibile, deliberato dai competenti organi sociali di Amiu e riservato a IREN Ambiente, con esclusione di qualsiasi diritto d'opzione, per un ammontare pari a massimi euro 12.398 Mln, a seguito del quale IREN Ambiente, previo annullamento delle azioni proprie di Amiu, otterrà, (i) con il Conferimento 1 una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 49% delle azioni ordinarie, come meglio descritto agli Articoli 9.2.1 e 9.2.2 del presente Accordo, e (ii) con il Conferimento 2, una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 51% delle azioni ordinarie, o alla diversa e maggiore percentuale N (di seguito definita), come meglio descritto all'Articolo 10.2.1 del presente Accordo;
- 2.6 “Autorizzazione Antitrust”: significa la conclusione del procedimento avviato congiuntamente dalle Parti per effetto, alternativamente:
- (i) del decorso del termine di 30 (trenta) giorni indicato dall'art. 16.4 della Legge 287/90 senza che l'AGCM abbia comunicato l'inizio dell'istruttoria ivi prevista;
 - (ii) ovvero, se anteriore, della comunicazione da parte dell'AGCM di non ritenere necessario avviare l'istruttoria;
 - (iii) ovvero qualora l'AGCM abbia avviato l'istruttoria, della comunicazione del provvedimento di chiusura dell'istruttoria stessa ai sensi e nei termini degli articoli 16.8 e 18.2 della Legge n. 287/90;

senza prescrizione di alcuna modifica ai termini ed alle condizioni tutti del presente

Accordo e senza che sia imposto, in ogni caso, un provvedimento di divieto, anche se parziale, dell'Operazione prevista nell'Accordo.

- 2.7 “Bilancio AMIU”: significa il bilancio civilistico di Amiu per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
- 2.8 “Codice Civile”: significa il codice civile vigente alla data di questo Contratto nella Repubblica Italiana e successive modifiche.
- 2.9 “Comune”: significa il Comune di Genova come meglio individuato in epigrafe.
- 2.10 “Completamento AIA”: significa l’ottenimento di tutte le autorizzazioni ai sensi del Titolo III–*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richieste con la nota di Amiu prot. n. 4786 del 20.04.2015, come perfezionata con la nota di Amiu prot. n. 5519 del 6.05.2015 (prot. Città Metropolitana di Genova n. 41189 del 7.05.2015), non ancora ottenute.
- 2.11 “Condizioni Sospensive 1”: significa le seguenti condizioni, cumulativamente intese: (a) l’ottenimento, da parte dell’AGCM, dell’Autorizzazione Antitrust, (b) la puntuale definizione degli Oneri GPO, nonché la valutazione dell’adeguatezza del Fondo GPO in relazione agli Oneri GPO medesimi (c) l’approvazione del Bilancio Amiu con giudizio senza modifica (ossia senza rilievi) da parte della società di revisione e in coerenza con il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Amiu, (d) l’assenza di *MAC* come definita al successivo art. 2.32.
- 2.12 “Condizioni Sospensive 2 IREN”: significa le seguenti condizioni, cumulativamente intese (a) la Proroga (come di seguito definita) e (b) il Completamento AIA;
- 2.13 “Condizione Sospensiva 2 Comune”: significa il mantenimento del controllo (da intendersi come controllo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2359, comma 1, n. 1) e n. 2), del Codice Civile e dall’art. 106 D.Lgs. 58/1998 in materia di presunzione della sussistenza di un rapporto di controllo) di IREN da parte di enti pubblici e/o di società a controllo pubblico ai sensi dell’art., 2, c. 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, c.d. “T.U. Partecipate”, tenuto conto che IREN è una “società quotata” in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, c.d. “T.U. Partecipate;
- 2.14 “Conferimento 1”: significa il conferimento in denaro da parte di IREN Ambiente, per un importo pari al Prezzo 1, in funzione della sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, come meglio descritto all’Articolo 9.2.2 del presente Accordo.
- 2.15 “Conferimento 2”: significa il conferimento in natura o in denaro da parte di IREN Ambiente, per un valore pari al Prezzo 2, oltre l’eventuale Sovrapprezzo, in funzione della sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, come meglio descritto all’Articolo 10.2.1 del presente Accordo e individuato con le modalità di cui al successivo Articolo 12, precisandosi che mediante il Conferimento 2, IREN Ambiente potrà apportare ad Amiu, *da un lato*, (a) risorse finanziarie ovvero, *dall’altro lato*, (b) impianti, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali, il tutto al fine di assicurare la copertura dell’intera filiera industriale del ciclo integrato dei rifiuti (con particolare riguardo all’attività di smaltimento), fermo restando gli apporti impiantistici dovranno essere funzionali all’attuazione di soluzioni finalizzate allo smaltimento dei

rifiuti anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova, purché, secondo un principio di prossimità e di efficienza economica e di preferenza per aree di proprietà pubblica, nell'ambito della Regione Liguria, e nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano Metropolitan, dal Piano d'Ambito, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti (come di seguito definiti) e dalla normativa regionale e statale.

- 2.16 “Contratto di Servizio”: significa il contratto di servizio in essere tra il Comune e Amiu, concluso in data 28 aprile 1999.
- 2.17 “Credito Amiu”: significa l’esposizione creditoria di Amiu verso il Comune di Genova, come risultante dal Bilancio AMIU, pari a euro 162,052 Mln, di cui euro 156,643 Mln facenti parte del Piano di Rientro (come di seguito definito).
- 2.18 “Data di Avveramento 1”: significa la data in cui si sarà avverata l’ultima delle Condizioni Sospensive 1.
- 2.19 “Data di Avveramento 2”: significa la data in cui si sarà avverata l’ultima delle Condizioni Sospensive 2 IREN e sarà verificato dalle Parti l’avveramento della Condizione Sospensiva Comune.
- 2.20 “Data di Individuazione Conferimento 2”: significa la data in cui le Parti avranno individuato l’oggetto del Conferimento 2, in base a quanto previsto dall’Articolo 12.
- 2.21 “Data di Valutazione”: significa il 31 dicembre 2016.
- 2.22 “Data della Prima Esecuzione”: significa la data che corrisponde al trentesimo giorno successivo alla Data di Avveramento 1, ovvero la successiva data concordata per iscritto tra le Parti.
- 2.23 “Data della Seconda Esecuzione”: significa la data che corrisponde al trentesimo(30) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Individuazione Conferimento 2, ovvero la diversa data concordata per iscritto tra le Parti.
- 2.24 “Finanziamento IREN”: significa la concessione di un finanziamento da parte di IREN secondo i termini e le condizioni previsti nel documento qui allegato sub 2.24, per un importo massimo pari a euro 25 Mln.
- 2.25 “Fondo GPO”: significa il fondo destinato da Amiu a copertura degli oneri di messa in sicurezza, gestione post-operativa e ripristino ambientale della discarica di Scarpino 1 e 2, alla data del 31 dicembre 2016, accertato a seguito con “*Perizia sulla valutazione dei costi per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino (GE)*”, redatta dalla società Golder Associates S.r.l. in data 3.03.2017, rif. n. 15422789/C03010R/17.
- 2.26 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario (con esclusione dei sabati e delle domeniche) nel quale le aziende di credito ordinario sono di regola aperte sulla piazza di Genova.
- 2.27 “Gruppo IREN”: significa IREN (come di seguito definita) e le società da questa

controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Testo Unico Finanza.

- 2.28 “IREN”: significa IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014, titolare del 100% delle azioni di IREN Ambiente.
- 2.29 “IREN Ambiente”: significa IREN Ambiente S.p.A., come meglio individuata in epigrafe.
- 2.30 “Istanza”: significa la motivata istanza di proroga della durata del Contratto di Servizio che Amiu presenterà al Comune ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b) della l. 190/2014.
- 2.31 “Manifestazione”: ha il significato di cui alla lett. D delle Premesse.
- 2.32 “Material Adverse Change” o “MAC”: significa (i) le Passività (come di seguito definite) ovvero qualunque atto o fatto o evento intervenuto prima della Data della Prima Esecuzione che possano comportare, anche in futuro, una significativa riduzione del patrimonio netto della Società rispetto al valore del patrimonio netto alla Data di Valutazione, comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto di Amiu e (ii) qualunque modifica al quadro normativo e regolatorio sopravvenuta applicabile alla Società e ostativa all'attuazione del Piano Industriale per quanto riguarda la realizzazione degli Investimenti Prioritari direttamente da parte di AMIU.
- 2.33 “N”: significa la percentuale del capitale sociale di Amiu che IREN Ambiente dovrà ottenere ad esito dell'Aumento di Capitale mediante il Conferimento 2, fino ad una percentuale massima pari al 69%.
- 2.34 “Nuovo Statuto” significa lo statuto di Amiu che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci della Società contestualmente alla delibera dell'Aumento di Capitale, allegato in bozza definitiva al presente Accordo con il numero 2.34.
- 2.35 “Oneri GPO”: significa gli oneri di messa in sicurezza, gestione post-operativa e ripristino ambientale della discarica di Scarpino 1 e 2, accertati con “*Perizia sulla valutazione dei costi per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino (GE)*”, redatta dalla società Golder Associates S.r.l. in data 3.03.2017, rif. n. 15422789/C03010R/17.
- 2.36 “Operazione”: ha il significato di cui alla lett. F delle Premesse.
- 2.37 “Patto Parasociale”: significa il patto parasociale che sarà sottoscritto tra le Parti alla Data della Prima Esecuzione, unito in bozza definitiva al presente Accordo *sub Allegato 2.37*, a cui sarà allegato il Piano Industriale (come di seguito definito).
- 2.38 “Parte” o “Parti”: una o più delle parti di questo Accordo indicate in epigrafe, a seconda di quanto risulta dal contesto.
- 2.39 “Passività”: significa gli eventuali debiti, oneri, costi, sopravvenienze passive,

responsabilità, minusvalenze di attivo, sottovalutazioni del passivo, che dovessero emergere in esito all'attività di due diligence svolta da IREN Ambiente fino alla data della Prima Esecuzione e che possono comportare, anche in futuro, una significativa riduzione del patrimonio netto della Società rispetto al valore del patrimonio netto alla Data di Valutazione, ove non già coperte da fondi accantonati alla Data di Riferimento ed utilizzabili.

- 2.40 “Piano d’Ambito”: significa il piano di cui all’art. 8 della L.R. Liguria n. 1/2014.
- 2.41 “Piano di Rientro”: significa il piano di rimborso del Credito AMIU da parte del Comune di Genova, sottoscritto contestualmente al presente Accordo, qui allegato sub2.41, cui il Comune si impegna ad adempiere secondo quanto previsto dall’Articolo 13 del presente Accordo.
- 2.42 “Piano Industriale 2020”: significa il piano industriale di Amiu 2014/2020 presentato il 27 luglio 2015 dagli amministratori di Amiu.
- 2.43 “Piano Industriale”: significa il piano industriale di AMIU elaborato in funzione dell’attuazione della *partnership* strategica tra Amiu ed IREN Ambiente anche sulla base delle possibili efficienze e sinergie operative e industriali che l’Operazione è in grado di consentire.
- 2.44 “Piano Metropolitan”: significa il piano di cui all’art. 14, c. 2 e 3, della L.R. Liguria n. 1/2014.
- 2.45 “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”: significa il Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria del 25.03.2015, n. 14.
- 2.46 “Prezzo 1”: significa il prezzo che sarà corrisposto, alla Data della Prima Esecuzione, da IREN Ambiente, mediante il Conferimento 1, per la sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, il quale sarà determinato secondo la formula seguente:

$$\text{Prezzo 1} = \frac{\text{Valore Base}}{1 - 49\%} - \text{Valore Base}$$

il quale consentirà ad IREN Ambiente di detenere, mediante il Conferimento 1, il 49% delle azioni ordinarie di Amiu, il tutto come meglio descritto nell’Allegato Tecnico.

Il Prezzo 1 sarà imputato a capitale sociale e consentirà a IREN Ambiente di acquisire il 49% del capitale sociale di Amiu, previo annullamento delle azioni proprie di Amiu.

- 2.47 “Prezzo 2”: significa il prezzo che sarà corrisposto, alla Data della Seconda Esecuzione, da IREN Ambiente, mediante il Conferimento 2, per la sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, il quale consentirà a IREN Ambiente di detenere, mediante il Conferimento 2, una percentuale pari al 51% delle azioni ordinarie di Amiu o la maggiore percentuale N, il tutto come definito secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo 2} = \frac{\text{Valore Base}}{1 - N\%} - (\text{Valore Base} + \text{Prezzo 1})$$

Il Prezzo 2 sarà imputato a capitale sociale e consentirà a IREN Ambiente di acquisire il 51% del capitale sociale di Amiu ovvero la diversa e maggiore percentuale N di capitale sociale.

- 2.48 “Prima Esecuzione”: significano tutte le attività che dovranno essere poste in essere dalle Parti o da Amiu alla Data della Prima Esecuzione, come meglio descritto all’Articolo 9 del presente Accordo.
- 2.49 “Proroga”: significa la data di efficacia della proroga della durata del Contratto di Servizio, ai sensi dell’art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall’art. 1, c. 609, lett. b) della l. 190/2014, che verrà disposta dal Comune, in coerenza con la determinazione della Città Metropolitana di Genova di cui alla lettera J delle Premesse, entro il 31 dicembre 2017, all’esito del completamento della procedura di VAS espletata dalla Regione Liguria.
- 2.50 “Seconda Esecuzione”: significano tutte le attività che dovranno essere poste in essere dalle Parti o da Amiu alla Data della Seconda Esecuzione, come meglio descritto all’Articolo 10 del presente Accordo.
- 2.51 “Sovraprezzo”: significa l’eventuale sovrapprezzo azioni che IREN Ambiente dovrà corrispondere, alla Data della Seconda Esecuzione, per la sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, mediante il Conferimento 2, nel caso in cui sia concessa la Proroga, il tutto come meglio secondo la seguente formula e come meglio descritto nell’Allegato Tecnico:

Sovraprezzo =

$$= \frac{\text{Valore Prospettico}}{1 - N\%} - (\text{Valore Prospettico} + \text{Prezzo 1} + \text{Versamento Proroga}) - \text{Prezzo 2}$$

- 2.52 “Scarpino 1 e 2”: significa la porzione dell’area e dell’impianto di smaltimento di Monte Scarpino (Genova), nota come Scarpino 1 (trasferita dal Comune ad Amiu con atto di conferimento in data 1/3/2002) e come Scarpino 2 (trasferita dal Comune ad Amiu con atto di conferimento in data 1/3/2002), che saranno oggetto delle attività di (i) chiusura e ripristino ambientale, e (ii) esecuzione dei servizi e dei lavori occorrenti per assicurare la corretta gestione post operativa della discarica.
- 2.53 “Scarpino 3”: significa il nuovo invaso della discarica di Monte Scarpino (GE).
- 2.54 “TARI 2018”: significa la Tassa Rifiuti per il 2018 che sarà approvata dal Comune avuto riguardo al disposto di cui al D.P.R. 158/99, ovvero alla normativa *pro-tempore* vigente, comprensiva della remunerazione del capitale investito e del recupero di efficienza come definiti nelle principali assunzioni del Piano Industriale, oltre che della rata annuale prevista del Piano di Rientro.
- 2.55 “Valore Base”: significa il valore economico del 100% del capitale sociale di Amiu (c.d.

valore *stand-alone*, in assenza di Proroga) alla Data di Valutazione. Il Valore Base è determinato senza tenere conto dell'Aumento di Capitale, il tutto come indicato nell'Allegato Tecnico.

2.56 “Valore Prospettico”: significa il valore economico presunto del 100% del capitale sociale che Amiu potrà assumere, qualora entro il 31 dicembre 2017 si verifichi la Proroga calcolato alla Data di Valutazione, individuato procedendo dal Valore Base in funzione della Proroga e della entità della Proroga in esito alla Proroga. Il Valore Prospettico è determinato, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione, senza tenere conto dell'Aumento di Capitale e tenendo invece conto delle Passività, il tutto come indicato nell'Allegato Tecnico.

2.57 “Versamento Proroga”: significa il versamento di denaro che IREN Ambiente dovrà corrispondere ad Amiu qualora si verificassero le assunzioni alla base del Valore Prospettico, ossia l'eventuale Proroga. Il Versamento Proroga è dato da:

$$\text{Versamento Proroga} = \left(\frac{\text{Valore Prospettico}}{1 - 49\%} - \text{Valore Prospettico} \right) - \text{Prezzo 1}$$

il tutto come meglio descritto nell'Allegato Tecnico.

Il Versamento Proroga verrà corrisposto da IREN Ambiente ad Amiu entro 30 Giorni Lavorativi dalla Proroga a titolo di versamento da imputarsi a riserva di patrimonio netto di Amiu.

3. OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

3.1 Ai termini ed alle condizioni indicati in questo Accordo, ciascuna delle Parti in via individuale e senza vincolo di solidarietà con l'altra Parte: (i) si impegna ad adempiere a tutto quanto previsto nel presente Accordo ed a compiere, e a procurare che siano compiuti, tutti gli atti e a porre in essere, e a procurare che siano posti in essere, tutti i comportamenti, con precisione e nei tempi e con le modalità previsti nel presente Accordo, contemplati nello stesso ai fini della realizzazione dell'Operazione; e (ii) assume ogni corrispondente obbligo risarcitorio nei confronti delle altre Parti in caso di inadempimento rispetto a qualsiasi delle obbligazioni previste a suo carico dal presente Accordo.

3.2 Le Parti danno atto e convengono che presupposto fondamentale dell'Operazione è l'attuazione da parte di Amiu del Piano Industriale ed il rispetto delle assunzioni poste a base di tale Piano Industriale e, pertanto, si impegnano a fare tutto quanto in proprio potere, nei limiti delle rispettive competenze, affinché Amiu dia attuazione al Piano Industriale. Al riguardo, si applica la specifica disciplina di cui al successivo Articolo 14.4.

4. VALORE DI AMIU

4.1 Valore Base e Valore Prospettico

Le Parti convengono che il Valore Base e il Valore Prospettico sono quelli indicati nell'Allegato Tecnico, e sono stati determinati dalle parti sulla base delle valutazioni effettuate dai rispettivi *advisors*.

5. CONTRATTO DI SERVIZIO E PROROGA

5.1 Sulla base di quanto previsto dalla determinazione della Città Metropolitana di Genova di cui alla lettera J della Premessa, le Parti danno atto e convengono che la Proroga è condizione per la corretta attuazione del Piano Industriale e per la sostenibilità, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di AMIU, dell'Operazione.

5.2 A tal fine, per quanto di competenza:

- (i) il Comune si impegna a fare in modo che Amiu presenti l'Istanza nel più breve tempo possibile dopo la sottoscrizione dell'Accordo;
- (ii) le Parti, qualora l'Istanza non sia stata ancora accolta al momento del Conferimento 1, si impegnano a prestare l'opera eventualmente richiesta da Amiu in funzione dell'accoglimento dell'Istanza;
- (iii) il Comune si impegna a provvedere a tutte le attività istruttorie necessarie alla valutazione dell'Istanza e ad assumere le conseguenti determinazioni in merito, sulla base determinazione della Città

Metropolitana di Genova di cui alla lettera J della Premessa;

- (iv) le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere ai fini del buon esito della procedura di VAS.

- 5.3 Le Parti convengono che, al fine di considerare verificate le Condizioni Sospensive 2 e ai fini dell'obbligo di effettuare il versamento del Versamento Proroga da parte di IREN Ambiente, la Proroga dovrà essere definitivamente disposta entro e non oltre il 31 dicembre 2017 ovvero entro la successiva data concordata tra le Parti.
- 5.4 Le Parti riconoscono e danno atto, inoltre, che il Contratto di Servizio è stato stipulato tra il Comune e Amiu (allora costituita in forma di azienda speciale del Comune medesimo) in data 28 aprile 1999, e che, in conseguenza di ciò, alcune delle disposizioni ivi contenute potrebbero risultare non più (o non interamente) applicabili in esito all'Operazione. A tale proposito, le Parti si impegnano a verificare e concordare in buona fede quali parti del Contratto di Servizio debbano considerarsi non più o non interamente applicabili in esito all'Operazione, avuto riguardo all'intervenuta modifica della forma giuridica di Amiu ed alle sopravvenute innovazioni normative, nonché a rivedere ed emendare il Contratto di Servizio in conformità a quanto nello stesso previsto.
- 5.5 Le Parti si impegnano a fare in modo che Amiu sottoscriva con il Comune, entro un termine di 6 (sei) mesi dalla Data di Avveramento 1, un *addendum* al Contratto di Servizio, che, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2015, preveda la disciplina attuativa degli obiettivi del Piano Industriale con riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e – per quanto di competenza del Comune – con riferimento alla realizzazione degli investimenti impiantistici ivi previsti (l'“*Addendum*”) nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 14.3.
- 5.6 Le Parti si impegnano a fare in modo che Amiu definisca con il Comune il contenuto dell'*Addendum* entro il termine indicativo di 4 (quattro) mesi dalla data del presente Accordo, sulla base di linee di indirizzo che verranno preventivamente concordate tra le medesime parti e sottoposte ai competenti organi del Comune, definendo, altresì, l'introduzione nell'*Addendum* (i) di un metodo di elaborazione della TARI che preveda un opportuno meccanismo di *price cap*, idoneo, *da un lato*, a contenere l'aumento delle tariffe di anno in anno e, *dall'altro*, a consentire l'implementazione del Piano Industriale, senza pregiudizio per la Società e (ii) di una contabilità separata, soggetta a *audit*, per la rendicontazione dei costi a copertura del Contratto di Servizio, da utilizzarsi anche ai fini della determinazione di eventuali rettifiche sugli esercizi chiusi.

6. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

6.1 Aumento di Capitale

- 6.1.1 Le Parti danno atto e convengono che l'Operazione sarà attuata mediante l'Aumento di Capitale, che sarà sottoscritto e liberato da IREN Ambiente, in tutto o in parte, in due fasi unitarie e coordinate tra loro, e cioè mediante il Conferimento 1, subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive 1 in base a quanto previsto dal successivo Articolo 7, e mediante il Conferimento 2, subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive 2 IREN e della Condizione Sospensiva 2 Comune in base a quanto previsto dal successivo Articolo 11, nonché a seguito delle procedure per l'individuazione del Conferimento 2, di cui al successivo Articolo 12.

6.1.2 *Versamento Proroga*

Subordinatamente all'ottenimento della Proroga, nel periodo intercorrente tra la data della Proroga, secondo quanto previsto per legge, e la Data della Seconda Esecuzione di cui al successivo Articolo 10 (che corrisponde alla data in cui sarà attuato il Conferimento 2), IREN Ambiente si impegna a versare ad Amiu il Versamento Proroga entro 30 Giorni Lavorativi dalla data della Proroga.

6.1.3 *Adempimenti funzionali all'Aumento di Capitale*

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive 1, il Comune, in funzione dell'attuazione dell'Aumento di Capitale, si impegna

- (i) entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Avveramento 1, a fare in modo che i competenti organi sociali di Amiu convochino, secondo quanto previsto dalla legge e dal vigente statuto di Amiu, l'assemblea di Amiu (A) in sede straordinaria per deliberare: (a) l'annullamento di tutte le azioni residue di Amiu con conseguente successiva emissione di nuove azioni, dematerializzate e prive di valore nominale, attribuite per l'intero al Comune, (b) l'annullamento delle azioni proprie detenute da Amiu, con conseguente riduzione del capitale sociale; , (c) l'Aumento di Capitale e (d) l'adozione del Nuovo Statuto e, (B) in sede ordinaria, (a) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, (b) per la rinuncia a qualsiasi contestazione nei confronti degli amministratori e dei sindaci cessati dalla carica per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato, fatto salvo la commissione di atti pregiudizievoli per la società con dolo o colpa grave e (c) per l'approvazione degli indirizzi strategici del Piano Industriale;
- (ii) a fare in modo che gli amministratori di Amiu presentino le dimissioni scritte dalla carica con decorrenza dalla Data della Prima Esecuzione, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta da tali amministratori attestante che nulla è dovuto da Amiu a qualunque titolo, oltre al compenso già maturato sino alla data di cessazione dalla carica, con lettera di testo conforme a quella allegata *sub* Allegato 6.1.3(ii);
- (iii) a richiedere ai sindaci di Amiu di presentare le dimissioni scritte dalla carica con decorrenza dalla Data della Prima Esecuzione, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta da tali sindaci attestante che nulla è dovuto da Amiu a qualunque titolo, oltre al compenso già maturato sino alla data di cessazione dalla carica, con lettera di testo conforme a quella allegata *sub* Allegato 6.1.3(iii).

7. CONDIZIONI SOSPENSIVE 1

- 7.1 Le Parti si danno atto che tutte le Condizioni Sospensive 1 sono poste nell'esclusivo interesse di IREN Ambiente e che solo IREN Ambiente, può rinunciare a proprio insindacabile giudizio all'avveramento di tutte e/o di ciascuna di esse comunicando la propria decisione al Comune nelle forme previste dall'Accordo. Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, l'obbligo di IREN Ambiente di dare corso alla Prima Esecuzione è subordinato al verificarsi di tutte le Condizioni Sospensive 1.
- 7.2 Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, nel caso in cui anche una sola delle Condizioni Sospensive 1 non si siano verificate entro il 30 Settembre 2017 o entro la successiva data concordata tra le Parti, e IREN Ambiente non vi abbia rinunciato ai sensi dell'art. 7.1, il presente Contratto si intenderà definitivamente inefficace e risolto di diritto e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dallo stesso, fatta eccezione per le previsioni (oltre che di questo paragrafo) di cui agli Articoli 17 e 18, che rimarranno in vigore anche successivamente alla risoluzione del presente Contratto.
- 7.3 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere, o a fare in modo che siano posti in essere, tutti gli atti e le attività necessarie o anche utili ai fini dell'avveramento delle Condizioni Sospensive 1 entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.2. ed a collaborare tra loro a tal fine. In particolare, il Comune si impegna a fare tutto quanto sia necessario al fine di presentare la documentazione prevista per legge ai fini dell'Autorizzazione Antitrust.
- 7.4 Resta inteso che il Comune comunicherà tempestivamente ad IREN Ambiente, nelle forme previste dall'Accordo, l'avveramento delle Condizioni Sospensive 1 (fatta eccezione per l'assenza di *MAC* in base a quanto di seguito previsto), mentre IREN Ambiente comunicherà al Comune l'eventuale assenza di *MAC*, in modo che le Parti possano congiuntamente verificare la data che corrisponde alla Data di Avveramento 1.

8. GESTIONE INTERINALE

8.1 Obblighi di ordinaria Amministrazione

- 8.1.1 Salvo per quanto previsto nel presente Accordo o che dovesse essere in seguito concordato per iscritto tra le Parti, durante il periodo intercorrente tra la data del presente Accordo e la Data della Prima Esecuzione (il "Periodo Interinale"), le Parti faranno in modo che la Società sia correttamente gestita, secondo buona fede e criteri di prudente gestione, senza compiere operazioni che, per la loro natura o i loro effetti, eccedano l'ordinaria amministrazione. In particolare, senza limitazione di quanto precede, il Comune si impegna a fare sì che nel Periodo Interinale - fatta eccezione per le operazioni eventualmente compiute nel rispetto del successivo paragrafo 8.1.2 e per quella espressamente prevista all'Articolo 8.3 - la Società e i suoi organi:

- (a) non distribuiranno (né delibereranno di distribuire) riserve né dividendi (in denaro o in natura), né consentiranno altri prelievi sul capitale;

- (b) salvo quanto previsto dal presente Accordo, non aumenteranno il capitale sociale della Società, né modificheranno il suo statuto;
- (c) non distribuiranno compensi straordinari e non provvederanno ad aumentare, in qualsiasi modo, i corrispettivi (stipendi, salari, bonus o altri emolumenti) relativi a qualsiasi amministratore o dipendente;
- (d) non assumeranno né aumenteranno il numero dei dipendenti, dei dirigenti e dei quadri; non modificheranno l'adozione o la modifica di alcun accordo collettivo aziendale, piano di incentivazione o piano pensionistico;
- (e) si asterranno dall'assumere obblighi di qualsiasi natura per importi unitari superiori a euro 100.000,00;
- (f) non costituiranno vincoli o gravami sui beni sociali e/o sulle quote o sulle azioni che la Società medesima detiene;
- (g) ad eccezione delle operazioni previste dal presente Accordo, non acquisteranno né alieneranno alcun bene o partecipazione sociale il cui valore di libro sia superiore a euro 100.000,00;
- (h) non effettueranno spese ed investimenti o alienazioni di beni per importi unitari superiori ad euro 100.000,00;
- (i) non delibereranno alcuna operazione di fusione o scissione o operazioni sul capitale o altre operazioni societarie straordinarie;
- (j) fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, non concederanno a terzi prestiti né accetteranno finanziamenti se non nei limiti strettamente necessari a soddisfare le esigenze di circolante e comunque in modo conforme alla loro documentabile prassi passata;
- (k) fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, non concederanno garanzie reali o personali;
- (l) non modificheranno i metodi e le procedure contabili o i sistemi di revisione;
- (m) si asterranno dal transigere pretese o reclami da parte di terzi di valore superiore a euro 100.000,00 e si asterranno dal rinunciare a qualsiasi richiesta o diritto di valore superiore a euro 100.000,00;
- (n) ottempereranno puntualmente ai loro impegni previsti nei contratti finanziari stipulati;
- (o) non modificheranno i termini di pagamento pattuiti o praticati con fornitori o clienti;
- (p) fatta eccezione per quanto previsto dal presente Accordo, non concluderanno contratti con parti correlate;

- (q) manterranno in essere almeno le polizze assicurative in vigore alla data del 31 dicembre 2016, corrispondendo entro i termini i relativi premi;
- (r) non assumeranno impegni a compiere alcuno degli atti e delle attività previste in precedenza.

8.1.2 Qualora, durante il Periodo Interinale, la società intendesse compiere operazioni che richiedano il consenso scritto di IREN Ambiente ai sensi del precedente paragrafo, Amiu o il Comune ne daranno comunicazione ai IREN Ambiente, indicando ogni ragionevole dettaglio relativo a dette operazioni, e tali operazioni si intenderanno autorizzate da IREN Ambiente qualora quest'ultima non comunichi, a pena di decadenza entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte di Amiu o del Comune, ovvero nel minor termine richiesto dall'urgenza dell'atto o dell'operazione (indicato nella richiesta) il proprio dissenso all'effettuazione di dette operazioni.

8.1.3 Sono fatti salvi gli atti già deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Amiu alla data del presente Accordo.

8.2 **Informativa di IREN Ambiente**

Nel Periodo Interinale, il Comune farà in modo che Amiu tenga prontamente informata IREN Ambiente rispetto ad ogni Passività, e/o ad ogni MAC o, in ogni caso, ad ogni evento o circostanza idoneo a impattare, in modo significativo, sul *business*, sulla situazione economico, patrimoniale, contabile, finanziaria e/o amministrativa delle Società o sul compimento dell'Operazione.

8.3 **Partecipazione di Amiu in Sviluppo Genova S.p.A.**

Nel Periodo Interinale, Amiu avrà facoltà di trasferire al Comune, ovvero ad altro soggetto indicato dal Comune, l'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Sviluppo Genova S.p.A., per un valore o ad un prezzo almeno pari al valore nominale di detta partecipazione.

9. **PRIMA ESECUZIONE**

9.1 **Luogo, Data e Ora della Prima Esecuzione**

La Prima Esecuzione avrà luogo nel luogo indicato dal Comune ad IREN Ambiente con un preavviso di tre (3) Giorni Lavorativi, alla presenza di un notaio individuato d'intesa tra le Parti, alle ore 10,00 della Data della Prima Esecuzione, ovvero, per quanto concerne le attività di cui al successivo paragrafo 9.2.5, ove necessarie, nel primo Giorno Lavorativo utile successivo all'iscrizione degli amministratori e dei sindaci, nominati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 9.2.4., nel registro delle imprese.

9.2 Adempimenti delle Parti

Fermo restando ogni altro adempimento richiesto da altre disposizioni di questo Contratto, alla Prima Esecuzione le Parti si conformeranno, per quanto di rispettiva competenza, e faranno in modo che Amiu si conformi, alle seguenti disposizioni.

9.2.1 *Assemblea Straordinaria di Amiu*

- (a) Il Comune farà in modo che si tenga l'assemblea straordinaria di Amiu per deliberare (i) l'annullamento di tutte le azioni residue di Amiu con conseguente e successiva emissione di nuove azioni, dematerializzate e prive di valore nominale, attribuite interamente al Comune, (ii) l'annullamento delle azioni proprie detenute da Amiu con la conseguente riduzione del capitale sociale, (iii) l'Aumento di Capitale e (iv) l'adozione del Nuovo Statuto e voterà a favore di tali delibere.

9.2.2 *Conferimento 1*

- (a) IREN Ambiente sottoscriverà l'Aumento di Capitale in misura pari al Conferimento 1 e verserà integralmente nelle casse di Amiu, in fondi immediatamente disponibili, le somme dovute per effetto di tale sottoscrizione.
- (b) Il Comune farà in modo che Amiu iscriva contestualmente nel proprio libro soci IREN Ambiente quale titolare delle azioni rivenienti dalla sottoscrizione e versamento alla precedente lettera (a) di questo paragrafo.

9.2.3 *Patto Parasociale*

- (a) Il Comune e IREN Ambiente sottoscriveranno il Patto Parasociale.

9.2.4 *Assemblea ordinaria di Amiu*

- (a) Il Comune farà sì che siano consegnate ad Amiu le dimissioni scritte di tutti gli amministratori e, previo loro consenso, dei sindaci di Amiu con decorrenza dalla Data di Prima Esecuzione, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 6.1.3 (iv).
- (b) le Parti faranno in modo che sia tenuta l'assemblea ordinaria di Amiu, eventualmente anche in forma totalitaria, ove necessario, ovvero previa rinuncia da parte di IREN Ambiente ai termini di convocazione previsti dalla legge e dal Nuovo Statuto, la quale (i) nominerà un nuovo consiglio di amministrazione secondo la specifica disciplina prevista dal Nuovo Statuto; (ii) nominerà un nuovo collegio sindacale composto da tre (3) membri effettivi e due (2) membri supplenti secondo la specifica disciplina prevista dal Nuovo Statuto; (iii) autorizzerà il Consiglio di Amministrazione a conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato le deleghe previste dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto; (iv) approverà gli indirizzi strategici del Piano Industriale.

9.2.5 *Consiglio di Amministrazione di Amiu*

- (a) le Parti faranno in modo che sia tenuto il consiglio di amministrazione di Amiu, il quale, senza pregiudizio per le disposizioni del Patto Parasociale e del Nuovo Statuto e previa accettazione della carica da parte degli amministratori: (1) attribuisca, previa delibera dell'Assemblea (i) ad un amministratore designato da IREN Ambiente, il quale assumerà la carica di Amministratore Delegato, le deleghe dell'Amministratore Delegato previste dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto, e (ii) al Presidente del consiglio di amministrazione di Amiu designato dal Comune, le deleghe del Presidente previste dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto e (2) approvi il Piano Industriale sulla base degli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea.

9.2.6 *Ulteriori adempimenti*

Le Parti faranno tutto quant'altro necessario e utile per altrimenti adempiere a quanto previsto da questo Accordo, dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto.

9.3 **Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Prima Esecuzione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli adempimenti, le operazioni e le attività che costituiscono la Prima Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà (anche per quanto riguarda i soggetti obbligati agli stessi), devono essere considerati, ai fini della Prima Esecuzione, come un atto unico ed inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti), a richiesta della Parte che abbia interesse al compimento del singolo atto, adempimento, operazione o attività, in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, la Prima Esecuzione non potrà ritenersi effettuata.

9.4 **Sopravvivenza**

Questo Accordo rimarrà in vigore anche successivamente alla Prima Esecuzione ed alla stipulazione del Patto Parasociale, in conformità ai termini qui previsti, senza necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione di quelli che, tra gli obblighi derivanti dallo stesso Accordo, debbano essere eseguiti dopo, o anche dopo, la Prima Esecuzione. Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previste in questo Accordo dovrà essere inteso come esecutivo dello stesso e non costituirà, né non potrà essere in alcun modo inteso e/o interpretato, quale novazione rispetto a quanto contemplato nell'Accordo, salvo diversa specifica ed espressa previsione scritta.

10. **SECONDA ESECUZIONE**

10.1 **Luogo, Data e ora della Seconda Esecuzione**

La Seconda Esecuzione avrà luogo nel luogo indicato dal Comune ad IREN Ambiente con un preavviso di tre (3) Giorni Lavorativi, alla presenza di un notaio individuato d'intesa tra le Parti, alle ore 10,00 della Data della Seconda Esecuzione.

10.2 **Adempimenti delle Parti**

Fermo restando ogni altro adempimento richiesto da altre disposizioni di questo Contratto, alla Seconda Esecuzione le Parti si conformeranno e, per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che Amiu si conformi, alle seguenti disposizioni.

10.2.1 *Conferimento 2*

- (a) IREN Ambiente sottoscriverà l'Aumento di Capitale in misura pari al Conferimento 2 e verserà integralmente nelle casse di Amiu, in fondi immediatamente disponibili, la parte in denaro del Conferimento 2 dovuta per effetto di tale sottoscrizione. Nel caso in cui il Conferimento 2 avvenga in tutto o in parte in natura, le Parti attiveranno la procedura di cui al successivo paragrafo 12.1(c) e IREN Ambiente presenterà la relazione di cui all'art. 2343 del Codice Civile e procederà a sottoscrivere l'atto di conferimento nelle forme e con le modalità previste per legge.
- (b) Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che Amiu iscriva nel proprio libro soci IREN Ambiente quale titolare delle azioni rivenienti dalla sottoscrizione e versamento alla precedente lettera (a) di questo paragrafo.

10.2.2 *Assemblea ordinaria di Amiu*

- (a) Le Parti faranno in modo che sia tenuta l'assemblea ordinaria di Amiu, la quale nominerà un nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Nuovo Statuto.

10.2.3 *Ulteriori adempimenti*

Le Parti faranno tutto quant'altro necessario e utile per altrimenti adempiere a quanto previsto da questo Accordo, dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto.

10.2.4 *Facoltà di astensione di IREN Ambiente*

IREN Ambiente, anche ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile, avrà facoltà di astenersi dall'effettuare il Conferimento 2, sussistendo un grave inadempimento da parte del Comune ai sensi del paragrafo 16(f)(ii).

10.3 **Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Seconda Esecuzione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli adempimenti, le operazioni e le attività che costituiscono la Seconda Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà (anche per quanto riguarda i soggetti obbligati agli stessi), devono essere considerati, ai fini della Seconda Esecuzione, come un atto unico ed inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti), a richiesta della Parte che abbia interesse al compimento del singolo atto, adempimento, operazione o attività, in caso di mancanza o

imperfezione anche di uno solo di essi, la Seconda Esecuzione non potrà ritenersi effettuata.

10.4 Sopravvivenza

Questo Accordo rimarrà in vigore anche successivamente alla Seconda Esecuzione, in conformità ai termini qui previsti, senza necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione di quelli che, tra gli obblighi derivanti dallo stesso Accordo, debbano essere eseguiti dopo, o anche dopo, la Seconda Esecuzione. Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previste in questo Accordo dovrà essere inteso come esecutivo dello stesso e non costituirà, né non potrà essere in alcun modo inteso e/o interpretato, quale novazione rispetto a quanto contemplato nell'Accordo, salvo diversa specifica ed espressa previsione scritta.

11. CONDIZIONI SOSPENSIVE 2

- 11.1 Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, l'obbligo di IREN Ambiente di dare corso alla Seconda Esecuzione è subordinato al verificarsi di tutte le Condizioni Sospensive 2 IREN, salvo diverso accordo delle Parti, fermo restando la necessità che in capo a IREN sussistano i requisiti previsti dalla Condizione Sospensiva 2 Comune.
- 11.2 Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, nel caso in cui anche una sola delle Condizioni Sospensive 2 IREN non si siano verificate entro il 30 giugno 2018, ovvero entro la successiva data concordata tra le Parti, (i) non sussisterà più alcun obbligo di IREN Ambiente, in base a quanto previsto dall'Accordo, di porre in essere le attività di propria competenza che costituiscono la Seconda Esecuzione e, in particolare di effettuare il Conferimento 2, con la conseguenza che il presente Accordo si intenderà definitivamente inefficace e risolto di diritto e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dallo stesso, fatta eccezione per le previsioni del presente paragrafo, nonché per quelle di cui agli Articoli 3, 13, 15, 16, 17 e 18, e per quelle previste dai paragrafi 14.1 e 14.2, che rimarranno in vigore anche successivamente alla risoluzione del presente Accordo.
- 11.3 Le Parti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere, o a fare in modo che siano poste in essere, tutti gli atti e le attività necessarie o anche utili ai fini dell'avveramento delle Condizioni Sospensive 2 IREN entro il termine di cui al precedente paragrafo 11.2 ed a collaborare tra loro a tal fine.
- 11.4 Resta inteso che il Comune comunicherà tempestivamente ad IREN Ambiente, nelle forme previste dall'Accordo, l'avveramento di ciascuna delle Condizioni Sospensive 2 IREN, nonché, qualora si verifichi, la Data di Avveramento 2, mentre IREN Ambiente comunicherà tempestivamente al Comune, nelle forme previste dall'Accordo, l'avveramento della Condizione Sospensiva 2 Comune alla Data di Avveramento 2.
- 11.5 Le Parti danno atto e convengono che (i) le Condizioni Sospensive 2 IREN sono

previste nell'esclusivo interesse di IREN, la quale avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare all'avveramento di tutte e/o di ciascuna di esse, comunicando la propria decisione al Comune nelle forme previste dall'Accordo, e (ii) la Condizione Sospensiva 2 Comune è prevista nell'esclusivo interesse del Comune, il quale avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare all'avveramento della stessa, comunicando la propria decisione ad IREN Ambiente nelle forme previste dall'Accordo.

12. DETERMINAZIONE DEI BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO 2

12.1 A partire dalla Data di Avveramento 2 ovvero della data in cui IREN Ambiente avrà eventualmente comunicato al Comune la rinuncia a tutte le, o ad alcune delle, Condizioni Sospensive 2 (ma non prima di tali date), le Parti convengono e danno atto che decorrerà il periodo di tempo per effettuare il Conferimento 2, in base alle condizioni ed ai termini, nonché secondo le modalità che seguono:

- (a) IREN Ambiente comunicherà al Comune se intende effettuare il Conferimento 2 in denaro o – in tutto o in parte – in natura e, in quest'ultimo caso, dettagliando analiticamente i beni oggetto del Conferimento 2;
- (b) nel caso in cui il Conferimento 2 sia interamente in denaro, le Parti potranno procedere, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere le attività che costituiscono la (e gli adempimenti funzionali alla) Seconda Esecuzione secondo quanto previsto dal precedente Articolo 10;
- (c) nel caso in cui il Conferimento 2 sia in tutto o in parte in natura, il Comune, nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di IREN Ambiente di cui al precedente punto (a) valuterà se i beni oggetto del Conferimento 2 indicati da IREN Ambiente sono conformi all'Avviso e funzionali all'attuazione del Piano Industriale o meno;
- (d) nel caso in cui il Comune ritenga i beni in natura oggetto del Conferimento 2 indicati da IREN Ambiente conformi all'Avviso e funzionali all'attuazione del Piano Industriale, ne darà comunicazione ad IREN Ambiente in modo che le Parti possano procedere, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere le attività che costituiscono la (e gli adempimenti, ivi incluso quanto previsto dall'art. 2343 Codice Civile, funzionali alla) Seconda Esecuzione secondo quanto previsto dal precedente Articolo 10;
- (e) nel caso in cui il Comune ritenga i beni in natura oggetto del Conferimento 2 indicati da IREN Ambiente non conformi all'Avviso e non funzionali all'attuazione del Piano Industriale, ne darà comunicazione ad IREN Ambiente, specificando le motivazioni alla base di tale valutazione di non conformità, e in tal caso:
 - (i) il Comune e IREN Ambiente si incontreranno – nel corso di un periodo massimo di dieci (10) Giorni Lavorativi – per valutare congiuntamente e individuare quali beni in natura possano formare

oggetto del Conferimento 2, fermo restando che tali beni dovranno essere conformi a quanto indicato nell'Avviso e funzionali all'attuazione del Piano Industriale;

- (ii) in caso di mancato accordo, il Comune, previo consenso di IREN Ambiente che non potrà essere irragionevolmente negato, nominerà entro dieci (10) Giorni Lavorativi un esperto, persona fisica o giuridica, nella valutazione di aziende (l'“Esperto”), incaricandolo di valutare la conformità all'Avviso dei beni indicati da IREN Ambiente e la loro funzionalità all'attuazione del Piano Industriale;
- (iii) in questo caso, le Parti si atterrano alle determinazioni scritte dell'Esperto (che dovranno essere rese nel termine di dieci (10) Giorni Lavorativi dalla nomina) come se fossero espressione della propria volontà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, con la conseguenza che le conclusioni a cui l'Esperto perverrà saranno impugnabili esclusivamente per i casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione del mandato ricevuto e determineranno la conferibilità o meno dei beni cui IREN Ambiente ha proposto il conferimento;
- (iv) nel caso il cui l'Esperto concluda per la non conferibilità dei beni indicati da IREN Ambiente (ritenendoli non conformi all'Avviso e/o non funzionali all'attuazione del Piano Industriale) le Parti convengono che il Conferimento 2 sarà effettuato in denaro da IREN Ambiente.

13. CREDITO AMIU

- 13.1 Il Comune dichiara e riconosce che il Credito Amiu di cui al documento qui allegato sub 2.41 corrisponde agli Oneri GPO come congruiti con atto della Città Metropolitana n. 669/2017 datato 22/3/2017 e agli extra costi di trasporto e smaltimento riferiti agli anni 2015-2016 – 2017 per “l'emergenza Scarpino”. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. [] avente ad oggetto “Approvazione del Piano Finanziario Tari 2017” si è riconosciuta la tariffabilità degli Oneri GPO e degli extra costi di trasporto e smaltimento sopra indicati, che quindi costituiscono tutti componenti effettive del corrispettivo Amiu a carico della tariffa.
- 13.2 Il Comune dichiara e garantisce che il Credito Amiu è certo e liquido costituirà componente del corrispettivo dovuto ad Amiu e sarà esigibile *pro rata temporis* secondo il Piano di Rientro.
- 13.3 Il Comune sui predetti assunti, si impegna, dietro richiesta di Amiu a confermare per tutta la durata del Piano di Rientro la dichiarazione di cui al paragrafo 13.2 e dichiara inoltre che tale componente del corrispettivo troverà copertura mediante tariffa nell'anno di riferimento del Piano di Rientro e pertanto, avrà rappresentazione contabile nel bilancio dell'Ente, per il principio di competenza finanziaria, nell'esercizio in cui l'esigibilità giungerà a maturazione.
- 13.4 Tenuto conto che l'impegno di IREN Ambiente ad effettuare la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale Versamento Proroga e la concessione del Finanziamento Iren, è stato assunto sul presupposto essenziale del puntuale ed integrale adempimento, da parte del Comune, del Piano di Rientro, il Comune si impegna irrevocabilmente anche nei confronti di IREN Ambiente ad adempiere tempestivamente ed integralmente allo stesso Piano di Rientro ed, a tal fine:
- (a) le Parti, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a comunicare ad Amiu il Piano di Rientro, così che la stessa possa prenderne atto, anche ai fini degli incombeni di cui alla successiva lettera (b), e si impegnano a fare in modo che Amiu lo approvi;
 - (b) le Parti danno atto e riconoscono (nonché, per quanto in proprio potere si impegnano a fare in modo) che, per tutta la durata del Piano di Rientro, Amiu predisporrà la proposta annuale del piano finanziario ai fini della predisposizione della TARI, ai sensi di quanto previsto in materia dalla l. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999, ovvero dalla normativa *pro tempore* vigente (il “Piano TARI”), per l'approvazione da parte dei competenti organi del Comune della TARI relativa a ciascuna annualità, in modo che la tariffa comprenda – oltre ai costi di gestione del servizio relativi a predetta annualità – anche la corrispondente rata (anno per anno) di rimborso (comprensiva di capitale ed interessi, secondo quanto previsto dall'allegato 2.41) del Credito Amiu già esigibile o divenuta esigibile in base a quanto previsto dal Piano di Rientro;
 - (c) il Comune pagherà ad Amiu la rata annuale di rimborso (comprensiva di capitale ed interessi, secondo quanto previsto dall'allegato 2.41) del Credito

Amiu prevista dal corrispondente Piano TARI, a titolo di corrispettivo in base a quanto previsto nel Contratto di Servizio o nell'Addendum, ovvero

- (d) qualora non fosse possibile adempiere, in tutto o in parte, agli impegni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente Articolo, farà in modo che la differenza tra quanto previsto dal Piano di Rientro e quanto pagato ad Amiu anno per anno sia (i) oggetto di compensazione, in tutto o in parte, con crediti liquidi, certi ed esigibili del Comune nei confronti di Amiu, ovvero (anche cumulativamente), (ii) oggetto di versamento a patrimonio di Amiu, con imputazione ad apposita riserva, ovvero (c) pagato alla scadenza del Piano di Rientro, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 16 in materia di Diritto di Vendita di IREN Ambiente.

- 13.5 Il Credito Amiu non potrà, in ogni caso, eccedere euro 180 Mln. Qualora il Credito Amiu raggiunga detta soglia, la tariffa dovrà: (i) prevedere l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio (ai sensi di quanto previsto in materia dalla l. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999, ovvero dalla normativa *pro tempore* vigente), così da evitare un ulteriore incremento del Credito Amiu, e (ii) prevedere l'integrale rimborso del Credito Amiu entro il termine della Proroga.

14. LIVELLI OCCUPAZIONALI E IDENTITÀ DI AMIU. PIANO INDUSTRIALE

14.1 Livelli occupazionali

14.1.1 Livelli occupazionali

Le Parti danno atto che l'Operazione non comporta alcuna modifica degli attuali livelli occupazionali, dei CCNL applicati da Amiu e dalle società partecipate (CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, CCNL dei Lavoratori dei Porti, CCNL Industria Chimica) e delle posizioni giuridiche ed economiche derivanti dai CCNL medesimi, nonché dagli accordi aziendali vigenti.

14.1.2 Miglioramento organizzativo

Le Parti convengono che Amiu ricercherà ed attuerà, in coerenza con e in funzione degli obiettivi definiti dal Piano Industriale, soluzioni di miglioramento organizzativo.

14.1.3 Stabilizzazione

Le Parti convengono che, all'esito dell'Operazione, Amiu procederà alla progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari come elencati *sub* Allegato 14.1.3, entro tre mesi dalla Data della Prima Esecuzione.

14.2 Identità di Amiu

14.2.1 L'Operazione dovrà assicurare la conservazione dell'identità aziendale di Amiu quale soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Comune. A tal fine:

- (a) le Parti si impegnano a mantenere la sede legale e operativa della Società nel territorio del Comune;
- (b) IREN Ambiente si impegna, assumendo tale obbligo anche per il fatto di IREN e delle società del Gruppo IREN, a far sì che Amiu costituisca il soggetto giuridico utilizzato dal Gruppo IREN per l'acquisizione dell'affidamento, prima, e l'erogazione, poi, del servizio di gestione dei rifiuti in qualsiasi territorio della Regione Liguria in cui tale servizio non sia già assentito ad una società del Gruppo IREN ovvero per l'espletamento, direttamente o tramite società controllata da Amiu, di attività analoghe a quelle già esercitate da Amiu o da società controllate da Amiu alla data del presente Accordo.

14.2.2 È fatta salva la necessità di procedere alla centralizzazione delle funzioni di staff, al fine di assicurare una migliore valorizzazione delle stesse e dei soggetti alle stesse preposte, in coerenza

- (a) con il modello organizzativo del Gruppo IREN (anche avuto riguardo per i modelli dei contratti di servizio *intercompany* oggi in essere tra le società del Gruppo IREN, i quali dovranno essere applicati anche con riguardo ad Amiu) e
- (b) con le esigenze di ottimale utilizzo delle competenze e delle risorse umane esistenti nel Gruppo IREN e già presenti in Amiu.

14.2.3 Resta in ogni caso inteso che eventuali modifiche dell'attuale sede di lavoro dovranno essere convenute su base volontaria.

14.3 Piano Industriale. Investimenti Prioritari.

14.3.1 Le Parti danno atto che:

- (a) il Piano Industriale allegato al Patto Parasociale mira ai seguenti obiettivi principali:
 - (i) potenziamento della raccolta differenziata secondo le modalità indicate nel Piano Industriale;
 - (ii) realizzazione del polo impiantistico per la gestione e valorizzazione della materia;
 - (iii) messa in sicurezza e ripristino ambientale di sito di Scarpino;
 - (iv) acquisizioni di servizi ambientali su scala regionale;

- (v) avvio di un piano di R&D a supporto delle azioni di sviluppo di Amiu,
e
- (b) il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale comporta un investimento complessivo di circa 115 Mln in impiantistica primaria oltre ad interventi di manutenzione straordinaria per circa 38 Mln in 10 anni;
- (c) l'*Addendum* avrà come obiettivo quello di rendere sostenibile, sotto l'aspetto economico e finanziario, la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale, con riferimento alle attività previste dal Contratto di Servizio;
- (d) la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale, non afferenti alle attività previste dal Contratto di Servizio, dipenderà dalle necessarie autorizzazioni e/o approvazioni da parte di soggetti terzi. Esse Parti, pertanto, faranno tutto quanto in loro potere al fine di conseguire detti obiettivi.

14.3.2 Le Parti convengono di considerare, nell'ambito del Piano Industriale, come "Investimenti Prioritari" quelli relativi all'impiantistica primaria indicati nell'Allegato 3d "Scenario Impianti" dell'Avviso e, precisamente: (i) impianto di smaltimento di Scarpino 3; (ii) impianto di Trattamento Meccanico Biologico ("Impianto TMB") e (iii) impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti organici ("Biodigestore"). L'ammontare complessivo ed indicativo degli Investimenti Prioritari è pari, secondo quanto previsto nell'allegato 3d "Scenari Impianti" dell'Avviso, a 93 Mln di Euro così distinti: (i) 13 Mln di Euro per la realizzazione di Scarpino 3, (ii) 55 Mln di Euro per la realizzazione dell'Impianto TMB e (iii) 25 Mln di Euro per la realizzazione del Biodigestore.

14.3.3 In relazione agli Investimenti Prioritari, le Parti assumono i seguenti impegni:

- (a) IREN Ambiente si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché Amiu avvii gli Investimenti Prioritari non appena siano intervenute le autorizzazioni di legge. A tal fine, IREN Ambiente farà tutto quanto in proprio potere affinché, da parte di Amiu: (i) siano predisposti tempestivamente i progetti esecutivi per la realizzazione degli Investimenti Prioritari, (ii) siano poste in essere tutte le attività di propria competenza al fine di conseguire le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione degli Investimenti Prioritari; (iii) siano proposti alle competenti autorità piani tariffari – a copertura dei costi di esercizio e di investimento relativi a detti Investimenti Prioritari – sostenibili sotto il profilo economico e finanziario per la Società e (iv) siano avviati tempestivamente i lavori autorizzati secondo previsto sub (i), (ii) e (iii);
- (b) il Comune ed IREN Ambiente coopereranno per tutte le attività di rispettiva competenza necessarie per l'attuazione del Piano Industriale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per esempio, quanto concerne l'individuazione del sito di localizzazione del Biodigestore).

14.4 **Inadempimento di IREN Ambiente. Diritto di Riacquisto del Comune**

- (a) Nel caso in cui il Comune contesti ad IREN Ambiente un grave inadempimento in merito alla realizzazione degli Investimenti Prioritari, per quanto di competenza di IREN Ambiente, ovvero, e per quanto di competenza della stessa IREN Ambiente, un grave inadempimento rispetto agli indirizzi strategici del Piano Industriale (di seguito la “Denuncia di Inadempimento”), IREN Ambiente avrà un termine di 60 (sessanta) giorni per contestare la Denuncia di Inadempimento (di seguito la “Contestazione di IREN Ambiente”). Nel caso di mancata Contestazione nel termine previsto, il Comune avrà diritto di (i) agire al fine di ottenere l’adempimento di IREN Ambiente in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell’inadempimento di IREN Ambiente, come quantificati nella Denuncia di Inadempimento; ovvero alternativamente (ii) di riacquistare (e IREN Ambiente avrà il dovere di vendere al Comune) l’intera partecipazione in Amiu detenuta da IREN Ambiente a quella data (la “Partecipazione IREN Ambiente” e il “Diritto di Riacquisto”), al Prezzo di Riacquisto 1 (come di seguito definito), nei termini e con le modalità, di cui al successivo punto (c).
- (b) In caso di tempestiva presentazione della Contestazione da parte di IREN Ambiente, la relativa controversia (la “Controversia”) sarà risolta con le modalità infra descritte:
- (i) la risoluzione della Controversia sarà demandata ai legali rappresentanti delle Parti (o a soggetti dai medesimi appositamente autorizzati), che si riuniranno e decideranno, impegnandosi a ricercare, per quanto possibile, una mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di riconsiderazione degli interessi delle medesime e di Amiu, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente;
 - (ii) in pendenza delle procedure di consultazione previste al punto (i), le Parti convengono che gli organi societari di AMIU si asterranno dal compiere gli atti la cui adozione forma oggetto di Controversia, impegnandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 Codice Civile, a fare sì che l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione di AMIU recepiscano le decisioni assunte in esito alle procedure previste dal presente articolo;
 - (iii) qualora i legali rappresentanti delle Parti non raggiungano alcun accordo nel termine di 20 (venti) giorni dalla riunione di cui al punto (i) che precede, ciascuna delle Parti potrà formalizzare la mancata composizione della Controversia e avviare la procedura arbitrale di cui al punto (iv) che segue, mediante notifica all’altra Parte della nomina del proprio arbitro con le modalità previste dall’art. 810 c.p.c., indicando quali questioni da sottoporre a decisione le medesime questioni oggetto della Controversia, nonché la quantificazione del danno, diretto ed indiretto, subito dal Comune;
 - (iv) il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato

da ciascuna Parte ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dagli arbitri già designati, il tutto secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 810 c.p.c., Gli arbitri procederanno in via rituale secondo le norme dell'art. 806 ss. del c.p.c. e decideranno secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; al Collegio Arbitrale è fatto espresso divieto di statuire secondo equità, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La sede dell'arbitrato sarà Genova. Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza. In caso di annullamento del lodo per i motivi di cui all'articolo 829, comma primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), e commi terzo, quarto o quinto, del Codice di Procedura Civile, le Parti attribuiscono sin d'ora alla Corte d'Appello di Genova il potere di decidere in via esclusiva la controversia nel merito, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito;

- (v) nel caso in cui, decorsi trenta giorni dall'intervenuta esecutività del lodo arbitrale emesso in esito al procedimento di cui al punto (iv) che precede, avente ad oggetto la sussistenza dell'inadempimento di IREN Ambiente oggetto della Denuncia di Inadempimento del Comune, IREN Ambiente non abbia integralmente adempiuto a quanto statuito in detto lodo, il Comune avrà facoltà, alternativamente: di (a) agire al fine di ottenere l'adempimento di IREN Ambiente in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell'inadempimento di IREN Ambiente, come quantificati nel lodo; (b) esercitare il Diritto di Riacquisto dell'intera partecipazione al capitale sociale di AMIU di proprietà di IREN Ambiente.
- (c) Il Diritto di Riacquisto dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta a IREN Ambiente (di seguito la "Comunicazione del Comune") da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui lo stesso Diritto di Riacquisto può essere esercitato in base a quanto previsto alle precedenti lettere (a) e (b) punto (v) di questo paragrafo. Entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data della Comunicazione del Comune le Parti avranno l'obbligo di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente ad un prezzo (il "Prezzo di Riacquisto 1") pari:
 - (i) nell'ipotesi di cui alla lettera 14.4(a) che precede, alla differenza tra il valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito dal Comune, come quantificato nella Denuncia di Inadempimento;
 - (ii) nell'ipotesi di cui alla lettera 14.4(b) che precede, alla differenza tra il

valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito dal Comune, come determinato dal lodo emesso in esito al procedimento di cui alla lettera 14.4(b) (iv).

- (d) Contestualmente al trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente, e quale condizione di efficacia dello stesso, il Comune dovrà assumere, anche ai sensi di cui all'art. 1381 Codice Civile l'impegno a far sì che Amiu rimborsi il Finanziamento Iren e comunque tutti gli importi da essa dovuti ad IREN Ambiente, a IREN o ad altra società del Gruppo IREN, non appena divenuti esigibili.

15. FABBISOGNO FINANZIARIO DI AMIU. FINANZIAMENTO COMUNE E FINANZIAMENTO IREN

- 15.1 Le Parti riconoscono e danno atto che il fabbisogno finanziario di Amiu sino alla Data della Seconda Esecuzione, per l'attuazione del Piano Industriale, è superiore all'importo totale delle risorse rinvenienti dal Conferimento 1, dal Conferimento 2 (ove quest'ultimo fosse sottoscritto e liberato in denaro) e dal Versamento Proroga e verrà soddisfatto anche con le modalità di cui ai successivi paragrafi del presente Articolo.
- 15.2 Tenuto conto di quanto sopra, IREN Ambiente si impegna a concedere ad Amiu il Finanziamento Iren secondo i termini e le condizioni di cui al *term sheet* qui allegato sub 15.2, impegnandosi ad erogare, a tale titolo, in una o più *tranches* l'importo di euro 25 Mln, secondo quanto previsto dal Finanziamento Iren. Resta inteso che il debito residuo del Finanziamento Iren diverrà esigibile secondo quanto previsto dal paragrafo 14.4 che precede e dal successivo Articolo 16.
- 15.3 Il Comune, per l'anno 2017, si impegna a concedere ad AMIU un'anticipazione di cassa nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sino ad un massimo di euro 25 Mln,.
- 15.4 Le Parti riconoscono e danno atto che Amiu potrà cedere, in tutto o in parte il Credito Amiu e, in ogni caso, ogni altro credito ad essa dovuto, o che le sarà dovuto o che le dovrà essere pagato in conformità del Contratto di Servizio o dell'*Addendum*, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, nel rispetto delle norme in materia di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

16. DIRITTO DI VENDITA IREN AMBIENTE

- (a) Nel caso in cui il Comune si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni aventi titolo nel presente Accordo, IREN Ambiente (fermo restando il diritto di non procedere ad effettuare il Conferimento 2 nel caso in cui non si sia avverata una qualsiasi tra le Condizioni Sospensive 2 IREN) avrà facoltà di comunicare il verificarsi di tali circostanze al Comune (la "Denuncia di IREN Ambiente"), e il Comune avrà un termine di 60 (sessanta) giorni per rispondere alla Denuncia di IREN Ambiente (di seguito la "Contestazione del Comune").

Nel caso di mancata Contestazione del Comune nel termine previsto, IREN Ambiente avrà diritto alternativamente, di (i) agire al fine di ottenere l'adempimento del Comune in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell'inadempimento del Comune, come quantificati nella Denuncia di Inadempimento; (ii) di vendere al Comune, e il Comune avrà il dovere di acquistare da IREN Ambiente, l'intera Partecipazione IREN Ambiente (il "Diritto di Vendita") al Prezzo di Riacquisto 2 (come di seguito definito), nei termini e con le modalità, di cui al successivo punto (c).

- (b) In caso di tempestiva presentazione della Contestazione da parte del Comune, la relativa controversia sarà risolta, *mutatis mutandis*, con le medesime modalità previste all'art. 14.4(b), fatto salvo quanto previsto a successivo punto (c).
- (c) Nel caso in cui, decorsi trenta giorni dall'intervenuta esecutività del lodo arbitrale emesso in esito al procedimento di cui al punto 14.4(b)(iv) che precede avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del grave inadempimento del Comune oggetto della Denuncia di Inadempimento di IREN Ambiente, il Comune non abbia integralmente adempiuto a quanto statuito in detto lodo, IREN Ambiente avrà facoltà, alternativamente: di (i) agire al fine di ottenere l'adempimento del Comune in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell'inadempimento del Comune, come quantificati nel lodo; (ii) esercitare il Diritto di Vendita dell'intera partecipazione al capitale sociale di Amiu di proprietà di IREN Ambiente.
- (d) Il Diritto di Vendita dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta al Comune (di seguito la "Comunicazione di IREN Ambiente") da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui lo stesso Diritto di Vendita può essere esercitato in base a quanto previsto alle precedenti lettera (a) e (b). Entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data della Comunicazione di IREN Ambiente le Parti avranno l'obbligo di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente ad un prezzo (il "Prezzo di Riacquisto 2") pari:
 - (i) nell'ipotesi di cui alla lettera 16(a) che precede, alla somma tra il valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito da IREN Ambiente, come quantificato nella Denuncia di Inadempimento;
 - (ii) nell'ipotesi di cui alla lettera 16(b) che precede, alla somma tra il valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito da IREN Ambiente, come determinato dal lodo emesso in esito al procedimento di cui all'art. 14.4(b)(iv).
- (e) Contestualmente al trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente, il

Comune dovrà assumere, anche ai sensi di cui all'art. 1381 Codice Civile l'impegno a far sì che Amiu rimborsi immediatamente il debito residuo relativo al Finanziamento Iren e rimborsi comunque tutti gli importi da essa dovuti ad IREN Ambiente, ad IREN e alle altre società del Gruppo IREN. alle rispettive scadenze e quindi non appena divenuti esigibili.

- (f) Costituiscono grave inadempimento del Comune, ai sensi del presente articolo, tra l'altro: (i) il mancato pagamento anche di una rata del Piano di Rientro, ovvero (ii) l'omessa determinazione della TARI 2018, in coerenza con quanto previsto all'Articolo 2.54.

17. ALTRE PATTUZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

17.1 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti del presente Accordo.

17.2 Divieto di Cessione

Ad eccezione di quanto diversamente disposto da specifiche pattuizioni del presente Accordo, nessuna delle Parti potrà cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

17.3 Comunicazioni e Notifiche

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, ovvero all'emissione dell'apposito rapporto di positiva trasmissione rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via telefax, ovvero all'emissione dell'apposita ricevuta di avvenuta consegna da parte del sistema informatico se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché, sia indirizzata come segue:

- (i) se al Comune di Genova, allo stesso presso:
il Direttore della Direzione Partecipate del Comune di Genova
Palazzo Tursi – Via Garibaldi n. 9
16124 Genova
Telefax: [•]
Email: [•]
PEC: [•]
- (ii) se a IREN Ambiente S.p.A., alla stessa presso:
all'Amministratore Delegato di IREN Ambiente S.p.A.
Via Nubi di Magellano n. 30
42123 Reggio Emilia
Telefax: [•]

Email: [•]

PEC: [•]

ovvero presso il diverso indirizzo di posta, posta elettronica certificata o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso o in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari ovvero arbitrari.

17.4 **Allegati**

Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.

17.5 **Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

17.6 **Rubriche**

Le rubriche dei singoli articoli e paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente Accordo e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

17.7 **Richiami**

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati di questo Accordo.

17.8 **Legge Regolatrice**

Il presente Accordo ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

17.9 **Riservatezza e Annunci**

- (a) Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Accordo e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti le medesime Parti, l'Accordo, la Società o l'Operazione.

La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Accordo o per adempiere ad obblighi di legge.

- (b) Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti ovvero dalla società di gestione del mercato regolamentato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni di IREN, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o comunicati interni o di altra natura relativamente alla sottoscrizione ed alla stipulazione del presente Accordo, alle disposizioni in esso contenute od alle operazioni in esso previste se non con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

17.10 Impegni Ulteriori

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti quegli altri atti e documenti, a compiere tutti gli ulteriori atti ed a fare comunque tutto quanto altro necessario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e l'effettuazione dell'Operazione.

17.11 Spese

Fermo restando quanto diversamente disposto in altre clausole di questo Accordo, Ciascuna delle Parti sopporterà integralmente i propri costi, oneri e spese afferenti all'Operazione ed all'esecuzione del presente Accordo, nessuno escluso, fatta eccezione per i compensi dovuti all'advisor legale del Comune di Genova, che saranno integralmente posti a carico di IREN Ambiente. IREN Ambiente potrà provvedere all'assolvimento degli stessi anche mediante accollo liberatorio.

17.12 Invalidità parziale

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute in questo Accordo risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico di questo Accordo e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

18. CONTROVERSIE

18.1 Controversie relative alle Passività

- 18.1.1 In relazione alla determinazione delle Passività, le Parti convengono che Iren Ambiente avrà facoltà di espletare una *due diligence* (la “Due Diligence”) avente ad oggetto la situazione legale, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e fiscale di Amiu.
- 18.1.2 Iren Ambiente avrà facoltà di completare le proprie richieste documentali, in funzione della Due Diligence, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Investimento.
- 18.1.3 Il Comune si obbliga a fare quanto in proprio potere affinché Amiu consegni a Iren Ambiente, ovvero ai soggetti dalla stessa incaricati per l’espletamento della Due Diligence, non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di cui al precedente paragrafo 18.1.2, la documentazione richiesta per detta Due Diligence in forma immediatamente accessibile.
- 18.1.4 Iren Ambiente avrà facoltà di comunicare al Comune la sussistenza di una Passività, con le modalità previste al paragrafo 17.3, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 18.1.3. Nel caso in cui IREN Ambiente manifestasse la necessità di esaminare documenti ulteriori rispetto a quelli già ricevuti, tale termine sarà sospeso per un numero di Giorni Lavorativi pari a quelli intercorsi tra la data della richiesta di detti documenti e quella in cui gli stessi sono stati effettivamente consegnati.
- 18.1.5 Il Comune, a fronte del ricevimento della comunicazione di una Passività, avrà facoltà di contestare la sussistenza o l’entità di detta Passività, con le modalità previste al paragrafo 17.3, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.
- 18.1.6 In caso di contestazione inerente la Passività da parte del Comune, la risoluzione della relativa controversia sarà demandata innanzitutto ai legali rappresentanti delle Parti (o a soggetti dai medesimi appositamente autorizzati), che si riuniranno e decideranno, impegnandosi a ricercare, per quanto possibile, una mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di riconsiderazione degli interessi delle medesime e di Amiu, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta della parte più diligente.

18.1.7 Qualora i legali rappresentanti delle Parti non raggiungano alcun accordo nel termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla riunione di cui al paragrafo che precede, la definizione circa la sussistenza e l'entità della Passività sarà rimessa, a cura della parte più diligente, ad un soggetto, persona fisica o giuridica, autorizzato all'esercizio dell'attività di revisore contabile, nominato di comune accordo dalle Parti ovvero, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova (di seguito, in breve, lo "Stimatore"). Le Parti si atterranno alle determinazioni scritte dello Stimatore come se fossero espressione della propria volontà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, con la conseguenza che le conclusioni alle quali lo Stimatore perverrà saranno impugnabili esclusivamente per i casi di dolo o colpa grave nell'esecuzione del mandato ricevuto e sulla base delle quali, pertanto, verrà determinata la sussistenza o l'entità della Passività. I costi di tale procedura saranno a carico delle Parti per il 50% (cinquanta per cento) ciascuna, a meno di sostanziale soccombenza di una delle Parti. Nell'espletamento dell'incarico affidatogli, lo Stimatore:

- (i) avrà le più ampie facoltà di indagine e di accesso ai documenti legali, amministrativi, contabili e fiscali di Amiu;
- (ii) terrà conto delle osservazioni, rilievi e contestazioni contenuti nelle comunicazioni delle Parti di cui ai paragrafi 18.1.4 e 18.1.5 nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione degli stessi;
- (iii) limiterà il proprio esame alle questioni controverse, facendo proprie, per il resto, le parti non contestate e le determinazioni raggiunte di comune accordo tra le Parti;
- (iv) provvederà alla consegna di una relazione alle Parti, contenente le proprie determinazioni, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico, indicando altresì la parte sostanzialmente soccombente ai fini del riparto delle spese.

18.1.8 La Passività così come determinata dallo Stimatore verrà dedotta, ove già accertata alla Data della Prima Esecuzione, dal Valore Base e dal Valore Prospettico ovvero, in caso di mancato accertamento alla Data della Prima Esecuzione, dal Valore Prospettico.

18.2 **Foro esclusivo**

Qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto, relativa e/o comunque connessa alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo è devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Genova, qualora non diversamente disciplinata dal presente Accordo di Investimento.

COMUNE DI GENOVA

(●)

IREN AMBIENTE S.P.A.

(●)

Allegato 2.3: Allegato Tecnico

1. Il presente allegato tecnico ha lo scopo di fornire le modalità di calcolo del Prezzo 1, del Versamento Proroga, del Prezzo 2 e del Sovrapprezzo dell'Aumento di Capitale data una quota N dell'Aumento di Capitale, come definiti nell'Accordo di Investimento. Si precisa che i termini indicati con la lettera maiuscola nel presente Allegato hanno il significato di cui all'Accordo.
2. L'indicazione del Valore Base di AMIU di cui al presente Allegato, come definito ai sensi dell'art. 2.55 dell'Accordo di Investimento, è vincolante fra le Parti ed è stato determinato nella somma di Euro 5,57 milioni (cinque milioni e cinquecentosettanta mila).
3. L'indicazione del Valore Prospettico di AMIU di cui al presente Allegato, come definito ai sensi dell'art. 2.56 dell'Accordo, è determinato sulla base del Piano Industriale ed è vincolante fra le Parti nei limiti e nella misura in cui la Proroga sia concessa ad AMIU secondo le medesime assunzioni del Piano Industriale, ovvero fino al 2028. Il Valore Prospettico è così determinato nella somma di Euro 17,85 milioni (diciassettemilioni e ottocentocinquantamila).
4. Le Parti prendono atto che la Proroga è un evento incerto e determina un maggior Valore Prospettico di AMIU solo nel caso in cui fossero mantenute invariate tutte le altre assunzioni del Piano Industriale.
5. Sulla base di quanto indicato ai precedenti paragrafi 2 e 3, ogni anno di Proroga del Contratto di Servizio determina, secondo le assunzioni del Piano Industriale, un incremento del Valore Base di AMIU di Euro 1,535 milioni (un milione cinquecento e trentacinquemila Euro), determinato rapportando la differenza fra il Valore Prospettico e il Valore Base agli anni di proroga (assunti pari a otto). Tale incremento è utilizzato convenzionalmente dalle Parti entro i limiti di seguito definiti per adeguare il Valore Base di AMIU e pertanto:
 - a. nel caso in cui la Proroga del Contratto di Servizio fosse inferiore rispetto a quella assunta nel Piano Industriale, il Valore Prospettico sarà conseguentemente adeguato con una riduzione di Euro 1,535 milioni per ogni anno di minore Proroga rispetto al 2028.
 - b. nel caso in cui la Proroga del Contratto di Servizio fosse di durata maggiore rispetto a quella assunta nel Piano Industriale, si procederà al ricalcolo del Valore Prospettico secondo gli stessi criteri utilizzati dall'art. 2.56 per la determinazione del Valore Prospettico, salvo che la Proroga non fosse di durata uguale o inferiore al 2032 nel qual caso IREN potrà rinunciare al ricalcolo ove accettasse

di adeguare il Valore Prospettico conseguentemente al valore di ogni anno di Proroga come sopra determinato.

Conferimento 1	AMIU Valore Base	IREN Ambiente	Quota IAM	AMIU post AUCAP
	A1	B1	C1	D1=A1+B1
Step 1 *	5,570	5,352	49%	10,922

* Il Valore Base di AMIU è di Euro 5,57 Mln.

	B1	
Prezzo 1	5,352	Prezzo 1 = B1 = A1/(1-C1) - A1

	AMIU Valore Prospettico	IREN Ambiente	Quota IAM	AMIU post AUCAP	
	A2	B2	C1	D2=A2+B2	
Step 2 **	17,850	17,150	49%	35,000	B2 = A2/(1-C1) - A2 B2 = B1 + B3

	B3	
Versamento Proroga	11,798	Versamento Proroga = B3 = B2 - B1 = B2 - Prezzo 1

** Per effetto della Proroga il Valore Prospettico è di Euro 17,85 Mln.

Conferimento 2	AMIU Valore Base	IREN Ambiente	Quota IAM	AMIU post AUCAP
	A1	E1	F1	G1 = D1+E1
Step 3 ***	5,570	7,046	69%	17,968

	E1	
Prezzo 2	7,046	Prezzo 2 = E1 = A1 / (1-F1) - (A1+B1)

*** si assume che il Conferimento 2 avvenga senza che sia intervenuta la Proroga

*** si assume che la % N massima assumibile da IREN con il Conferimento 2 sia del 69%

	AMIU Valore Base	IREN Ambiente	Quota IAM	AMIU post AUCAP	
	A2	E2	F1	G2 = CO+A1	
Step 4 ****	17,850	22,581	69%	45,301	Prezzo 2 = E2 = A2 / (1-F1) - (A2+B2) E2 = E1 + E2

	E3	
Sovraprezzo	15,534	Sovraprezzo = E3 = E2 - E1

**** si assume che il Conferimento 2 avvenga nel caso in cui sia intervenuta la Proroga

	CO	
Cash Out IREN Ambiente	39,731	CO = B1+B3 + E1+E3

	AU	
Aumento di Capitale IREN Ambiente	12,398	AU = E1 + B1

Allegato 2.41 – Piano di Rientro

1. L'esposizione creditoria di AMIU al 31/12/2016 soggetta al presente Piano di Rientro come definito all'art. 2.41 dell'Accordo⁽¹⁾ è pari a 156,643 Mln. A tale importo si aggiungono i costi di smaltimento maturandi nel corso del 2017, stimati in 28,5 Mln.
2. Il presente Piano di Rientro è predisposto a quota capitale costante con una durata di 10 anni. L'onere finanziario per il Comune è pari al [3,5]% annuo da calcolarsi esclusivamente in corrispondenza ai crediti sorti per costi effettivamente sostenuti da AMIU.
3. AMIU dovrà redigere un report dei costi effettivamente sostenuti per la chiusura di Scarpino 1 e 2, e per la gestione *post mortem*, così da determinare la quota di credito soggetta all'applicazione dell'onere finanziario a carico del Comune secondo il Piano di Rientro di seguito riportato.
4. Eventuali costi per lo smaltimento sostenuti da AMIU successivamente al 2017 saranno i) integrati al presente Piano di Rientro, ii) disciplinati secondo le medesime regole e iii) rimborsati entro il termine della Proroga (e quindi per i costi di smaltimento del 2018 in 9 anni, per i costi di smaltimento del 2019 in 8 anni e così via).
5. Le Parti si impegnano affinché AMIU ricerchi sul Mercato Finanziario eventuali condizioni più favorevoli di finanziamento e ad ottenere proposte vincolanti, sulla base delle quali dovrà essere rideterminato il tasso di interesse da applicare al Piano di Rientro.

(1) Si precisa che i termini indicati con la lettera maiuscola nel presente Allegato hanno lo stesso significato di cui all'Accordo.

Tabella: Piano di Rientro

			Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totale	
Tasso	Durata		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Oneri Finanziario			3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%		
Credito rateizzato al 31/12/2016	A, B, C, D,		156.643	140.978	125.314	109.650	93.986	78.321	62.657	46.993	31.329	15.664		
ExtraCosti 2017 (da rateizzare)	E		28.500	25.650	22.800	19.950	17.100	14.250	11.400	8.550	5.700	2.850		
Gestione chiusura	A		39.571	35.614	31.657	27.699	23.742	19.785	15.828	11.871	7.914	3.957		
Quota Capitale		10	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	3.957	39.571	
Oneri Finanziario	3,50%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata costante	3,50%	10	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758		
Gestione post mortem	B		62.342	56.108	49.874	43.640	37.405	31.171	24.937	18.703	12.468	6.234		
Quota già incassata a TARI 2016			-6.328											
Gestione post mortem netto			56.014											
di cui in 10 anni		10	49.920	44.928	39.936	34.944	29.952	24.960	19.968	14.976	9.984	4.992		
di cui in 10 anni		10	12.423	11.180	9.938	8.696	7.454	6.211	4.969	3.727	2.485	1.242		
Quota Capitale		10	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	49.920	
Quota Capitale		10	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	12.423	
Oneri Finanziario *	3,50%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Oneri Finanziario *	3,50%	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata costante	3,50%	10	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002		
Rata costante	3,50%	10	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494		
ExtraCosti 2015			28.371											
Quota già incassata a TARI 2016			(1.891)											
ExtraCosti 2015	C		26.480	23.832	21.184	18.536	15.888	13.240	10.592	7.944	5.296	2.648		
Quota Capitale		10	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648		
Oneri Finanziario *	3,50%	10	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
Rata costante	3,50%	10	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	31.578	
ExtraCosti 2016	D		28.249	25.425	22.600	19.775	16.950	14.125	11.300	8.475	5.650	2.825		
Quota Capitale		10	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825		
Oneri Finanziario	3,50%	10	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544		
Rata costante	3,50%	10	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	33.687	
ExtraCosti 2017	E		28.500	25.650	22.800	19.950	17.100	14.250	11.400	8.550	5.700	2.850		
Quota Capitale		10	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
Oneri Finanziario	3,50%	10	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449		
Rata costante	3,50%	10	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	32.989	
Quota Capitale Annuo			18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514	18.514		
Oneri Finanziario annuo			1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502		
Totale Rata (ricalcolata da IREN)			20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017	20.017		

Oneri Finanziario * = onere finanziario da calcolare sui lavori effettivamente sostenuti per il capping di S1 e S2 e sui costi di gestione post mortem effettivamente sostenuti negli esercizi precedenti

98.254

Allegato 15.2 Finanziamento IREN

Amiu S.p.A.

**Finanziamento di Euro [25] milioni finalizzato alla realizzazione degli Investimenti Prioritari
- Term Sheet preliminare -**

IREN	significa IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014
Finanziatore:	IREN Spa
Beneficiario:	AMIU S.p.a. (“AMIU”)
Investimenti Prioritari:	Gli investimenti così definiti all’art. 14.3.2. dell’Accordo di Investimento
Contratto di Servizio:	indica il Contratto di Servizio come definito all’art. 2.16 dell’Accordo di Investimento e l’Addendum.
Proroga:	indica la proroga del Contratto di Servizio ai sensi dell’art. 2.49 dell’Accordo di Investimento.
Contratto di Finanziamento:	il contratto da stipularsi tra IREN ed il Beneficiario, ai sensi del quale IREN metterà a disposizione le linee di credito da utilizzarsi in relazione alle necessità determinate dalla realizzazione degli Investimenti Prioritari
Tipologia di Finanziamento:	Il finanziamento sarà strutturato nella forma di un <i>Bridge Loan</i> con successivo rifinanziamento tramite apposito <i>Term Loan</i> al verificarsi delle condizioni sospensive ed avente scadenza entro il termine del Contratto di Servizio e concesso da IREN ai sensi del presente <i>Term Sheet</i> aventi natura di scopo in relazione alla realizzazione degli Investimenti Prioritari.
Piano Industriale:	si intende il piano economico e finanziario secondo la definizione di cui all’art. 2.43 dell’Accordo di Investimento da cui discende la capacità della Beneficiaria di rimborsare il finanziamento alla Scadenza Finale.
Condizioni Sospensive	Saranno previste condizioni sospensive al cui avveramento AMIU potrà procedere con l’utilizzo del finanziamento. Si prevedono le seguenti condizioni sospensive: i) la Proroga del Contratto di Servizio, salvo l’importo erogato in deroga a tale condizione sospensiva, ii) l’approvazione del Piano Industriale da parte degli organi deliberanti di AMIU e iii) l’assenza di una causa di grave inadempimento in capo al Comune ai sensi dell’Accordo di Investimento.

Principali caratteristiche del Finanziamento

Importo Finanziamento:	<p><i>Bridge loan</i> : fino al un massimo di Euro 8 milioni</p> <p><i>Term loan</i> : fino ad un massimo di ad Euro 25 Milioni comprensivo del rifinanziamento della linea Bridge</p>
Scopo del Finanziamento:	Supporto del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione degli Investimenti Prioritari.
Data di Stipula:	<p><i>Bridge Loan</i>: a richiesta di AMIU a decorrere dalla Data della Prima Esecuzione</p> <p><i>Term Loan</i> : a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del Bridge Loan e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni sospensive</p>
Durata e Scadenza finale	<p><i>Bridge loan</i>: durata di 18 mesi meno un giorno a decorrere dalla data di Stipula</p> <p><i>Term loan</i>: a decorrere dalla scadenza del Bridge loan e comunque non oltre il [31/12/2027], ovvero il minor termine coerente con la scadenza del Contratto di Servizio, eventualmente prorogato.</p>
Modalità di utilizzo	Entrambe le linee potranno essere utilizzate in una o più erogazione con le modalità che saranno concordate.
Rimborso del Finanziamento:	<p><i>Bridge loan</i>: rimborso bullet alla data di scadenza finale oppure, al verificarsi della condizione sospensiva, con rifinanziamento tramite <i>Term Loan</i></p> <p><i>Term loan</i>: Rimborso secondo il piano d'ammortamento che sarà stabilito dalle parti sulla base della capacità di generazione di <i>cash flow</i> del Piano Industriale del Beneficiario. Il Finanziamento deve comunque essere rimborsato entro la Scadenza Finale</p>
Rimborso Anticipato	Nel caso in cui IREN Ambiente cessi di essere socia di Amiu in conseguenza dell'esercizio del diritto di vendita previsto in caso di grave inadempimento del Comune ai propri obblighi sul Piano di Rientro il debito residuo del Finanziamento Iren diverrà immediatamente esigibile.
Tasso di interesse:	Tasso di Riferimento più il relativo Margine;
Tasso di Riferimento:	tasso Euribor 6 mesi (zero se negativo)
Margine:	<p><i>Bridge Loan</i>: [3,5]% p.a. corrispondente al tasso praticato da IREN alla data dell'Accordo di Investimento per operazioni analoghe con parti correlate alle medesime condizioni del Finanziamento. Le Parti si impegnano affinché AMIU ricerchi sul Mercato Finanziario eventuali</p>

condizioni più favorevoli di finanziamento e ad ottenere proposte di finanziamento vincolanti aventi caratteristiche analoghe al presente term sheet. Nel caso in cui il Mercato Finanziario esprima condizioni più favorevoli, IREN avrà l'obbligo di adeguare il Margine a quello più favorevole espresso dal Mercato Finanziario compatibilmente con le politiche di finanziamento infragruppo di IREN stessa.

Il margine del *Bridge loan* potrà essere negoziato anche in funzione della presenza di eventuali garanzie prestate dai soci: garanzie di tipo reale o fidejussioni bancarie di terzi e comune di gradimento da parte di Iren

Term Loan : [3,5]% p.a. corrispondente al tasso praticato da IREN alla data dell'Accordo di Investimento per operazioni analoghe con parti correlate alle medesime condizioni del Finanziamento. Le Parti si impegnano affinché AMIU ricerchi sul Mercato Finanziario eventuali condizioni più favorevoli di finanziamento e ad ottenere proposte di finanziamento vincolanti aventi caratteristiche analoghe al presente term sheet. Nel caso in cui il Mercato Finanziario esprima condizioni più favorevoli, IREN avrà l'obbligo di adeguare il Margine a quello più favorevole espresso dal Mercato Finanziario compatibilmente con le politiche di finanziamento infragruppo di IREN stessa.

Il margine del *Term loan* potrà essere negoziato anche in funzione della presenza di eventuali garanzie prestate dai soci: garanzie di tipo reale o fidejussioni bancarie di terzi e comune di gradimento da parte di Iren.

Date di Pagamento Interessi:

l'ultimo giorno di un Periodo di Interessi.

Periodo di Interessi:

[6 mesi].

Impegni e Garanzie:

Term Loan: previo consenso, se previsto, delle altre banche finanziatrici e sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente, saranno concessi dal Beneficiario ad IREN idonee garanzie reali sui nuovi beni ed impianti realizzati attraverso il Finanziamento, oltre ai seguenti a titolo indicativo e non esaustivo:

(a) preservazione status giuridico e ottenimento e mantenimento delle necessarie autorizzazioni;

(b) la Società non cesserà né apporterà cambiamenti sostanziali alla propria attività rispetto a quella esercitata alla data di stipula della presente Linea di Credito.

(c) rispetto degli obblighi di legge (inclusi quelli in materia ambientale, fiscale e previdenziale) e mantenimento di coperture assicurative in linea con la prassi di mercato;

(d) *asset disposal*: limitazioni alla dismissione da parte della Società

- (e) *negative pledge*;
- (f) utilizzo della Linea di Credito in conformità dello scopo previsto dal Contratto di Finanziamento
- (g) *pari passu*.
- (h) limitazioni alle operazioni che devino in misura sostanziale dalle normali operazioni di mercato (a titolo esemplificativo liquidazioni volontarie o operazioni di finanza straordinaria che non siano state identificate e comunicate prima della stipula); assicurazione all risk (copertura rischi diretti ed indiretti) vincolata a favore di Iren

Impegni di natura finanziaria: verranno discussi e concordati covenants finanziari

Obblighi di informativa

Da concordarsi e comunque usuali per operazioni finanziarie con impegno a rendere disponibili il bilancio, il budget e il business plan pluriennale e comunicare tutto quanto possa rappresentare un evento sostanzialmente pregiudizievole per il finanziatore .

S T A T U T O

Titolo I: DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata “AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.”, siglabile “AMIU GENOVA S.P.A.”, denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede Sociale

1. La società ha sede legale, centro direzionale e amministrativo in Genova. Detta sede non è trasferibile al di fuori del Comune di Genova.
2. La variazione dell’indirizzo nell’ambito del territorio del Comune di Genova è deliberata dall’organo amministrativo che deve depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.
3. La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie (ferma restando la concorrente competenza dell’assemblea dei soci), filiali, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, in Italia che all’estero.

Articolo 3 – Soci e loro domicilio

1. Ai fini del presente statuto si intendono soci pubblici (il “**Socio Pubblico**” o collettivamente “**Soci Pubblici**”), il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, i soggetti controllati dal Comune di Genova o dalla Città Metropolitana di Genova, le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti controllati da una Pubblica Amministrazione.
2. Ai fini del presente statuto si intendono soci privati (il “**Socio Privato**” o collettivamente i “**Soci Privati**”), i soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma 1.
3. Il domicilio dei soci (degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati) per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4 – Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per delibera dei soci o con clausola di proroga tacita.

Articolo 5 – Oggetto Sociale – Attività

1. La Società svolge l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale. In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo ed in nessun modo esaustivo, gestisce i servizi elencati:
 - a) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti dai imballaggi,
 - b) pulitoria delle strade,
 - c) servizio rifiuti domestici ingombranti,
 - d) sgombero neve,
 - e) progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi,
 - f) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere,
 - g) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere,
 - h) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri,
 - i) incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri e cimiteriali;
 - j) raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento,
 - k) raccolta siringhe,
 - l) bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari,
 - m) bonifica di terreni contaminati,
 - n) gestione e cura del verde pubblico,
 - o) pulizia caditoie, griglie stradali, galleria stradali, sottopassi viari e pedonali,
 - p) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro,
 - q) fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale,
 - r) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
 - s) elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi,

- †) ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale,
- u) gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa od alla imposizione tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana.

2. Essa potrà inoltre:

- a) assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- b) esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- c) stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- d) acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
- e) effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio di propri automezzi con o senza autista della Società;
- f) compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa;
- g) nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi Professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

3. Resteranno espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché

l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38.

Titolo II - CAPITALE – AZIONI

Articolo 6 – Capitale

1. Il capitale della Società è di euro [●] ([●]), suddiviso in [●] azioni prive di valore nominale
[NOTA: l'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni saranno determinati in sede di Aumento di Capitale].
2. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La Società potrà rilasciare apposite certificazioni sostitutive dei titoli contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dell'emittente e dei diritti in esse contenuti.
3. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa delibera, con espressa facoltà per la Società di emettere anche nuove azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, purché prive di valore nominale.
4. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale avvenga, in tutto o in parte, mediante conferimento di beni in natura o di crediti, troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater c.c.; in tale ipotesi, le azioni corrispondenti a tali conferimenti dovranno essere liberate al momento della sottoscrizione.

Art. 7 – Diritto di prelazione e gradimento

1. Le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente tra i soci, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nel caso di trasferimento delle azioni, anche a titolo gratuito (intendendosi per trasferimento qualsiasi atto, di qualsivoglia natura, idoneo a determinare il trasferimento della proprietà delle azioni, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di conferimento in natura, scissioni, fusioni, etc.), occorrerà la preventiva rinuncia dei soci, che non intendono trasferire le azioni, all'esercizio della prelazione sul trasferimento, oppure l'esperimento della seguente procedura.
3. Il socio che intende, in tutto o in parte, trasferire la proprietà delle proprie azioni (nel prosieguo, il "**Socio Trasferente**"), espletate le eventuali procedure richieste dalla legge, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci per iscritto, con modalità idonee ad attestare l'invio ed il recapito della comunicazione, indicando (i) le generalità del cessionario, (ii) il corrispettivo

previsto per il trasferimento, se in denaro, ovvero il valore attribuito alla quota in caso di trasferimento a titolo gratuito o contro corrispettivo in tutto o in parte non in denaro, (iii) le condizioni e termini del trasferimento, (iv) l'indirizzo del domicilio e di posta elettronica, nonché i recapiti telefonici e fax a cui dovranno essere inviate le comunicazioni degli altri soci previste dal presente articolo.

4. Gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle azioni di proprietà di ciascuno nel capitale della società; ove taluno dei soci non potesse o non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci, sempre in proporzione alle azioni di proprietà di ciascuno nel capitale della società.
5. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire, a pena di inefficacia, mediante comunicazione scritta inviata entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7.3. al Socio Trasferente ai recapiti indicati nella comunicazione di quest'ultimo di cui sub 7.3., contenente (i) la manifestazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di trasferimento in proporzione alle azioni di proprietà nel capitale della società, (ii) l'eventuale intenzione di esercitare la prelazione anche sulla maggior percentuale di partecipazione sociale in assenza di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più degli altri soci, con indicazione dell'entità di tale maggior percentuale, (iii) l'accettazione dell'importo indicato nella comunicazione di cui sub 7.3. quale prezzo o valore di trasferimento delle azioni.
6. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Socio Trasferente viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci; verificandosi tale circostanza, la conclusione del contratto di trasferimento delle azioni dovrà essere formalizzata nelle forme richieste dalla legge con contestuale pagamento di un importo, a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle azioni, pari al prezzo o al valore delle stesse indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 7.3..
7. Il trasferimento, a qualunque titolo, delle azioni, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse a favore di soggetti terzi, è subordinato altresì alla prestazione, da parte degli altri soci, del gradimento nei confronti del soggetto giuridico cessionario delle azioni o a favore del quale è costituito il diritto reale o di garanzia.
8. L'espressione del gradimento da parte degli altri soci dovrà avvenire, a pena di inefficacia, mediante comunicazione scritta inviata entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7.3. al Socio Trasferente ai recapiti indicati nella comunicazione di quest'ultimo di cui sub 7.3..

9. Il gradimento potrà essere ragionevolmente negato:
 - a) nel caso in cui il Socio Trasferente sia il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, ovvero un soggetto interamente partecipato dal Comune di Genova o dalla Città Metropolitana di Genova, qualora l'acquirente sia un soggetto diverso da una Pubblica Amministrazione, ovvero da una società interamente partecipata da una Pubblica Amministrazione;
 - b) nel caso in cui il Socio Trasferente siano i Soci Privati, qualora l'acquirente non sia una società esercente, direttamente, o indirettamente, tramite società dalla stessa controllata, l'attività di gestione dei rifiuti, secondo i requisiti tecnici ed economici previsti dall'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova n. 2016-172.0.0.10 del 4 agosto 2016.
10. Nel caso di mero o irragionevole diniego del gradimento, i soci che hanno negato tale gradimento avranno l'obbligo di acquistare (ovvero di reperire un terzo acquirente cui far acquistare) le azioni contro pagamento del prezzo indicato dal Socio Trasferente nella predetta comunicazione ai sensi del 7.3, salvo che con il medesimo diniego di gradimento i soci che hanno negato il gradimento dichiarino di non accettare il predetto prezzo; in quest'ultimo caso la determinazione del corrispettivo della cessione sarà rimessa, a cura della parte più diligente, ad un soggetto, persona fisica o giuridica, autorizzato all'esercizio dell'attività di revisore contabile, nominato congiuntamente dalle parti entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal recapito della comunicazione di diniego del gradimento di cui sub 7.8. ovvero, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza di una delle parti. Il Revisore così nominato procederà ex art. 1349, primo comma, cod. civ. e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società e delle sue controllate, della loro redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da loro posseduti, della loro posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni in società operanti in analoghi settori.
11. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società.
12. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, inoltre, per le azioni detenute dal cessionario in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi

da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale.

Art. 8 - Trasferimenti Infragrupo

1. I limiti al trasferimento di azioni previsti dal precedente articolo 7 non si applicano nel caso di trasferimenti di azioni (nel prosieguo, i “**Trasferimenti Infragrupo**”):
 - (i) dal Comune di Genova alla Città Metropolitana e viceversa; dal Comune di Genova ad un soggetto interamente partecipato dallo stesso e viceversa; dalla Città Metropolitana di Genova ad un soggetto interamente partecipato dalla medesima e viceversa;
 - (ii) dai Soci Privati alle controllanti di questi ultimi e , ovvero dai Soci Privati alle controllate di questi ultimi, ovvero ancora tra società controllate dalla medesima controllante.
2. L’efficacia nei confronti della Società e dei Soci dei Trasferimenti Infragrupo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - (i) di tali Trasferimenti Infragrupo il Socio Trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri Soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea ad attestare, in capo all’acquirente, le qualità che permettono di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragrupo.
 - (ii) l’eventuale successivo venir meno, in capo all’acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragrupo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ri-trasferimento al trasferente della proprietà della partecipazione. Nel caso in cui tale ri-trasferimento – per qualsiasi motivo – non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul Libro dei Soci della Società entro 10 (dieci) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione come Trasferimento Infragrupo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (a) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (b) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tale partecipazione saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

Art. 9 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. cod. civ.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può anche essere convocata al di fuori della sede sociale purché in Italia.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Art. 11 - Convocazione - luogo - modalità

1. L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e altresì quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
4. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il Collegio Sindacale.
5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio comunicato dagli stessi alla Società, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (*ivi inclusi fax o posta elettronica semplice, purché il ricevimento sia confermato dal destinatario, ovvero PEC*), almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà - altresì - indicare una data di seconda convocazione, nonché massimo due date ulteriori per convocazioni successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

7. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla stessa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Art. 12 – Assemblea: svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza del medesimo, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.
2. Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'Assemblea in prima convocazione.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
 - (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 - (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il

collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso dell'Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 13 – Assemblea: verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato. Nei casi di legge, ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 12.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 – Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.
2. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, oltre a quelle previste per legge, le deliberazioni aventi ad oggetto.
 - a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
 - b) la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo in conformità a quanto previsto all'art. 15 del presente statuto;
 - c) la nomina dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo della società in conformità a quanto previsto dagli art. 16 e 21 che seguono;
 - d) l'autorizzazione alle deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora richiesta da norme di legge;
 - e) la determinazione degli emolumenti degli organi sociali;

- f) le modificazioni dello statuto sociale;
 - g) operazioni sul capitale sociale, quali l'emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti partecipativi;
 - h) l'autorizzazione ex art. 2364, comma 1, cod. civ. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
 - i) lo scioglimento della Società o revoca;
 - j) l'approvazione e la modifica degli indirizzi strategici del piano industriale;
 - k) l'autorizzazione ex art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. al compimento delle operazioni di dismissione di aziende e di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qual volta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, la perdita del controllo in tali società.
 - l) l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 che seguono, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge sia per quanto concerne l'Assemblea ordinaria di prima e seconda convocazione e ulteriore convocazione sia per quanto concerne l'Assemblea Straordinaria di prima e seconda convocazione e ulteriore convocazione, fatto salvo quanto segue.
4. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto le materie indicate al comma 2, lettera c) sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fermo restando quanto previsto all'art. 2369, comma 4, cod. civ..
6. Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto le materie indicate al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), del presente statuto sociale sono valide se prese con le maggioranze stabilite dalla legge e con il voto favorevole: (i) dei Soci Privati, allorquando la maggioranza del capitale sociale della società sia di proprietà di Soci Pubblici; (ii) dei Soci Pubblici, allorquando la maggioranza del capitale sociale della società sia di proprietà dei Soci Privati.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Disposizioni generali

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione; organo di controllo è il collegio sindacale.
2. Nell'ipotesi in cui i Soci Pubblici siano proprietari di una partecipazione uguale o superiore al 50% (cinquanta-per-cento) del capitale sociale il consiglio di amministrazione, in base a quanto previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è composto da cinque amministratori, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, scelti nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di rappresentanza di genere negli organi amministrativi e di controllo di società a partecipazione pubblica, in quanto applicabili.
3. Nell'ipotesi in cui i Soci Pubblici, siano proprietari di una partecipazione inferiore al 50% (cinquanta-per-cento) ma superiore o uguale al 40% (quaranta-per-cento) del capitale sociale, il consiglio di amministrazione è composto da quattro amministratori, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
4. Nell'ipotesi in cui i Soci Pubblici, siano proprietari di una partecipazione inferiore al 40% (quaranta-per-cento) del capitale sociale, il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente nominato con le modalità infra previste dal presente statuto.

Art. 16 – Amministratori: durata e nomina

1. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
2. Gli amministratori sono nominati come segue:
 - (a) nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 2:
 - ai Soci Pubblici compete la nomina diretta di tre amministratori ex art. 2449 cod. civ., fra i quali il Presidente;
 - due amministratori sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Pubblici;
 - (b) nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 3:
 - due amministratori, fra i quali il Presidente, sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Privati;

- i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Pubblici;

(c) nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 4.:

- ai Soci Pubblici compete la nomina diretta di due amministratori ex art. 2449 cod. civ., fra i quali il Presidente;
- tre amministratori sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Pubblici;

3. Qualora i soci aventi diritto alla nomina degli amministratori in via diretta ex art. 2449 cod. civ. non provvedano entro il giorno e l'ora dell'assemblea convocata per la nomina degli Amministratori alla designazione di quelli di spettanza degli stessi, tali amministratori saranno nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto degli altri soci.
4. Gli amministratori nominati ex art. 2449 cod. civ. sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai soci che li hanno nominati.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati dai Soci Pubblici, gli stessi sono sostituiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla durata in carica degli altri amministratori. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dagli altri soci, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, i soci che non siano Soci Pubblici, con le modalità previste dal presente articolo: i consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'assemblea è convocata dai consiglieri rimasti in carica o dal Collegio Sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Resta fermo, in tale ipotesi, il disposto di cui al comma 2.
7. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
8. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. salvo autorizzazione dell'assemblea; tale divieto non opera in relazione a rapporti di lavoro dipendente, ovvero all'assunzione della carica di componente dell'organo di amministrazione, controllo o revisione in società controllate direttamente o indirettamente dai Soci Privati.

Art. 17 – Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
2. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori, indicando le materie da iscrivere all'ordine del giorno. In caso di inerzia del Presidente, decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta fattane a norma del precedente periodo, alla convocazione del consiglio di amministrazione, nonché alla determinazione dell'ordine del giorno, possono provvedere gli amministratori che ne hanno fatto richiesta.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
6. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta degli amministratori presenti, non computandosi le astensioni, fatto salvo

quanto espressamente previsto al comma 10.

9. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà assunta:
 - a) in caso di manifestazione di voto favorevole del Presidente, se avente ad oggetto alcuna delle materie oggetto di delega al medesimo, ovvero non oggetto di delega ad alcuno;
 - b) in caso di manifestazione di voto favorevole dell'Amministratore Delegato, se avente ad oggetto alcuna delle materie oggetto di delega al medesimo;
10. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e comunque con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati dai Soci Pubblici, e di almeno uno degli amministratori nominati dai Soci Privati, nelle seguenti materie:
 - a) proposte, da formulare all'assemblea dei soci, per la modifica dello statuto sociale, ivi comprese quelle relative al capitale, ad eccezione degli aumenti a titolo gratuito, delle riduzioni obbligatorie per legge e degli adeguamenti dovuti a disposizioni normative inderogabili;
 - b) deliberazioni concernenti la conclusione di atti integrativi, modificativi e/o novativi dei contratti di servizio (ivi compresa la conclusione di un nuovo contratto di servizio);
 - c) l'approvazione e la modifica degli indirizzi strategici del piano industriale;
 - d) le deleghe da conferirsi all'Amministratore Delegato e al Presidente;
 - e) proposte per il compimento di operazioni di carattere puramente finanziario, le quali eccedano la soglia limite del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società;
 - f) approvazione di progetti di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni);
 - g) proposte, da formulare all'assemblea dei soci, per l'emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti partecipativi;
 - h) vendita di azienda, di rami d'azienda o di partecipazioni di controllo;
 - i) vendita di beni immobili di valore superiore alla soglia limite del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società;
 - j) acquisto di aziende, rami d'azienda, partecipazioni o immobili, non funzionali al piano industriale della Società, di importo superiore alla soglia limite del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società;
 - k) operazioni di finanziamento di importo superiore alla soglia limite del 20% (venti per cento) del patrimonio netto della Società, se differenti rispetto a quelle previste dal piano industriale della Società;

- l) autorizzazione al compimento di operazioni che coinvolgano parti correlate eccedenti la soglia limite del 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società, previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente prescritte dalla normativa pro tempore vigente.
- m) istituzione o revoca della carica di Direttore Generale.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui le deliberazioni nelle materie sopra indicate siano funzionali a dare esecuzione ad atti previsti nel *budget* annuale, nei *budgets* infrannuali e nel piano industriale (e loro successive modifiche) approvati dal Consiglio di Amministrazione.

- 11. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto il Socio Pubblico, elegge il proprio Presidente fra gli Amministratori nominati da quest'ultimo; il consiglio di amministrazione elegge, anche al di fuori dei propri membri, un Segretario e ne determina l'eventuale compenso, se consentito dalla normativa di legge.
- 2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge o per statuto è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei Soci.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori *ad negotia* nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
- 5. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 9, il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni e i suoi poteri ad un amministratore tra quelli nominati dai Soci Privati, e designato da questi ultimi (di seguito l'“Amministratore Delegato”), determinando la durata ed i limiti della delega, nonché la relativa remunerazione.
- 6. In particolare, ai sensi del precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione può conferire apposita delega all'Amministratore Delegato per le materie sottoelencate:
 - a) compimento di tutti gli atti previsti nel *budget* annuale e nei *budgets* infrannuali e degli atti funzionali a dare attuazione al piano industriale, così come risultano approvati dal

Consiglio di Amministrazione;

- b) compimento di tutti gli atti di gestione diversi da quelli di cui alla lettera a) che precede, purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione, o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- c) potere di proposta, sentito il Presidente, al Consiglio di Amministrazione, in relazione a tutte le materie riservate a quest'ultimo, ivi incluse quelle che necessitano della preventiva autorizzazione assembleare;
- d) gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, con facoltà di negoziazione di nuovi accordi sindacali e/o modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, i quali dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la relativa informativa;
- e) stipula, modifica e risoluzione dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- f) stipula di convenzioni e/o accordi con gli Enti Locali e con le rispettive associazioni per l'erogazione dei servizi di competenza della Società;
- g) conclusione di contratti il cui valore non ecceda la soglia limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), fatta eccezione per quelli previsti nel *budget* annuale e nei *budgets* infrannuali e per gli atti funzionali al piano industriale;
- h) esercizio del diritto di voto in relazione alle partecipazioni detenute dalla Società in altri enti e/o persone giuridiche, in ogni caso nel rispetto delle indicazioni e/o delle linee guida fornite dal Consiglio di Amministrazione;
- i) rapporti con le pubbliche amministrazioni in genere (nel caso dei rapporti con il Comune e la Città Metropolitana di Genova la delega è esercitata congiuntamente al Presidente);
- j) promozione e/o definizione di qualsivoglia controversia e/o giudizio e/o altro procedimento di qualsiasi natura;
- k) compimento di operazioni di carattere puramente finanziario il cui valore non ecceda la soglia di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), fatta eccezione per quelle previste

nel piano industriale;

- l) compimento di operazioni con parti correlate non previste dal piano industriale il cui valore non ecceda la soglia limite di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente prescritte dalla normativa *pro tempore* vigente.
7. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, cod. civ..
 8. L'Amministratore Delegato eventualmente nominato:
 - a) riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale e, in ogni caso, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;
 - b) qualora gli sia attribuita una delega avente ad oggetto la gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, la negoziazione di nuovi accordi sindacali e/o modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, informa il Presidente e si consulta con il medesimo in ordine ai termini della negoziazione antecedentemente alla conclusione di qualsivoglia accordo ed alla eventuale deliberazione sullo stesso in sede collegiale.
 9. Al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, sono attribuiti i seguenti compiti e/o poteri, anche mediante delega del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea qualora richiesta da norme di legge:
 - a) rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi, conformemente a quanto previsto all'art. 20;
 - b) supervisione delle funzioni di audit interno della Società, ivi inclusa la funzione di vigilanza e controllo dell'adempimento dei contratti di servizio in essere;
 - c) rapporti con il Comune e con la Città Metropolitana di Genova, con le Associazioni di categoria e dei consumatori del territorio, congiuntamente e d'intesa con l'Amministratore Delegato;
 - d) vigilanza e controllo dell'adempimento dei contratti di servizio in essere, del rispetto degli standard e dei livelli di qualità di tale servizio;
 - e) vigilanza e controllo sull'attuazione degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea.

Art. 19 – Organo amministrativo: compensi

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa. Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
3. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
4. In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo ed è, altresì, fatto divieto di corrispondere a questi ultimi indennità e trattamenti di fine mandato.
5. Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
6. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.
7. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.
8. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati riconoscendone la sussistenza o quando venga riconosciuta dallo stesso autore della violazione, ovvero allorquando le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore siano tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 20 – Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società in giudizio (in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrative, con espressa facoltà di nominare avvocati procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e la firma sociale (comprensiva delle facoltà di riscuotere e quietanzare pagamenti e di rilasciare procure) spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per tutti gli atti

che rientrano nelle materie oggetto di delega all'Amministratore Delegato, entro i limiti della delega stessa.

TITOLO V: COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 – Sindaci

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Ove siano rispettati i requisiti di legge, l'Assemblea potrà deliberare di attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale.
3. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di cui all'art. 15.2 del presente Statuto, essi sono scelti nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di rappresentanza di genere negli organi amministrativi e di controllo di società a partecipazione pubblica, in quanto applicabili. In ogni caso, i Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 cod. civ., al Socio Pubblico compete la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco supplente, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Al Socio Privato spetta la nomina di un Sindaco Effettivo, che ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un Sindaco Supplente, e che viene nominato dall'Assemblea con l'astensione dal voto del Socio Pubblico.
5. Qualora il Socio Pubblico non provveda entro il giorno e l'ora dell'assemblea ordinaria convocata per la nomina dei Sindaci di propria spettanza, tali sindaci sono nominati dall'assemblea con l'astensione dal voto del Socio Privato.
6. L'Assemblea, che procede alla nomina dei Sindaci fisserà anche la loro retribuzione.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 22 – Revisione Legale dei Conti

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, la revisione legale può essere esercitata dal Collegio Sindacale, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409-bis cod. civ..
2. Qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dal Collegio Sindacale, tale attività è effettuata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
3. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione legale dei conti sono regolati dal D.Lgs. 39/2010.

TITOLO VI: SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED UTILI

Art. 23 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Bilancio

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale ai sensi dell'articolo 2423 cod. civ. da sottoporre all'Assemblea.
2. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio cui si riferisce.
3. L'approvazione può essere differita sino a centottanta giorni; in questo caso l'organo di amministrazione motiva le ragioni del rinvio nella relazione al bilancio.

Art. 25 – Principi di organizzazione e gestione

1. La Società adotta sistemi di contabilità separata, soggetti ad audit, per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi.
2. In caso di assoggettamento della Società alla disciplina di cui al D.Lgs n. 175/2016 e, pertanto, nel caso di cui al precedente art. 15.2, la società:
 - a) predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione alla gestione;
 - b) adegua la propria attività a quanto previsto negli atti fondamentali di indirizzo del Comune

di Genova e nel Regolamento sulle Società Partecipate del Comune di Genova di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2015 e ss.mm.ii., il tutto in coerenza con gli indirizzi strategici del piano industriale, approvati dall'assemblea e con il piano industriale medesimo.

Art.26 – Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, potranno essere ripartiti per i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, accantonati nelle riserve o destinati ad altri scopi, in conformità di apposita delibera dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.
3. I dividendi non riscossi entro il termine di prescrizione legale dal giorno in cui sono divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 – Scioglimento della Società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Il consiglio di amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento delle società e procedere agli adempimenti previsti in materia.
3. Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea sociale per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 28 – Nomina e poteri dei Liquidatori

1. Il Collegio dei liquidatori è composto da un numero di 4 (quattro) o 5 (cinque) membri.
2. Per la nomina dei liquidatori si applicano i casi previsti dall'art. 15 del presente Statuto e le modalità previste dall'art. 16 del presente Statuto, per quanto compatibili ed applicabili.
3. L'assemblea che nomina i liquidatori deve stabilirne i poteri e la retribuzione in ossequio al disposto dell'art. 2487 c.c. In tale assemblea, il disposto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto, è applicabile alla sola nomina dei liquidatori e non anche alla determinazione delle modalità di liquidazione.
4. Per la validità delle deliberazioni del collegio di liquidazione, si richiede la presenza effettiva

della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei liquidatori presenti.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio dei liquidatori.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Foro Competente

1. Qualsiasi controversia tra gli amministratori e i soci ovvero tra costoro e la società ovvero avente ad oggetto, relativa e/o comunque connessa alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dal presente Statuto è devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Genova.

Art. 30 – Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

ALLEGATO 3

PATTO PARASOCIALE

tra

IL COMUNE DI GENOVA

e

IREN AMBIENTE S.P.A.

PATTO PARASOCIALE

tra

IL COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, codice fiscale e partita IVA 00856930102, in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Dott. Marco Doria;

e

IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 01591110356, codice fiscale e partita IVA 01591110356, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Roberto Paterlini, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del [●] allegata in copia al presente contratto con il numero 0.2, società soggetta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014;

Premesso che:

- A. con deliberazione n. 15 del 12.05.2015 il Consiglio Comunale di Genova, tra l'altro, ha espresso l'intenzione di ricercare un *partner* per Amiu Genova S.p.A., per il tramite di operazioni di aggregazione di tipo industriale;
- B. con deliberazione della Giunta Comunale di Genova n. 162 del 29.07.2016, avente ad oggetto "Indirizzi finalizzati alla valorizzazione e alla riorganizzazione di Amiu S.p.A. attraverso l'aggregazione societaria ed industriale della società medesima ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011", il Comune di Genova (il "Comune") ha approvato le linee di indirizzo finalizzate alla successiva pubblicazione di un avviso esplorativo, con lo scopo di sollecitare – presso il mercato degli operatori del settore – manifestazioni di interesse alla realizzazione di un'operazione di aggregazione societaria e industriale con Amiu Genova S.p.A., con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 03818890109, codice fiscale e partita IVA 03818890109 ("Amiu" o la "Società");
- C. con il successivo "*Avviso Esplorativo per manifestazioni d'interesse alla procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., ai sensi dell'art. 3bis, comma 2bis, D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, nonché dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 190/2014*", approvato con determina dirigenziale n. 2016.172.0.0.10 e pubblicato l'8 agosto 2016 (l'"Avviso"), il Comune di Genova ha dato avvio alla sollecitazione pubblica di manifestazioni di interesse, prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2016;
- D. sulla base di quanto previsto dall'Avviso, IREN Ambiente S.p.A. ("IREN Ambiente") ha depositato la propria manifestazione di interesse (la "Manifestazione") il 30 ottobre 2016;
- E. il Comune non ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di operatori diversi da IREN Ambiente. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30.11.2016, il Comune di Genova ha preso atto della relazione depositata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, reputando la Manifestazione conforme all'Avviso;
- F. in particolare, le Parti sono interessate a porre in essere un'operazione (nel complesso l'"Operazione") per effetto della quale IREN Ambiente acquisirà, nell'ambito di fasi successive e coordinate in una prospettiva unitaria, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni sospensive riferite alle diverse fasi dell'Operazione, una partecipazione dapprima minoritaria e successivamente maggioritaria nel capitale sociale di Amiu, in base ai termini ed alle condizioni di seguito previsti;
- G. l'Operazione ha natura di aggregazione societaria e industriale, finalizzata alla definizione

di una *partnership* strategica tra IREN Ambiente e Amiu, allo scopo di garantire la migliore realizzazione del c.d. piano industriale Amiu 2020 e degli obiettivi ivi indicati, assicurando quindi la crescita dell'azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della opportuna struttura impiantistica;

- H. ai fini di cui al punto G. che precede, in data [●] le Parti:
- (i) hanno sottoscritto l'“*Accordo di investimento*” (l'“*Accordo*”) avente ad oggetto la descrizione dell'intera Operazione, nonché l'individuazione degli obblighi reciprocamente assunti dalle medesime;
 - (ii) sulla base di quanto previsto nell'Accordo, le Parti hanno convenuto di concludere il presente patto parasociale (il “*Patto*” ovvero il “*Patto Parasociale*”), al fine di individuare e regolare le ulteriori obbligazioni non disciplinate nel Nuovo Statuto ovvero nell'Accordo.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

- 1.1.** Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Patto. Gli allegati sono contraddistinti con il numero dell'Articolo o del Paragrafo nel quale sono per la prima volta richiamati.
- 1.2.** I termini definiti nel presente Patto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi rispettivamente attribuito dal presente Patto. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.
- 1.3.** I termini indicati nel presente Patto con la lettera maiuscola e non specificamente definiti dal Patto medesimo hanno il significato di cui all'Accordo, ovvero al Nuovo Statuto. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.
- 1.4.** Le espressioni, riferite ad una Parte, “procurare”, “fare sì che”, “fare in modo che” ed equipollenti, così come la previsione di adempimenti da porre in essere o di documenti da sottoscrivere da parte di un soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile.
- 1.5.** “trasferimento”, “trasferire”, “atto di disposizione” e simili espressioni indicano qualsiasi negozio o atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata anche per escussione di pegno, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà, della nuda proprietà o diritto reale (e, qualora si tratti di azioni o titoli, il trasferimento di diritti di voto e/o altri diritti inerenti alla partecipazione sociale), anche in via temporanea, di un bene.

2. FINALITÀ DEL PATTO

- 2.1.** Le Parti, con la sottoscrizione del presente Patto, e con efficacia vincolante tra le sole Parti sottoscrittrici o loro aventi causa, si propongono di definire i reciproci rapporti ad integrazione di quanto disposto nel Nuovo Statuto ovvero nell'Accordo.

3. PARTECIPAZIONI VINCOLATE AL PATTO

- 3.1.** Le Parti intendono vincolare alle previsioni del Patto tutte le proprie partecipazioni, nessuna esclusa, che esse detengono nel capitale di Amiu o che verranno a detenere in futuro.
- 3.2.** Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che il presente Patto dà origine ad obblighi giuridici da considerare vincolanti ed essenziali, che le stesse Parti hanno posto a fondamento dell'Operazione.
- 3.3.** In considerazione di quanto dichiarato ai precedenti punti 3.1 e 3.2, le Parti si impegnano:
- (a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni derivanti dal presente Patto;
 - (b) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se non specificamente previsto dal Patto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni contenute nel presente Patto e per conseguire gli obiettivi in esso prefissati.

4. ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

- 4.1.** Le Parti danno atto che l'attuazione da parte di Amiu del Piano Industriale, qui allegato sub 4.1 ed il rispetto delle assunzioni poste a base di tale Piano Industriale, sono presupposti fondamentali ai fini dell'Operazione che esse Parti hanno posto e intendono porre in essere.
- 4.2.** Le Parti, pertanto, con la sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a compiere e a procurare che siano compiuti, a porre in essere e a procurare che siano posti in essere, anche ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, nei tempi e con le modalità previsti nell'Accordo di Investimento e nel Piano Industriale, tutti gli atti e tutti i comportamenti necessari e funzionali all'attuazione e realizzazione del Piano Industriale medesimo.
- 4.3.** In considerazione di quanto previsto ai precedenti punti 4.1 e 4.2 le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano, a fare in modo che Amiu:
- (a) predisponga tempestivamente i progetti esecutivi necessari per la realizzazione degli Investimenti Prioritari,
 - (b) ponga in essere tutte le attività di propria competenza al fine di conseguire le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione degli Investimenti Prioritari;
 - (c) avvii tempestivamente i lavori autorizzati secondo previsto sub (a) e (b).
- 4.4.** Le Parti si impegnano, inoltre, a fare tutto quanto in proprio potere affinché siano proposti alle autorità competenti piani tariffari sostenibili per Amiu, sotto il profilo economico e finanziario, a copertura dei costi di esercizio e di investimento relativi a detti Investimenti Prioritari.
- 4.5.** Le Parti concordano che, sino al completamento degli Investimenti Prioritari IREN Ambiente si impegnerà a non proporre alcuna distribuzione degli utili risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e a destinarli alla realizzazione degli Investimenti Prioritari. Il Comune potrà destinare quota parte degli utili allo stesso spettanti sulla base della partecipazione al capitale della società per la riduzione degli obblighi derivanti dal la rata annuale prevista dal Piano di Rientro.
- 4.6.** Le Parti concordano, infine, che gli eventuali apporti impiantistici in Amiu da parte di IREN Ambiente dovranno prevedere soluzioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova, purché secondo un principio di prossimità e di efficienza economica e di priorità per aree di proprietà pubblica, nell'ambito della Regione Liguria, nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano

Metropolitano, dal Piano di Ambito, dal Piano Regionale dei gestioni dei rifiuti e dalla normativa regionale e statale.

- 4.7. Verificandosi l'ipotesi di una modifica al quadro normativo e regolatorio applicabile alla Società che possa pregiudicare, anche potenzialmente, l'integrale attuazione del Piano Industriale, le Parti si impegnano ad assumere ed a far assumere da AMIU le iniziative, anche giudiziarie, più opportune per la tutela, anche in via congiunta, degli interessi della Società.

5. FUNZIONAMENTO ED OBBLIGHI DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ: ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1. Obblighi di astensione dei Soci in Assemblea

- 5.1.1. In coerenza con quanto previsto all'art. 16.3 del Nuovo Statuto, nell'ipotesi in cui il Comune non abbia provveduto alla nomina diretta degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, Iren Ambiente si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati gli amministratori la cui designazione spetta al Comune, ai sensi degli artt. 16.2(a) e 16.2(c) del Nuovo Statuto.
- 5.1.2. In coerenza con quanto previsto all'art. 16.2(b) del Nuovo Statuto, Iren Ambiente si obbliga in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati gli amministratori la cui designazione spetta al Comune.
- 5.1.3. In coerenza con quanto previsto agli artt. 16.2(a), 16.2(b) e 16.2(c) del Nuovo Statuto, il Comune si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati gli amministratori la cui designazione spetta a Iren Ambiente.
- 5.1.4. In coerenza con quanto previsto all'art. 21.5 del Nuovo Statuto, nell'ipotesi in cui il Comune non abbia provveduto alla nomina diretta dei sindaci ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, Iren Ambiente si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati i sindaci la cui designazione spetta al Comune, ai sensi dell'art. 21.4 del Nuovo Statuto.
- 5.1.5. In coerenza con quanto previsto 21.4 del Nuovo Statuto, il Comune si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati i sindaci la cui designazione spetta a Iren Ambiente.

5.2. Autorizzazione all'attribuzione delle deleghe al Presidente

- 5.2.1. Le Parti, nell'ipotesi in cui si applichino ad Amiu le previsioni di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si obbligano, in sede di Assemblea dei Soci, ad esprimere il proprio voto favorevole all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attribuzione al Presidente delle deleghe previste dall'art. 18.10 del Nuovo Statuto.

5.3. Approvazione degli indirizzi strategici del Piano Industriale

- 5.3.1. Le Parti, si obbligano, nel corso dell'adunanza ordinaria dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 9.2.4 dell'Accordo, ad esprimere il proprio voto favorevole all'approvazione degli indirizzi strategici del Piano Industriale.

6. FUNZIONAMENTO ED OBBLIGHI DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

6.1.1. Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione nominino quale Presidente dello stesso Consiglio uno fra gli amministratori nominati dal Comune (e/o con il solo voto del Comune e con l'astensione di IREN Ambiente), il quale potrà esercitare le deleghe di cui all'art. 18.10 del Nuovo Statuto.

6.2 Attribuzione delle Deleghe all'Amministratore Delegato

6.2.1. Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione attribuiscano ad uno degli amministratori nominati dall'Assemblea con il solo voto di IREN Ambiente e con l'astensione del Comune le deleghe descritte all'art. 18.6. del Nuovo Statuto.

6.3 Approvazione del Piano Industriale

6.3.1 Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione approvino il Piano Industriale, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9.2.5 dell'Accordo.

7. CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

7.1. In coerenza con la natura dell'Operazione e con le finalità dell'Accordo, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7.3., ciascuna delle Parti si impegna a non trasferire a terzi la rispettiva partecipazione sociale detenuta nella Società per un periodo corrispondente alla durata del Contratto di Servizio, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis*, del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b), della l. 190/2014 (il "Periodo di Lock Up") e comunque per un periodo non inferiore al maggiore tra il primo anno successivo all'ultimazione degli Investimenti Prioritari e 5 anni dalla data di sottoscrizione del Patto, qualora consentito da norme di legge.

7.2. Decorso il Periodo di Lock Up, ciascuna Parte potrà liberamente cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione sociale nella Società, fatto salvo il rispetto dei diritti di prelazione e gradimento previsti nel Nuovo Statuto.

7.3. Resta inteso tra le Parti che non sono soggetti a diritto di prelazione e potranno essere posti in essere anche nel corso del Periodo di Lock Up, i Trasferimenti Infragruppo, come definiti all'art. 8 del Nuovo Statuto.

7.4. Resta inoltre inteso che in tutti i casi di cui al precedente paragrafo 7.3.:

- a) di tale Trasferimento Infragruppo dovrà essere data preventiva notizia scritta all'altra Parte;
- b) il Socio Trasferente dovrà fare sì che l'Acquirente assuma tutti gli impegni e obblighi assunti dal primo in virtù del presente Patto e dei contratti ed atti citati nelle premesse, divenendo allo stesso tempo titolare di tutti i diritti posti in capo al Socio Trasferente;
- c) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'Acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come

Trasferimento Infragruppo, il Socio Trasferente avrà l'obbligo di riacquistare la partecipazione detenuta da tale soggetto.

8. DURATA DEL PATTO

- 8.1.** Le Parti convengono che il presente Patto sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà durata corrispondente a quelle del Contratto di Servizio, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis*, del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b), della l. 190/2014 (il "Periodo di Validità Iniziale").
- 8.2.** Le Parti, decorso il Periodo di Validità Iniziale, si impegnano, ai sensi dell'art. 1375 Codice Civile, a rinegoziare e sottoscrivere uno o più patti parasociali, contenenti le medesime previsioni del presente Patto Parasociale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Investimento.
- 8.3.** In ogni caso, alla scadenza del Periodo di Validità Iniziale, il Patto si intenderà automaticamente rinnovato, agli stessi termini e condizioni, per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni (ciascuno di tali periodi un "Periodo di Rinnovo"), salvo disdetta comunicata da ciascuna Parte alle altre Parti con almeno 6 (sei) mesi di preavviso rispetto al Periodo di Validità Iniziale ovvero al Periodo di Rinnovo, a seconda del caso.

9. STALLO DECISIONALE

- 9.1.** In caso di mancata approvazione delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 17.10 del Nuovo Statuto, le Parti di comune intesa seguiranno la procedura descritta nei commi seguenti.
- 9.2.** La proposta di delibera su cui si è registrato il disaccordo verrà sottoposta all'ordine del giorno di un nuovo Consiglio di Amministrazione, da convocare nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della precedente riunione.
- 9.3.** Qualora anche nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione permanesse una situazione di disaccordo tale da non consentire il raggiungimento della maggioranza prevista per la validità della delibera da assumere, le Parti convengono che la decisione sia demandata ai legali rappresentanti delle medesime, ovvero a mandatari di questi ultimi, che si riuniranno e decideranno – impegnandosi a fare ogni ragionevole sforzo per ricercare, nella misura massima possibile con l'obiettivo di consentire alla Società di attuare gli indirizzi strategici del Piano Industriale un'autorevole mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di serena riconsiderazione dei motivi del disaccordo e nell'equo contemperamento degli interessi delle Parti e della Società – entro 20 giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente.
- 9.4.** In assenza di accordo tra le Parti, la proposta di delibera si intenderà non assunta.
- 9.5.** In caso di accordo tra le Parti, le stesse Parti si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 Codice Civile, a fare sì che il Consiglio di Amministrazione della Società recepiscano le decisioni assunte in esito alle procedure previste dal presente articolo.

10. DIVIETO DI CESSIONE

10.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 7.3. del presente Patto, nel caso di cessione a società controllate, controllanti o controllate dal medesimo controllante, nessuna delle Parti potrà alienare, assegnare o diversamente trasferire, anche parzialmente, a terzi i diritti, benefici ed interessi originati dal presente Patto Parasociale né potrà farsi sostituire da altra società od ente nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, in assenza di specifica previsione contenuta nel Nuovo Statuto o nel presente Patto Parasociale ovvero senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parti.

11. ALTRE PATTUZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

11.1. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti del presente Accordo.

11.2. Comunicazioni e notifiche

Tutte le comunicazioni e le notifiche tra le Parti del presente Patto dovranno effettuarsi con le modalità previste all'art. 16.3 dell'Accordo.

11.3. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

11.4. Riservatezza e annunci

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Patto e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti le medesime Parti, il Patto, la Società o l'Operazione. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Patto o per adempiere ad obblighi di legge.

Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti ovvero dalla società di gestione del mercato regolamentato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni di IREN, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o comunicati interni o di altra natura relativamente alla sottoscrizione ed alla stipulazione del presente Patto, alle disposizioni in esso contenute od alle operazioni in esso previste se non con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

11.5. Invalidità parziale

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute in questo Patto risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e le finalità di questo Patto e

da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

12. LEGGE REGOLATRICE DEL PATTO PARASOCIALE

- 12.1. Il presente Patto Parasociale è regolato dalla Legge Italiana, cui le Parti rinviano.
- 12.2. Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Patto Parasociale valgono a tutti gli effetti le disposizioni dello Statuto e, per quanto non previsto in tale sede, le disposizioni di legge e/o regolamento di tempo in tempo vigenti.

13. FORO COMPETENTE

- 13.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti avente oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità e l'efficacia del presente Patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Genova.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1. Le Parti convengono che, qualora gli organi sociali dovessero adottare degli atti o delle decisioni in violazione delle previsioni del presente Patto, si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, ad adottare, senza indugio, gli atti e le determinazioni necessarie a revocare tali atti o decisioni e/o a rendere gli stessi conformi alle previsioni del presente patto.

* * * * *

Luogo e data: [●]

Comune di Genova

.....
[●]

Iren Ambiente S.p.A.

.....
[●]

LISTA ALLEGATI

4.1 Piano Industriale



AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE AMIU @2020

Marzo 2017



Premessa.....	3
Il Contesto Generale.....	4
La politica europea di gestione dei rifiuti.....	6
La normativa di riferimento.....	9
Normativa nazionale e comunitaria.....	9
Normativa regionale.....	10
Piano Metropolitan di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.....	11
IL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER LA CITTA' DI GENOVA	13
Indirizzi Strategici del Piano Industriale	13
Le specificità del territorio genovese in relazione ai modelli di raccolta dei rifiuti	13
Proposta di un percorso finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti.....	14
Il potenziamento della raccolta differenziata.....	16
Risultati attesi al 2020 dal potenziamento dei servizi di raccolta.....	19
Il sistema impiantistico.....	20
L'impiantistica per la gestione delle frazioni organiche (FORSU).....	20
L'impianto di TMB con recupero di materia.....	23
La discarica di Scarpino lotto 3.....	25
EMERGENZA RIFIUTI: PROPOSTA OPERATIVA.....	27
Gestione dei rifiuti nella fase di transizione 2017 – 2019	27
Il sistema impiantistico nel periodo di transizione 2017 - 2019	28
Cronoprogramma delle attività.....	31
IL RUOLO DI AMIU COME PLAYER REGIONALE.....	32
SVILUPPO COMMERCIALE DI AMIU	32
EFFICIENZE E SINERGIE GENERATE DALL'AGGREGAZIONE.....	36
PROGETTO PER IL RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE TARI	39
Il Know-how di IREN e le esperienze nella Gestione della Tariffa Rifiuti	39
Il progetto di recupero evasione ed elusione per il Comune di Genova	41
PROIEZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL PIANO INDUSTRIALE.....	44

Premessa

Con deliberazione della Giunta Comunale di Genova n. 162 del 29 luglio 2016, avente ad oggetto “Indirizzi finalizzati alla valorizzazione e alla riorganizzazione di Amiu S.p.A. attraverso l’aggregazione societaria ed industriale della società medesima ai sensi dell’art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011”, il Comune di Genova (il “Comune”) ha approvato le linee di indirizzo finalizzate alla successiva pubblicazione di un avviso esplorativo, con lo scopo di sollecitare – presso il mercato degli operatori del settore – manifestazioni di interesse alla realizzazione di un’operazione di aggregazione societaria e industriale con Amiu Genova S.p.A., con sede in Genova, Via Gabriele d’Annunzio 27, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 03818890109, codice fiscale e partita IVA 03818890109 (“Amiu” o la “Società”)

Con il successivo *“Avviso Esplorativo per manifestazioni d’interesse alla procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., ai sensi dell’art. 3bis, comma 2bis, D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come inserito dall’art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, nonché dell’art. 1, commi 611 e 612, legge 190/2014”*, approvato con determina dirigenziale n. 2016.172.0.0.10 e pubblicato l’8 agosto 2016 (l’*“Avviso”*), il Comune di Genova ha dato avvio alla sollecitazione pubblica di manifestazioni di interesse, prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2016.

Sulla base di quanto previsto dall’Avviso, il 30 ottobre 2016 IREN Ambiente S.p.A. (“IREN Ambiente”) ha depositato la propria manifestazione di interesse (la “Manifestazione”). Il Comune non ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di operatori diversi da IREN Ambiente. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30 novembre 2016, il Comune di Genova ha preso atto della relazione depositata dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, reputando la Manifestazione conforme al testo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2015 e idonea all’avvio di una fase di negoziazione con IREN Ambiente.

Il presente documento rappresenta il risultato del confronto che si è svolto, ad esito della Manifestazione, nel corso degli ultimi mesi, tra Iren Ambiente, Amministrazione Comunale e Amiu in relazione alla scelte di carattere operativo e industriale alla base della proposta di integrazione.

Il presente documento considera il Piano Industriale di Amiu, allegato all’Avviso e, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, della pianificazione della Città metropolitana, illustra tutte le azioni volte a conseguirne gli obiettivi.

In particolare il piano industriale delineato ha come obiettivi: il superamento dell’attuale fase di emergenza nella gestione dei rifiuti, la riorganizzazione strutturale del sistema di raccolta e il potenziamento della raccolta differenziata, la realizzazione di un’impiantistica in grado di assicurare il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti raccolti in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione della materia, lo sviluppo e la valorizzazione di Amiu quale soggetto centrale nel settore ambientale della Regione Liguria, la centralità dei cittadini genovesi, dei dipendenti di Amiu e degli operatori economici della città nel disegno dei servizi sul territorio

Il Contesto Generale

Il settore dei rifiuti è attualmente interessato da importanti cambiamenti sia normativi che di modello di business conseguenti: all'allargamento dei bacini territoriali, al diffondersi della cultura dell' "economia circolare" (che attraverso la raccolta differenziata si pone l'obiettivo del riuso e del recupero della materia), alla sensibilità sociale nella scelta delle localizzazioni impiantistiche, all'impatto sui cittadini delle scelte dei modelli di raccolta, e alla richiesta di una maggiore efficienza dei modelli tecnici- economici applicati, che si traducono in tariffe sostenibili per i cittadini e le imprese.

Tutto questo determina la necessità di una gestione integrata del ciclo industriale, delle fonti e degli impieghi, che ottimizzi i sistemi di raccolta e l'utilizzo di impianti di smaltimento e recupero secondario della materia, in un disegno di grande complessità in grado di garantire un percorso sostenibile di sviluppo.

In tale contesto essere pro-attivi e strutturarsi in tempo per cogliere le sfide del cambiamento è indispensabile per garantire il futuro del territorio di riferimento e di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti attraverso un piano strategico territoriale che declini opportunamente le specificità delle rispettive comunità.

Le scelte che si compiono hanno natura strutturale, devono necessariamente traguardare obiettivi di medio-lungo periodo, richiedono significativi tempi di realizzazione, necessitano di un ampio orizzonte temporale per assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti effettuati, incidono in maniera significativa sull'ambiente e sulla qualità di vita della comunità locale.

Alcuni paesi europei, noti per la loro sensibilità verso i temi ambientali, gestiscono i propri rifiuti, con scelte in linea con gli obiettivi comunitari, secondo i quali almeno il 50% dei rifiuti urbani dovrà essere riciclato e preparato per il riutilizzo entro il 2020. Si tratta di politiche legate a una pianificazione attenta e lungimirante, e di una radicata cultura della valorizzazione dei rifiuti come materia ed energia.

In Italia, la gestione dei rifiuti, presenta ancora forti elementi di contraddittorietà: piccoli e grandi Comuni si confrontano in un contesto in cui non sono evidenti ed univoche le modalità ottimali di gestione dei rifiuti, il disequilibrio tra nord e sud del paese si riflette anche nei risultati ambientali, il settore impiantistico è spesso inadeguato rispetto una moderna e sostenibile politica ambientale ed evidenzia ancora una volta forti diseguaglianze territoriali.

Gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta nelle piccole comunità dei territori di pianura sono senza dubbio significative e arrivano a percentuali anche superiori all'80%, ma è a valle delle raccolte che si verifica l'efficacia di un sistema di gestione dei rifiuti: la percentuale di recupero di materia ed energia delle diverse frazioni siano esse materiale organico, scarti alimentari, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e ferrosi, determina il successo o il fallimento delle scelte effettuate.

In questo contesto, le Città Metropolitane, anche le più virtuose, evidenziano, rispetto alle altre realtà urbane, problematiche del tutto particolari e complessità sistemiche che occorre tenere in grande considerazione nella definizione degli interventi strategici e della conseguente progettualità in tema di gestione sostenibile dei rifiuti. Il rapporto 2016 di ISPRA sui rifiuti urbani evidenzia che nei comuni superiori a 200.000 abitanti (che includono le 10 città metropolitane): “La percentuale media di raccolta differenziata è pari al 36,3%, 11,2 punti in meno del valore medio nazionale (47,5%). I maggiori livelli di raccolta differenziata si osservano per Venezia (54,3%), seguita da Milano, con il 52,3%, Verona e Padova, rispettivamente con il 50,8 e 50,7%”. Particolarmente significativo è il caso di Milano, che applica da oltre 20 anni un modello di raccolta differenziata porta a porta in un contesto urbanistico estremamente favorevole e che si colloca ancora ben al di sotto del 65% previsto dalla normativa nazionale.

	Modello di raccolta rifiuto domestico per frazione					% RD 2015
	RESIDUO	UMIDO	CARTA	PLASTICA	VETRO	
Milano	100% Porta a Porta	100% Porta a Porta	100% Porta a Porta	100% Porta a Porta	100% Porta a Porta	54%
Torino	45% Porta a Porta e 55% stradale	45% Porta a Porta e 55% stradale	45% Porta a Porta e 55% stradale	45% Porta a Porta e 55% stradale	45% Porta a Porta e 55% stradale	43%
Bologna	17% PaP 83% stradale	3% PaP 97% stradale	17% PaP 83% stradale	17% PaP 83% stradale	100% stradale	43%
Genova	100% stradale	33% stradale 66% non differenziata	100% stradale	100% stradale	100% stradale	39%*
Napoli	31% PaP 69% stradale	24% PaP 15% stradale 61% non differenziata	31% PaP 69% stradale	31% PaP 69% stradale	100% stradale	29%

*: dato 2016 – fonte Amiu Genova

La gestione dei rifiuti in Italia è giunta ad un bivio: o si compiono scelte realistiche ma allo stesso tempo innovative o il destino è quello di perpetuare una situazione di disequilibrio con aree in perenne stato di emergenza e in cui l’aggravio di maggiori costi viene posto a carico dei cittadini. Occorre, pertanto, approcciare la tematica rifiuti per aree omogenee: il sistema rigido dettato dalla normativa di settore non può funzionare indistintamente su tutto il territorio nazionale.

La politica europea di gestione dei rifiuti

Lo scorso 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato il nuovo Pacchetto sull'Economia Circolare che comprende la Comunicazione "L'anello mancante – Un piano d'azione per l'economia circolare" e la revisione delle proposte legislative sui rifiuti.


LE NUOVE PROPOSTE LEGISLATIVE INTRODUCONO NUOVI TARGET SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

 Eco-Progettazione	▶	<i>Incentivi economici ai produttori per produrre prodotti più ecologici e sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio.</i>	NEW
 Riutilizzo e sottoprodotti	▶	<i>Promozione al riutilizzo e di simbiosi industriale: trasformare i prodotti di scarto di un'industria in materie prime destinate ad un'altra.</i>	NEW
 Disincentivi all'uso della discarica	▶	<i>Promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica.</i>	NEW
 Riciclaggio rifiuti	▶	Obiettivo di riciclaggio del 65% dei rifiuti solidi urbani e del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030.	NEW
 Riduzione smaltimento discarica	▶	Obiettivo vincolante di riduzione del collocamento in discarica per tutti i rifiuti: massimo 10% entro il 2030.	NEW

La Comunità Europea indirizza la propria strategia sul recupero prioritario di materia dai rifiuti senza imporre obiettivi di raccolta differenziata, che è uno strumento ma non il fine ultimo per raggiungere gli obiettivi prefissati.


La gerarchia di gestione dei rifiuti, universalmente riconosciuta, che deve essere perseguita dal pianificatore regionale e locale, individua la migliore scelta gestionale dal punto di vista **ambientale ed economico** per il territorio di riferimento:

Restando valido l'assunto che «**il miglior rifiuto è quello non prodotto**», la strategia Europea si focalizza sul recupero di materia ed energia attraverso sistemi di gestione integrata



Lo schema economico di produzione e consumo/utilizzo a cui ambisce l'Unione Europea, richiamate nel Piano Industriale di AMIU, presuppone un'economia industriale rigenerante ed riduce/elimina i rifiuti attraverso un'attenta progettazione.

Lo scenario delineato dall'UE di crescita sostenibile incide radicalmente anche nel definire il ruolo delle aziende che operano nell'ambito del ciclo rifiuti e rappresenta una sfida ma soprattutto un'occasione per le società di coniugare sviluppo con un nuovo ruolo sociale.




Le Regioni, nella definizione dei Piani di Gestione dei Rifiuti, individuano, al 2020, obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia sfidanti con valori che variano dal 65% al 75% di RD e dal 50% al 70% di riciclaggio. In realtà, i dati dimostrano che ad oggi l'obiettivo di raccolta differenziata medio raggiunto è pari al 45% e le migliori performance regionali raggiungono il 57%.

Tuttavia, anche dal confronto tra le capitali europee, emerge una disomogenea gestione dei rifiuti urbani, con risultati inferiori rispetto ai target generali.

Riciclaggio in EU		Capitali EU		RD
Germania	64%	Berlino		42%
Austria	59%	Roma		38%
Belgio	57%	Londra		34%
Olanda	49%	Vienna		33%
Inghilterra	46%	Madrid		17%
Italia	38%	Parigi		13%

In definitiva, i paesi europei che sono riusciti con maggiore successo a ridurre lo smaltimento dei rifiuti in discarica, hanno realizzato questo obiettivo mediante una **equilibrata combinazione di**

strategie di valorizzazione dei rifiuti tramite la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero energetico.



La normativa di riferimento

Normativa nazionale e comunitaria

La Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE rappresenta la norma quadro in materia di gestione dei rifiuti.

Tale direttiva stabilisce i principi fondamentali per orientare le politiche in materia di rifiuti finalizzate alla riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente ed alla riduzione dell'uso di risorse. Per raggiungere tali obiettivi la normativa individua una precisa gerarchia per la gestione dei rifiuti che vede al primo posto la prevenzione seguita dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e per ultimo lo smaltimento.

La Direttiva promuove altresì lo sviluppo di una «società del riciclaggio», esortando gli stati membri a utilizzare i rifiuti come risorse. Tali obiettivi sono ripresi dal VI programma comunitario di azione in materia di ambiente che sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. Per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che **diano il miglior risultato ambientale complessivo**.

Con la **Decisione n. 2011/753/Ue** la Commissione Europea individua nuove regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di riciclaggio: il provvedimento consente agli Stati membri di scegliere tra quattro metodi alternativi di calcolo, differenti per tipologie di rifiuti e frazioni merceologiche.

Quello prescelto dall'Italia è il **metodo di calcolo n.2** che comprende esclusivamente le seguenti frazioni: **carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica**.

Sul piano nazionale, la principale fonte normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che costituisce, con la parte quarta, attuazione della direttiva 2008/98/CE e delle altre direttive comunitarie.

I principali articoli riguardanti gli obiettivi ambientali sono riportati di seguito:

- **art.205 - Misure per incrementare la raccolta differenziata:**
 - *Comma 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*
 - a) *Almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;*
 - b) *Almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;*
 - c) *Almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.*

- **art.181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti:**

- *Comma 1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:*
 - d) *Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;*
 - e) *Entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.*

Il “collegato ambientale” alla legge di stabilità 2016 approvato definitivamente il 22 dicembre 2015 modifica l’articolo 205 del D.lgs. 152/2006 e stabilisce, tra l’altro, che le percentuali di raccolta differenziata devono essere raggiunte in ogni Comune ove l’Ato (Ambito territoriale ottimale) non è costituito. L’adeguamento va raggiunto entro i prossimi due anni.

Il mancato raggiungimento del 65% di raccolta differenziata negli Ato, se costituiti, «ovvero in ogni Comune» è colpito con un’addizionale del 20% applicata all’ecotassa prevista dalla legge 549/1995. La maggiorazione colpirà i Comuni inadempienti «sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni». La nuova legge considera altresì i maggiori costi che la raccolta differenziata comporta per le comunità locali particolarmente svantaggiate, come le grandi città, e consente un’esenzione dalla maggiorazione per quei comuni che attestano l’impossibilità di realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata **«dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico»**. In tal caso, il Comune può richiedere al ministro dell’Ambiente una deroga ai sensi dell’art. 205, comma 1-bis, del D.lgs. 152/2006.

Normativa regionale

- **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015, contiene gli indirizzi e le strategie per gestire i RU, i rifiuti speciali e le operazioni di bonifica nell’arco del periodo 2014-2020, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.
- **Legge Regionale n.20 del 1 dicembre 2015** “misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio” prevede che tutti i Comuni predispongano e presentino alla Regione Liguria ed alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, entro la data del 31 marzo 2016, i programmi organizzativi per l’incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio. Tali programmi dovranno indicare le azioni:

- per l'introduzione di sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45% al 2016 e del 65% al 2020 in termini di peso (per il Comune di Genova, il risultato minimo di riciclaggio è pari al 40% al 2016 e al 65% al 2020).
- finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati alle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

La norma prevede inoltre all'art.3 comma 6 *“al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell'accertamento da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema gestionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.”*

In relazione alle modalità attuative di raccolta nell'immediato e prossimo futuro, si segnala l'intervenuta deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 24 febbraio 2017 che definisce il metodo di calcolo della raccolta differenziata influenzando di conseguenza sulle metodologie di raccolta per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative vigenti.

▪ **Atti regionali**

- Delibera di Giunta Regionale n. 1293 del 21.10.2014 ad oggetto: “Integrazioni Linee guida Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.lgs. 36/2003”;
- Delibera di Giunta Regionale n.1615 del 19/12/2014 “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione”
- Delibera di Giunta Regionale n.359 del 22/04/2016 “Approvazione metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani e assimilati”
- Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 3 del 25/03/2016 *“indirizzi in merito all'utilizzo degli impianti di trattamento rifiuti e proroga termini Piani provinciali e Metropolitano”*
- delibera di Giunta Regionalen. 151 del 24 febbraio 2017

Piano Metropolitano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

In attuazione della normativa regionale, la Città Metropolitana provvede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.

Il Piano assume l'obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata e del **65% di riciclaggio entro il 2020.**

In merito all'organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, il Piano Metropolitano tiene conto dei contenuti dei programmi organizzativi comunali per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio - predisposti dai comuni ai sensi della L.R. 20/2015

L'impiantistica di trattamento del rifiuto residuo dovrà garantire il trattamento dei rifiuti indifferenziati e la necessaria flessibilità operativa in modo da adattarsi a quantitativi in diminuzione di RUR e progressivamente crescenti di frazioni da RD.

In merito alla **frazione organica** da RD, l'intercettazione prevista al 2020 è pari a 89.100 t/a e di conseguenza il fabbisogno impiantistico risulta pari a:

- n. 1 impianto di trattamento da 70.000 t/anno per i comuni di prossimità a Genova;
- n. 1 impianto da 16.000 t/anno per i comuni che si affacciano sul Golfo Tigullio e Golfo Paradiso;
- n. 20 a n. 34 impianti di compostaggio di prossimità a copertura di un fabbisogno di 3.100 t/anno.

Il fabbisogno impiantistico per la gestione del **rifiuto residuo** è stimato al 2020 a 173.000 t/a solo in minima parte già oggi soddisfatto dall'impianto del consorzio di Rio Marsiglia, autorizzato al trattamento di 20.000 t/a. Di conseguenza il fabbisogno residuo, pari a 153.000 t/a, può essere soddisfatto attraverso la realizzazione di un unico impianto di trattamento meccanico-biologico centralizzato, ovvero più impianti dislocati sul territorio.

Dal trattamento del rifiuto residuo i flussi in uscita attesi sono:

- frazioni ad elevato valore recuperate (22.750 t/a pari al 14,9% dell'input in impianto) e frazioni leggere ad estrusione (Plasmix) (12.500 t/a pari all'8,2% dell'input in impianto), per un totale di 35.250 t/a pari al circa 23% dell'input in impianto
- scarti da avviare a smaltimento: 38.300 t/a (25% dell'input in impianto)
- frazione organica putrescibile: 79.450 t/a (52%), che mediante biostabilizzazione in parte si tradurrà in perdite di processo (21%), in parte (31%) produrrà materiale idoneo ad essere utilizzato come copertura di discarica.

Il ricorso complessivo a discarica nella situazione di medio termine (2020) sarebbe di 86.050 t/a: (47.750 t/a (FOS) + 38.300 t/a da scarti), di cui una quota significativa rappresentata da materiale da copertura.

BILANCIO DI MASSA			ton/anno
ENTRATA	Rifiuto indifferenziato		153.000
USCITA	Materia e Plasmix	23%	35.250
	Scarto in discarica o recupero energetico	25%	38.300
	Copertura discarica	31%	47.750
	Perdite	21%	31.700

Indirizzi Strategici del Piano Industriale

Il presente Piano Industriale è stato realizzato secondo i seguenti Indirizzi Strategici:

1. Attuare **sistemi di raccolta** che tendano al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle vigenti normative europee, nazionali e regionali, privilegiando il recupero di materia ed energia come definito nella gerarchia degli interventi per una corretta gestione dei rifiuti. In tal senso, consolidare l'assetto societario di **AMIU** affinché possa sviluppare una proposta innovativa per le città metropolitane ed avere un **ruolo strategico in ambito regionale**
2. A regime: realizzare un sistema impiantistico che, oltre a **chiudere il ciclo integrato** di raccolta, trattamento e smaltimento con impianti di ambito metropolitano o regionale, costituisca anche un riferimento strategico a livello regionale in linea con gli indirizzi consolidati di massimizzazione del recupero di materia e di minimizzazione dell'avvio a smaltimento. Il sistema impiantistico, nella disponibilità di Amiu, comprenderà il polo integrato di Scarpino 3 (TMB e discarica) ed un biodigestore per la frazione organica, e sarà realizzato valorizzando le attività già svolte a tal fine presso gli enti di programmazione e controllo.
3. Attuare gli interventi di **messa in sicurezza della discarica di Scarpino** ottemperando alle prescrizioni degli Enti di controllo con particolare riguardo alle attività di monitoraggio, copertura e messa in sicurezza, trattamento del percolato e gestione delle emergenze.
4. Nel regime transitorio, che, tenuto conto dei tempi di ottenimento delle autorizzazioni, dovrà essere **limitato al tempo necessario all'entrata in funzione degli impianti**, anche in più fasi, prevedere una gestione dei flussi di smaltimento che permetta, nell'ambito delle indicazioni della Regione Liguria, di ottimizzarne i costi.
5. Favorire la realizzazione di un sistema di monitoraggio del servizio erogato, degli standard di qualità e del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.
6. Minimizzare i disagi per i cittadini, attraverso una modalità di raccolta, definita dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Contratto di Servizio e ritenuta adeguata e compatibile con la specificità della Città di Genova, anche attraverso l'introduzione di sistemi di premialità e incentivazione dei comportamenti "virtuosi."

Le specificità del territorio genovese in relazione ai modelli di raccolta dei rifiuti

La progettazione di un efficace sistema di raccolta dei rifiuti nell'ambito di un contesto urbano di qualunque dimensione, pur potendo fare riferimento a modelli e prassi operative consolidate in ambito nazionale e internazionale, non può prescindere dalle **specificità del territorio** e deve porsi **obiettivi ragionevolmente realizzabili**, tenuto conto dei vincoli e delle opportunità che incidono sull'operatività del servizio e sulla modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

La città di Genova presenta peculiarità del sistema urbanistico, territoriale, sociale e infrastrutturale tali da non poter essere confrontabili con nessun'altra città di dimensioni paragonabili.

Il territorio del comune di Genova è di 240 Km². circa e si sviluppa in una fascia litoranea lunga circa 33 km. e profonda sino a 6-10 Km dal mare e tale da includere rilievi appenninici che variano da 400 a 1000 m. di altezza.

La popolazione è di poco inferiore a 600.000 abitanti e la densità teorica è di circa 2.500 abitanti per Km². Questo ultimo dato è però del tutto fuorviante, considerato che una parte significativa del territorio è inabitata e inabitabile. In realtà il dato riferito ai singoli municipi evidenzia una densità di popolazione, in relazione all'abitato, elevatissima, con punte fino a 20.000 abitanti per Km².

La carenza di spazio e la densificazione di ogni tipo di attività in spazi ristretti è la costante di una larghissima parte della città, il tutto se possibile aggravato dalla realizzazione di importanti infrastrutture, a servizio del tessuto produttivo oltre che della popolazione, e che hanno nel porto più grande d'Italia l'espressione massima. Le conseguenze sul traffico cittadino e sui tempi di percorrenza sono facilmente immaginabile.

Il patrimonio residenziale abitativo della città si presenta estremamente variegato ma in generale risente della necessità di articolarsi in spazi ristretti e lo sviluppo urbanistico degli anni sessanta e settanta ha visto il prevalere di grandi complessi abitativi di tipo popolare.

Il centro storico cittadino è uno dei più estesi nel panorama nazionale ed internazionale, con una articolazione di caruggi e piazzette strettissimi e presenta una densità abitativa elevatissima.

In breve, nella città di Genova si addensano in maniera straordinaria tutti quei fattori che penalizzano la possibilità di scelta tra diversi modelli di raccolta dei rifiuti, rendendo estremamente difficile il processo di pianificazione e progettazione, che forzatamente dovrà realisticamente rispondere ed adattarsi ad un **livello di complessità unico**.

Proposta di un percorso finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti

La città di Genova si trova nella necessità di compiere scelte strategiche nella gestione dei sistemi di raccolta rifiuti e dell'impiantistica di trattamento, recupero e smaltimento non più rinviabili alla luce della perdurante situazione di totale insufficienza nella collocazione intermedia e finale dei rifiuti prodotti.

Tali scelte incideranno in maniera significativa e strutturale sull'ambiente cittadino, sulla qualità di vita dei genovesi e sulla sostenibilità economica delle tariffe a carico dei contribuenti.

E' pertanto necessario ed auspicabile che tali scelte assicurino il miglior equilibrio possibile delle esigenze in campo nel rispetto degli obiettivi che la normativa pone a carico dei soggetti che hanno la responsabilità di gestire il ciclo dei rifiuti.

Nell'elaborazione della proposta si è tenuto in considerazione lo studio effettuato da Amiu in collaborazione con il Conai e con il Comune di Genova a seguito della sottoscrizione, in data 18 dicembre 2015, di un Protocollo d'intesa finalizzato all'individuazione di soluzioni in grado di incrementare sia la quantità sia la qualità della raccolta differenziata proveniente da utenze domestiche e non domestiche, promuovendo in particolare l'avvio al riciclo ed al recupero dei rifiuti di imballaggio. Lo studio, in funzione delle specificità del contesto sociale e urbanistico della città, suggerisce alcune strategie da applicare a livello tecnico per il raggiungimento degli obiettivi regionali. In particolare, ha classificato il territorio cittadino in aree omogenee in funzione della fattibilità di un sistema di raccolta porta a porta.

Il lavoro svolto nell'ambito di tale progetto costituisce un punto di riferimento importante per il notevole sforzo di analisi e di inquadramento delle problematiche del territorio che incidono in maniera significativa nell'elaborazione di un serio progetto di sviluppo dei sistemi di raccolta dei rifiuti: conformazione della morfologia del territorio, tessuto urbanistico, traffico e viabilità, demografia, disponibilità di spazi condominiali etc.

Dall'analisi effettuata si evince che:

- Solo il 3% della popolazione vive in un contesto nel quale il sistema di raccolta porta a porta può essere applicato senza problematiche significative
- Il 18% della popolazione vive in un contesto nel quale il sistema di raccolta porta a porta può essere introdotto ma con problematiche da superare
- Il 79% della popolazione vive in un contesto nel quale non è possibile o è sconsigliabile introdurre sistemi di raccolta porta a porta

Lo studio suggerisce l'introduzione di cassonetti dotati di un sistema volumetrico ad apertura comandata per due tipologie di rifiuti: la frazione residua non differenziabile e la frazione organica.

Altro punto di riferimento fondamentale nell'elaborazione della proposta di seguito illustrata è costituito dal Piano industriale Amiu 2020.

Il piano di sviluppo della raccolta differenziata contenuto nel suddetto piano (pag. 71 e seguenti) prevedeva un "duplice binario di azioni":

- raccolta dell'organico
 - a. da utenze commerciali
 - b. da utenze domestiche
- potenziamento della raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine.

Alla luce delle esperienze maturate, degli studi già effettuati, delle criticità evidenziate è emersa la necessità di un percorso che assicuri al contempo rapidità di interventi e flessibilità operativa utili a garantire il più efficace ed efficiente sistema gestionale, attraverso meccanismi di verifica ed adattamento in corso d'opera.

Il progetto elaborato, attraverso **l'azione combinata e integrata di implementazione di un modello di raccolta che coniuga efficacia, semplicità e contenimento dei costi e una impiantistica**

a freddo per il recupero di materia, a valle delle raccolte, a bassi impatti ambientali e ad alto contenuto tecnologico, garantisce efficacia ed efficienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di una grande città particolarmente problematica, come Genova.

La realizzazione degli interventi coinciderà con il periodo necessario alla progettazione, realizzazione ed avvio dell'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti residuali alla raccolta differenziata. A valle di ciascun intervento pianificato saranno effettuate verifiche strutturate dei risultati ottenuti, coinvolgendo l'amministrazione comunale, gli enti di pianificazione, le associazioni dei cittadini e delle imprese, la popolazione coinvolta.

L'impiantistica di trattamento dei rifiuti sarà ad altissimo contenuto tecnologico e consentirà di massimizzare il recupero di materia. Tale impianto, di cui si dirà più avanti in dettaglio, sorgerà presso la discarica di Scarpino ed è in totale sintonia con quanto già pianificato da Comune e Città Metropolitana. L'impianto consentirà di mettere in totale sicurezza la città non solo in termini di autosufficienza nella gestione dei rifiuti ma anche di raggiungimento delle percentuali di riciclaggio, particolarmente impegnative, imposte dalla normativa nazionale e regionale.

Il potenziamento della raccolta differenziata

La modifica dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata sul territorio comunale, da attuarsi nel triennio 2017-2020, prevede:

a) l'attivazione delle raccolte differenziate della frazione organica di origine domestica e non domestica attraverso la predisposizione di circuiti di raccolta dedicati: alla modalità di raccolta Porta a Porta, ovunque realizzabile in maniera efficiente e sicura per gli utenti e gli addetti alla raccolta, dovranno essere affiancate diverse modalità di intercettazione con sistemi di prossimità che includono eventuali contenitori stradali ad accesso controllato.

L'iter di **attivazione del servizio presso le utenze domestiche** prevede:

- incontri con gli amministratori di condominio per illustrare le modalità di attivazione del servizio;
- successivo sopralluogo da parte dei tecnici AMIU per valutare la situazione specifica del condominio (possibilità di accesso ai cortili, numero di utenti...);
- una serie di riunioni con i condomini per stabilire le modalità e i tempi di attivazione del servizio;
- una comunicazione formale ai cittadini di attivazione del servizio con consegna del calendario delle frequenze dei passaggi, del rifiutologo e dello starter kit composto da un contenitore sottolavabo da 7 litri e dai sacchetti per la raccolta dell'organico. La possibilità di incontri successivi con gli addetti di AMIU per la risoluzione di eventuali problemi legati all'attivazione.

A seguito dell'attivazione del servizio di raccolta della frazione organica, si procederà comunque nel tempo con la **distribuzione dei sacchetti biodegradabili**, con modalità controllate ed il più possibili efficienti, al fine di sostenere nel tempo la percentuale di intercettazione della frazione.



- b) l'estensione di **sistemi d'intercettazione delle frazioni carta, cartone, vetro e lattine in modalità domiciliare o puntuale per le utenze non domestiche**. La produzione di rifiuti delle utenze non domestiche offre opportunità di valorizzazione del tutto peculiari e differenti rispetto ai rifiuti domestici. Si procederà pertanto ad una raccolta porta a porta segmentata e mirata rispetto alle diverse tipologie di produttori, completando ed estendo quanto sin qui realizzato. Sarà ricercata la collaborazione con gli operatori economici anche per l'introduzione di strumenti di innovazione tecnologica e di premialità.
- c) il **potenziamento della raccolta stradale del vetro** con campagne per le utenze domestiche: si procederà ad una ridefinizione dei fabbisogni in termini di campane e contenitori presenti sul territorio, attraverso anche un loro progressivo rinnovamento. Una campagna di comunicazione, eventualmente in collaborazione con il CONAI e COREVE, darà un nuovo impulso alla raccolta di un materiale che si presta alla miglior valorizzazione e recupero



- d) l'ottimizzazione della raccolta differenziata **stradale di plastica e carta**: saranno riviste ed ottimizzate le modalità di raccolta differenziata di carta e multi materiale leggero (plastica e lattine) con un verifica puntuale dell'adeguatezza dei contenitori resi disponibili alle famiglie, delle frequenze di servizio ed attuate politiche di comunicazione e di incentivazione efficaci.
- e) Una **significativa sperimentazione** dei sistemi di raccolta stradale del rifiuto indifferenziato con **sistemi di riconoscimento delle utenze**, in grado di garantire la migliore qualità e appropriatezza dei flussi di rifiuti raccolti. In via prioritaria si procederà con i contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati, al fine di favorire comportamenti virtuosi di riduzione dei

conferimenti a favore delle raccolte differenziate. Ciò comporterà la progettazione di sistemi di raccolta ottimali, a costi sostenibili, basata su puntuali analisi e valutazioni del contesto e delle caratteristiche delle utenze da servire (con il superamento, laddove possibile, delle raccolte con cassonetti da 1100 litri a favore di sistemi più efficienti ad elevata automazione quale la raccolta mono-operatore con presa bilaterale). Si prevede l'introduzione di tali contenitori su circa il 10% della città.



- f) il **potenziamento (5 nuovi centri) e l'ottimizzazione della resa di intercettazione dei centri di raccolta** attraverso il miglioramento dell'accessibilità, l'informatizzazione della gestione e l'adozione di meccanismi premiali per chi conferisce il proprio rifiuto in tali strutture. Amiu, in accordo con gli indirizzi strategici fissati con l'Amministrazione Comunale per uno sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente, ha già presentato una proposta per la realizzazione di nuove isole ecologiche in aggiunta alle 4 ora esistenti. L'obiettivo è di dotare ciascun municipio di un'isola ecologica di servizio, arrivando pertanto ad un numero complessivo di 9. Si ritiene opportuno dare un nuovo impulso ed accelerazione a tale progetto che consente di incrementare il livello di servizio offerto ai cittadini, di aumentare le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviati a recupero e di limitare il fenomeno degli abbandoni intorno ai cassonetti e delle discariche abusive. La progettazione di tali aree, e la revisione di quelle esistenti, dovrà inoltre consentire l'implementazione di strumenti di premialità ed incentivazione dei confronti dei cittadini, con modalità semplici e concordate con l'Amministrazione Comunale.
- g) l'introduzione di **3 centri mobili di raccolta**: l'esperienza maturata in molti comuni italiani nel corso dell'ultimo decennio ha evidenziato l'utilità di tali sistemi di raccolta. Si tratta di mezzi adeguatamente progettati e realizzati che, secondo un calendario di appuntamenti definito e continuativo, consentano ai cittadini di conferire alcune tipologie di rifiuti, in particolare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e piccoli rifiuti pericolosi ma non solo. L'efficacia di tali strumenti va valutata anche in termini di comunicazione e di incentivazione premiale, contribuendo a veicolare quei concetti di responsabilità e sostenibilità che sono alla base dei corretti comportamenti di collaborazione nella gestione dell'intera filiera dei rifiuti urbani.



La logistica dei servizi dovrà essere adeguata alle specificità di ogni quartiere, sia del costruito, che della viabilità. In generale dovrà essere posta particolare **attenzione all'ottimizzazione dei trasporti** dalle zone di raccolta agli impianti di conferimento (o alle stazioni di accumulo); dovrà essere individuato, insieme all'Amministrazione Comunale, un adeguato numero di **postazioni in cui effettuare la trasferta** dei rifiuti da mezzi leggeri e con bassa capacità di carico (ma funzionali alla raccolta nella difficile viabilità secondaria della Città) a mezzi pesanti più efficienti su medie e lunghe percorrenze. Inoltre, per le aree centrali a maggior densità di utenze (domestiche e non domestiche), dovrà essere predisposto un progetto specifico attivando, a partire dallo stato di fatto, un modello operativo ad hoc.

Risultati attesi al 2020 dal potenziamento dei servizi di raccolta

Il potenziamento dei servizi di raccolta garantirà da solo un **incremento della raccolta differenziata di oltre il 15%, portando Genova al livello dei migliori benchmark Italiani ed Europei in termini di risultati in contesti urbani.**

La raccolta differenziata crescerà del 40%, mentre il rifiuto indifferenziato si ridurrà del 26%. Il principale incremento si avrà nella raccolta dell'organico, che poi sarà avviato a valorizzazione nell'impianto FORSU, con una crescita a doppia cifra di tutte le frazioni recuperabili (carta, cartone, vetro, plastica, metalli).

Tale risultato sarà, come vedremo nel seguito, ulteriormente sviluppato dal sistema impiantistico, garantendo il **riciclo del 65% dei rifiuti**, ottemperando ai requisiti normativi.

	2016	2018	2019	2020	delta
Verde/Organico	14.293	18.000	36.000	54.000	+278%
Cartone	8.554	8.800	9.200	9.400	+10%
Carta	18.181	18.800	19.300	20.000	+10%
Vetro	14.221	15.000	15.500	16.500	+16%
Plastica e Metalli	7.690	8.000	8.300	8.500	+11%
Legno	13.082	13.000	13.000	13.000	0%
Tessili					
Altre RD	13.252	13.900	14.600	15.100	+14%
RD da terzi	27.580	27.500	27.500	27.500	0%
RD Totale	116.853	123.000	143.400	164.000	+40%
Rifiuti Indifferenziati	188.178	181.000	160.600	140.000	-26%
Totale Rifiuti	305.031	304.000	304.000	304.000	
	38%	40%	47%	54%	+41%

I costi sottesi al potenziamento del servizio di raccolta sono pari a circa 7 mln a regime oltre agli investimenti nel potenziamento di automezzi e attrezzature come evidenziati nella sezione finale del documento.

Il sistema impiantistico

Il sistema impiantistico deve essere considerato per tipologie e dimensioni a livello regionale: la sostenibilità economica ed ambientale di un sistema impiantistico trova il suo punto di equilibrio laddove la capacità di trattamento è dimensionata su un fabbisogno di area vasta e dove i costi di trasporto e la logistica vengono mediati dal contenimento dei costi di gestione con evidenti benefici tipici delle economie di scala.

In quest'ottica, nel caso specifico della Regione Liguria, vista la particolare conformazione orografica, si ritiene opportuno verificare lo scenario impiantistico migliore sia dal punto vista ambientale che economico. In particolare, soddisfatto il fabbisogno di gestione delle frazioni residue, attraverso il sistema individuato nel Polo impiantistico di Scarpino (TMB e Discarica) e l'impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e del verde, occorre verificare la disponibilità di impianti per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni raccolte in modo differenziato.

Nell'analisi della situazione impiantistica ligure il Polo impiantistico di Scarpino assume valenza strategica: l'importanza del suo sviluppo, soprattutto nel contesto dell'attuale emergenza in cui la stessa Regione si trova, la rende quasi indispensabile vista la carente disponibilità impiantistica di smaltimento e i notevoli quantitativi di rifiuti residui da gestire anche ad obiettivi raggiunti. La realizzazione di un terzo lotto funzionale diventa un elemento imprescindibile per il superamento dell'emergenza e per il completo recupero del sistema impiantistico di Scarpino, nonostante i necessari investimenti per ridurre e gestire il percolato.

L'impiantistica proposta, favorisce l'Economia Circolare e permette, in generale alle grandi città e in particolare a Genova, di raggiungere obiettivi di recupero di materia superiori al 65% che in altri contesti territoriali ed urbanistici è possibile raggiungere solo attraverso sistemi di raccolta differenziata domiciliare.

Gli impianti previsti a regime riguardano la gestione della frazione dell'organico raccolto in modo differenziato e della raccolta della frazione residuale dei rifiuti.

L'impiantistica per la gestione delle frazioni organiche (FORSU)

Per la Città di Genova il fabbisogno stimato (al 2020) di trattamento biologico delle frazioni organiche raccolte in modo differenziato è pari a circa 50.000 ton/anno e considerando l'attuale carenza impiantistica nell'ambito di riferimento il fabbisogno viene soddisfatto da impianti

esistenti, generalmente al di fuori del territorio regionale. Ove si ragionasse a livello di Città Metropolitana il fabbisogno potenziale si collocherebbe tra le 90.000 e le 120.000 ton/anno.

Un aspetto importante sarà quello della individuazione di una area idonea ad ospitare tale impianto all'interno della Regione Liguria, privilegiando prioritariamente il criterio di prossimità rispetto ai luoghi di produzione dei rifiuti, altri elementi essenziali da valutare saranno:

- i. Disponibilità di aree industriali dismesse al fine di ridurre il consumo di suolo;
- ii. Disponibilità di superfici adeguate ad ospitare il complesso impiantistico
- iii. Ubicazione dotata di adeguati collegamenti viabilistici;
- iv. Area non attigua a zone residenziali o sensibili

Si propone un impianto da realizzarsi in 2 fasi successive. Nella prima fase verrà realizzato un impianto dimensionato per circa 50.000 t/a di FORSU corrispondente al bacino della Città di Genova. Nella seconda fase l'impianto verrà modificato ed ampliato per ricevere fino a 100.000 t/a di FORSU in modo da poter far fronte ad un ambito di riferimento metropolitano.

Tutte le attività saranno ospitate in edifici con aspirazione e trattamento delle arie, questo minimizzerà l'impatto in termini di rumore e odore.

Il progetto poggia le sue fondamenta su alcuni concetti basilari:

- semplicità impiantistica;
- massima efficienza energetica con la produzione di biometano;
- minima produzione di percolati;
- efficiente depurazione dell'aria emessa in atmosfera.

Le sezioni di impianto previste sono:

- ricezione dei rifiuti organici (sia scarti di cucine e mense) che sfalci e potature;
- pretrattamento dei rifiuti;
- digestione anaerobica;
- biostabilizzazione aerobica;
- raffinazione finale per la produzione di compost secondo D.L. 75/2010;
- purificazione e upgrading del biogas a biometano.

Terminata la fase di biostabilizzazione accelerata e la maturazione vi è la raffinazione materiale, per ottenere un prodotto conforme alla normativa utilizzabile nel settore della florovivaistica o in agricoltura.

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica viene avviato a sistemi per una fase di "upgrading" al fine di trasformarlo in **biometano**.


Il biometano così purificato può essere immesso nella rete di distribuzione ed essere utilizzato sia per scopi industriali che per **scopi domestici** o per **autotrazione**.

Quest'ultima possibilità è di estremo interesse soprattutto se collegata ad una riqualificazione per parco automezzi aziendale o a quelli del trasporto pubblico locale, al fine di orientarsi ad una mobilità sostenibile.

Il bilancio di massa sintetico dell'impianto è il seguente

Scenario FORSU 50.000 t/a Vegetale 16.500 t/a	Scenario FORSU 100.000 t/a Vegetale 33.000 t/a
BIOMETANO: 4,4 mln di Sm ³ /anno	BIOMETANO: 8,8 mln di Sm ³ /anno
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO: 22.000 ton/anno	AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO: 44.000 ton/anno
SCARTO: 11.000 ton/anno	SCARTO: 22.000 ton/anno

Di seguito si riporta lo schema di un possibile lay out planimetrico per un impianto di potenzialità pari a 100.000 ton/anno di Forsu




L'impianto di TMB con recupero di materia

Per la gestione del RUR (rifiuto urbano residuo) si prevede la realizzazione di un impianto avente la potenzialità di circa 180.000 t/a, in coerenza con la programmazione della Città Metropolitana e del Comune di Genova.

L'impianto, combinato con il sistema di raccolta, consentirà al 2020 il raggiungimento di un obiettivo di riciclo materiali pari al 65%.

Una quota significativa del materiale non riciclabile (39% del totale in ingresso al TMB) andrà comunque a recupero (energetico o materiale da copertura).

Si rappresentano nel seguito i flussi all'impianto dei soli rifiuti di Amiu al 2020 (circa 140.000 ton di rifiuto indifferenziato):



L'impiantistica proposta prevede un Trattamento Meccanico-Biologico a "freddo", che abbia l'obiettivo di minimizzare la quantità di rifiuti da conferire alla discarica di servizio. Questo obiettivo è conseguito attraverso tre fasi fondamentali: il recupero di materia dal RUR, il trattamento biologico della frazione organica ancora presente e la sua raffinazione e la produzione di CSS (combustibile secondario solido), come da indicazione della pianificazione regionale.

Tutte le attività sono effettuate entro edifici, l'aria dei locali viene aspirata e inviata a un sistema di trattamento della arie esauste che consente l'abbattimento dei composti odorigeni.


La localizzazione dell'impianto di TMB è prevista presso la discarica di Scarpino, questa ubicazione ottimizza l'aspetto della logistica connesso allo smaltimento degli scarti e al riutilizzo della frazione

organica stabilizzata, inoltre la collocazione rende trascurabile l'impatto per il rumore e l'odore, peraltro già minimizzati per le scelte tecnologiche e costruttive adottate.

L'impianto è costituito da una prima sezione di **separazione tra la frazione secca e quella umida** (con un certo contenuto residuo di sostanza organica). La frazione secca viene sottoposta ad una serie di trattamenti meccanici finalizzati al recupero della materia quali carta, cartone, plastiche e metalli ed altre frazioni che abbiano un valore di mercato ed un possibile utilizzo come materia. Il materiale residuale da tali trattamenti viene ulteriormente raffinato per produrre un CSS, riducendo in tal modo al minimo lo scarto non più recuperabile da inviare in discarica. La frazione umida viene invece sottoposta ad un trattamento aerobico il cui scopo è quello di stabilizzare la sostanza organica e non renderla più putrescibile. Il prodotto finale può essere impiegato come terre di ingegneria per il ricoprimento della discarica.

Tutte le lavorazioni sono fortemente automatizzate al fine garantire condizioni lavorative adeguate: a titolo esemplificativo la selezione dei rifiuti è effettuata con diverse apparecchiature, arrivando fino a **lettori ottici** in grado di separare automaticamente i vari materiali, in tal modo le attività manuali sono sostanzialmente limitate al controllo di qualità delle varie linee di produzione.

Di seguito si presenta lo schema planimetrico dell'impianto:



Ricezione rifiuti


Trattamento meccanico

Trattamento biologico

In sintesi l'impianto costituisce il naturale completamento del sistema integrato di gestione rifiuti sul territorio di Genova, che vede modalità di raccolta e sistema impiantistico come una filiera unica che consente di raggiungere i migliori obiettivi in termini di riciclo, riuso e risparmio di risorse.

La discarica di Scarpino - Lotto 3

La discarica di Scarpino, nata nel 1968, è situata sulle alture di Sestri Ponente a un'altezza di circa 650 metri e si estende su un'area di circa mezzo milione di metri quadrati.



A seguito della sua chiusura, avvenuta nel 2014, Genova e altri 23 comuni, hanno conferito i propri rifiuti residui principalmente fuori Regione. Oggi, è in corso un procedimento di autorizzazione avviato il 20 aprile 2015 su istanza di AMIU, che prevede: il Progetto definitivo di copertura di Scarpino 1 e l'adeguamento del sistema di regimazione delle acque (gronda), il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani e l'ampliamento del 3° lotto per una capacità di 1,3 Milioni di mc di rifiuti.

La perdita di operatività della discarica di Scarpino ha generato un considerevole aumento di costi alla comunità genovese e pertanto occorre procedere speditamente alla messa in esercizio del terzo lotto, come tra l'altro auspicato da tutti i portatori di interesse.

Dai verbali delle Conferenze di Servizio in corso, emerge, infatti, la volontà, da parte delle Istituzioni, di proseguire celermente nella progettazione dell'impiantistica di separazione secco-umido al fine di superare in tempi brevi la fase emergenziale attualmente presente sul territorio ligure. In particolare è stata valutata positivamente, da parte della Regione, l'opportunità di

realizzare il suddetto impianto a Scarpino e per stralci allo scopo di ridurre i tempi di messa in esercizio e di dotare il territorio di un impianto di assoluta rilevanza anche nella fase transitoria.

Tuttavia, la coltivazione del III° Lotto è condizionata alla realizzazione di una serie di interventi che prevedono la copertura definitiva di Scarpino 1 e 2 è un progetto definitivo di trattamento del percolato.

A tal proposito il piano prevede di procedere con le opere di copertura dei lotti 1 e 2 e le opere propedeutiche alla coltivazione del lotto 3, come previsto in sede di conferenza dei servizi, con particolare riferimento all'atto dirigenziale n°524/2017 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova.

EMERGENZA RIFIUTI: PROPOSTA OPERATIVA

A seguito dell'interruzione dei conferimenti in discarica a partire dal mese di ottobre 2014 AMIU ha smaltito circa 700/800 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati presso impianti terzi extraregionali, sulla base di accordi interregionali. La spesa totale sostenuta durante l'anno solare 2015 (Comune di Genova e Terzi) è pari a 34,3 Mln di €.

Pertanto, occorre individuare le azioni necessarie per superare in tempi ragionevoli la fase emergenziale a partire dal 2017 nelle more dell'attuazione delle previsioni pianificatorie in merito alla realizzazione dell'impiantistica definitiva.

A partire dai prossimi mesi occorre dunque procedere celermente alla messa a regime delle raccolte (differenziate e congiunte), precedute da un'ampia campagna di comunicazione, utilizzare l'impiantistica esistente e/o autorizzare impianti mobili di separazione secco-umido e contemporaneamente, proseguire attraverso il percorso autorizzativo alla realizzazione dell'impiantistica prevista dal Piano.

Gestione dei rifiuti nella fase di transizione 2017 – 2019

La fase di transizione, durante la quale si completa la realizzazione del sistema di raccolta differenziata e del sistema di trattamento impiantistico, si sviluppa nel corso del 2017-2020 con le seguenti attività:

1. Estensione e potenziamento del servizio di raccolta differenziata delle frazioni organiche in modalità porta a porta e/o tramite contenitori ad accesso controllato al:
 - 50% delle utenze domestiche e non domestiche entro la metà del 2018;
 - 100% delle utenze domestiche e non domestiche entro la fine del 2019;
2. Estensione e potenziamento del servizio di raccolta differenziata della frazione vetro (stradale) con campane, garantendo l'estensione totale del servizio alle utenze domestiche entro la metà del 2019;
3. Estensione e potenziamento del servizio di raccolta differenziata delle frazioni vetro, carta e cartone per le utenze non domestiche, per entro metà del 2019
4. Completamento ed efficientamento della rete dei centri di raccolta e dei centri di trasferta entro la fine del 2019;

Mentre, per quanto attiene all'impiantistica di riferimento, si prevede di:

1. avviare a trattamento le frazioni organiche raccolte in modo differenziato attraverso nuovi impianti regionali e/o impianti extra regionali esistenti al fine di soddisfare il fabbisogno di trattamento in coerenza con l'intercettazione attesa a partire dal 2017;

2. realizzare il nuovo impianto di trattamento meccanico-biologico al fine di garantire l'autosufficienza regionale entro il 2019;
3. realizzare il nuovo impianto di trattamento della frazione organica raccolta in modo differenziato e del verde, al fine di garantire l'autosufficienza a livello della Città Metropolitana entro la fine del 2020
4. avviare la coltivazione della discarica di Scarpino al fine di superare l'emergenza rifiuti, conseguire l'autosufficienza di bacino e di contribuire anche a quella regionale, entro la fine del 2017;

Il sistema impiantistico nel periodo di transizione 2017 - 2019

La chiusura della discarica di Scarpino ha reso necessario il conferimento dei rifiuti residui in impianti extra-regionali con un aggravio di costi ambientali ed economici.

Occorre, pertanto, superare in tempi rapidi la gestione emergenziale attraverso una pianificazione dei flussi verso impianti di selezione secco-umido esistenti a livello regionale e verso impianti mobili temporanei a supporto del fabbisogno di trattamento dei rifiuti residui prima del loro conferimento nella discarica di Scarpino.

Il fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti dalla la Città Metropolitana di Genova a partire dal 2017 è pari a circa 250.000 t/anno.

Gli impianti di selezione considerati nella definizione dei flussi per il periodo transitorio riguardano gli impianti attualmente autorizzati a livello regionale.

Dall'analisi della situazione attuale, tenuto conto della saturazione degli impianti in relazione ai fabbisogno dei territori di riferimento e delle autorizzazioni esistenti, emerge una disponibilità complessiva di circa 175.000 ton.

Considerato il fabbisogno complessivo di smaltimento accanto ai suddetti impianti occorre prevedere l'utilizzo di un impianto mobile temporaneo di selezione da collocare presso la discarica di Scarpino (Genova).

Questi impianti dovranno trattare tutti i rifiuti urbani residui prodotti dalla Città Metropolitana di Genova nelle more della messa in esercizio dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e dell'impianto di produzione CSS previsti a Scarpino (GE).

A tal fine, considerato l'attuale fabbisogno della Città Metropolitana sono stati definiti i seguenti flussi di prima destinazione dei rifiuti indifferenziati:

	TOTALE fabbisogno	ALTRI IMPIANTI REGIONALI	AMIU (Scarpino) Impianto mobile
Città Metropolitana di Genova	250.000	175.000	75.000
<i>Frazione secca prodotta /CSS</i>		<i>109.000</i>	<i>52.500</i>
<i>Bio stabilizzazione / stabilizzato</i>		<i>48.000</i>	<i>22.500</i>
<i>Metalli</i>		<i>1.500</i>	
<i>Perdita di processo</i>		<i>16.500</i>	

A chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti residui le frazioni secche verranno conferite presso le discariche esistenti. In particolare, presso la discarica di Scarpino verranno conferiti sia i rifiuti secchi selezionati dall'impianto mobile di Scarpino che parte dei rifiuti secchi e stabilizzati risultanti da altri impianti.

Frazione	AMIU (Scarpino)
Frazione secca	95.500
Frazione organica stabilizzata a recupero	25.000
TOTALE	120.500


SVILUPPO IMPIANTI

Il costo degli impianti relativi alla discarica di Scarpino – terzo lotto, all’impianto di selezione e biostabilizzazione e l’impianto di biodigestione anaerobica sono assunti, in tale fase, pari a circa 103 milioni di euro.

Piano IREN 65% riciclaggio	
Impianto	Valore investimento (€/mln)
Discarica di Scarpino – Lotto 3	14,8
Impianto di selezione e biostabilizzazione	55,0*
Impianto di recupero materia	
Impianto di digestione anaerobica	25,0
Impianto di preselezione del percolato	4,9
Isole ecologiche	3,0
Totale Capex	102,7

* Impianto di Trattamento Meccanico Biologico con recupero di materia, a regime.

Cronoprogramma delle attività



IL RUOLO DI AMIU COME PLAYER REGIONALE

Stanti la propria struttura, e la propria capacità organizzativa AMIU rappresenta (in Liguria) l'unico player del mercato in grado di poter sviluppare in maniera ottimale quell'evoluzione da società di servizi a società di tipo industriale a forte contenuto di innovazione e intelligenza che è oggi richiesta alle aziende che operano nel settore ambientale, in particolare per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti (anzi, il ciclo delle materie prime e seconde e dell'energia) ed in generale di tutte le attività connesse al mondo dell'ambiente ed all'utilizzo razionale delle risorse.

In questo AMIU può peraltro giovare anche di alcune condizioni al contorno che appaiono estremamente favorevoli allo sviluppo di una nuova economia originata da una "gestione intelligente" dei rifiuti e delle risorse ad essi connessi:

- la presenza di un Piano regionale dei rifiuti orientato a tali indirizzi
- una precisa volontà dell'Amministrazione comunale di Genova di perseguire una strategia di gestione dei rifiuti orientata decisamente in ottica "economia circolare", e che individua in AMIU il perno di tale strategia;
- la presenza, sul territorio genovese e ligure, di Poli di ricerca e innovazione di eccellenza (IIT, CNR, Università, Poli regionali di innovazione, ecc.), che possono contribuire notevolmente allo sviluppo di nuove filiere dedicate al recupero e riuso dei materiali e ai prodotti e servizi per un gestione "smart" dei processi di raccolta, tracciatura, selezione e valorizzazione dei materiali.

Questo processo di evoluzione del principale player della Liguria può (deve) quindi rappresentare anche una straordinaria opportunità di sviluppo "green" per l'intera regione, perché metterà in moto energie ed intelligenze oggi non ancora perfettamente focalizzate su quello che sarà uno dei paradigmi decisivi per lo sviluppo economico e sociale dei prossimi anni: l'uso intelligente delle risorse.

L'opportunità strategica (o, forse, storica) di AMIU è quella di crescere diventando nel contempo, il motore di una Liguria più green, più "smart" e più capace di creare lavoro e benessere attraverso una diversa concezione di quelli che, fino a ieri, erano semplicemente "rifiuti".

Con l'ingresso nel gruppo Iren questa opportunità trova immediata concretezza nella presenza di un partner votato alla stessa visione su di un territorio molto più vasto.


SVILUPPO COMMERCIALE DI AMIU

Uscendo dal sistema dell'in house Amiu, con il supporto di Iren, può candidarsi a giocare un ruolo di primissimo piano nel mondo dei servizi ambientali integrati a cittadini ed aziende del territorio Ligure.

I pilastri della strategia commerciale integrata Iren – Amiu si possono sintetizzare in:

Network Impianti

- Accesso alla rete di impianti sia interni ad Iren che di terzi e adeguamento della struttura logistica con particolare riferimento a tutti i materiali recuperabili, con forti economie di scala (flussi di rifiuti complessivi 7 volte maggiori di quelli di Amiu stand alone)
- Creazione di una rete di impianti di stoccaggio/ trattamento funzionale all'attività commerciale anche capillare
- Saturazione e diversificazione di tutti gli impianti, ottimizzando i flussi logistici



Modello Commerciale e Customer Experience

- Sviluppo delle attività commerciali verso clienti industriali con particolare riferimento agli assimilabili con un approccio full service ed integrato verso tutti i servizi di una utilities
- Ottimizzazione della opportunità commerciali derivanti dal controllo completo della filiera relativa dei rifiuti urbani con utilizzo delle leve di pricing e di gamma.
- Massimizzazione del presidio territoriale, della forza e della percezione del brand (nazionale/territoriale)
- Amiu presidierà e gestirà il territorio di riferimento (in primis Regione Liguria), facendo forza sulla conoscenza e affidabilità del brand

Strategia Commerciale Gruppo Iren Ambiente



- Il mercato di riferimento (Rifiuti Speciali) della Regione Liguria è pari a circa 2,7 milioni di tonnellate all'anno.
- Sarà creata una rete commerciale su Amiu, gestita in maniera sinergica ed integrata con il commerciale di Iren Ambiente, per sviluppare il mercato Ligure
- L'obiettivo di Amiu sarà quello di intercettare entro i primi tre anni ca 100 k/tons, che saliranno a 200 ktons entro 5 anni (pari a circa il 15 % del mercato dei Rifiuti Speciali nella Città di Genova e del 4% delle restanti Provincie Liguri)

Leadership nel settore Bonifiche e Rifiuti Portuali

Amiu Bonifiche potrà diventare soggetto leader di mercato nel settore delle bonifiche, sfruttando know how e capacità tecnica, espandendosi verso nuovi settori a maggiore caratterizzazione tecnologica e verso nuovi ambiti territoriali. Gli obiettivi industriali prevedono un incremento del fatturato medio per addetto a valle dell'uscita dall'in house, e presidio completo di un mercato con grandi potenzialità (> 1,5 mld di euro/anno).



Consolidare il posizionamento locale di **Geam**, attraverso una maggiore efficienza, qualità e l'introduzione di nuovi servizi (energia, acqua) in un mercato che presenta alti potenziali a tassi di crescita significativi. Un modello di business integrato, anche in collaborazione con operatori locali, per intervenire in tutte le priorità ambientali del porto: gestione della qualità dell'aria, risparmio energetico e produzione di energia (attuazione del Piano energetico ambientale portuale) anche a beneficio della città, gestione del rumore, gestione rifiuti, gestione delle acque (consumo e qualità).



EFFICIENZE E SINERGIE GENERATE DALL'AGGREGAZIONE

L'inserimento di Amiu nell'ambito della filiera "Ambiente" del gruppo Iren consentirà di avviare e realizzare un percorso di efficientamento dell'azienda a cui prevedibilmente si sommeranno sinergie determinate da un contesto dimensionale più ampio e strutturato.

Va sottolineato come i benefici determinati dall'aggregazione non saranno misurabili soltanto in termini di un migliore e più efficace utilizzo dei fattori produttivi ma anche, e soprattutto, in termini di puntualità, qualità e quantità di servizi forniti ai cittadini e alle imprese di Genova.

Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Iren ha maturato significative esperienze in tema di aggregazioni e integrazioni societarie, anche con specifico riferimento al settore ambientale, realizzando progetti integrati di ristrutturazione ed ottimizzazione aziendale (Performance Improvement).

Gli eccellenti risultati ottenuti ed il know-how maturato saranno messi a disposizione del progetto di integrazione con Amiu.

E' importante sottolineare che tali processi di miglioramento saranno realizzati coinvolgendo, sin dalle fasi di avvio, il personale di Amiu, che dovrà contribuire all'individuazione e realizzazione dei singoli progetti con una evidente ricaduta positiva in termini di valorizzazione delle competenze e crescita professionale.

In tal senso particolare attenzione sarà data alla prevista centralizzazione delle funzioni di staff, al fine di assicurare una migliore valorizzazione delle stesse, in coerenza con il modello organizzativo del gruppo Iren, con i modelli di contratto di servizio intercompany oggi applicati nell'ambito del gruppo e con gli strumenti integrazione che saranno ritenuti più efficaci.

Gli ambiti di intervento individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- a) **Standardizzazione dei processi** produttivi di raccolta: saranno analizzati i cicli di raccolta, le frequenze e le modalità operative attualmente realizzate dall'azienda e, attraverso il confronto con le migliori pratiche interne al gruppo e di mercato, saranno individuate le modifiche che consentiranno di avviare un percorso di innalzamento della produttività complessiva del sistema operativo;
- b) **Re-ingegnerizzazione dei servizi** di pulizia ed igiene stradale: un'analisi puntuale delle esigenze di pulizia e decoro della città dovrà accompagnarsi ad un progetto di revisione delle modalità di erogazione di tali servizi, introducendo nuove e più efficienti modalità di svolgimento dei servizi, ricorrendo alle migliori tecnologie ed ai modelli organizzativi più efficaci presenti nel mercato;
 - o **Gestione del parco veicolare**: la flotta di automezzi costituisce, dopo il personale, il secondo fattore produttivo nella erogazione di servizi di igiene ambientale. In questo ambito processi di standardizzazione dei fattori produttivi, di riorganizzazione delle


officine interne ed esterne, di formazione del personale e di corretta programmazione, contribuiscono in maniera significativa all'efficienza ed efficacia nello svolgimento dei servizi operativi;

- o **Infrastrutture e logistica:** in una città con le caratteristiche morfologiche e d urbanistiche come quelle di Genova, le infrastrutture immobiliari e l'organizzazione logistica incidono in maniera determinante sulla produttività aziendale, generando maggiori o minori percorrenze delle squadre operative, necessità di tempi di scarico, disponibilità di punti di trasbordo necessari etc. Gli interventi saranno focalizzati a determinare il miglior assetto delle sedi e delle aree necessarie a svolgere il servizio. Fondamentale sarà il contributo dell'Amministrazione Comunale nell'individuare le aree necessarie per il trasbordo dai mezzi operativi piccoli a quelli più pesanti ed eventuali integrazioni e/o scambio di sedi operative;
- c) **Acquisti:** l'ottimizzazione del processo di acquisizione di beni e servizi per AMIU potrà beneficiare di significative economie di scala nell'ambito del processo di integrazione. Il processo di acquisto dovrà diventare più efficiente in termini di tempi e modalità di approvvigionamento e potrà accedere a migliori condizioni di prezzo, grazie all'incremento di volumi complessivi ed alla standardizzazione delle specifiche tecniche delle attrezzature di servizio. Il gruppo Iren può contare su una funzione centralizzata che svolge già ora un servizio a favore di tutte le società del gruppo, potendo contare su esperienze e conoscenze consolidate nel tempo;
- d) **Magazzini ricambi e attrezzature:** l'ottimizzazione di tale attività ha ricadute positive nel quotidiano svolgimento dell'attività produttiva e di manutenzione. Un'attenta e moderna gestione dei magazzini comporta non solo risparmi di natura finanziaria ed economica ma un supporto essenziale per il rispetto della programmazione dei servizi;
- e) **Sistemi informativi di business:** la programmazione, gestione e consuntivazione dei servizi è un elemento centrale della gestione del processo produttivo e risulta indispensabile per l'attività di progettazione in continuo dei servizi. In realtà complesse, come quelle di Genova, tale attività richiede la disponibilità di applicativi e di strumenti di comunicazione sofisticati e moderni. Il recupero di efficienza determinato da tali strumento è assolutamente strategico per la gestione delle risorse e per il controllo ed ottimizzazione dei servizi erogati.
- f) Gestione **impiantistica:** l'inserimento di Amiu nel network operativo di Iren Ambiente consentirà di beneficiare di know-how, strutture operative, economie di scala, nella realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti. Particolare attenzione va data alla formazione del personale posto che parte del personale esistente allocato all'impiantistica di Scarpino dovrà essere formato per essere in grado di apportare il proprio contributo professionale alla nuova impiantistica del Polo di Scarpino;
- g) **Gestione dei flussi** di trattamento e smaltimento dei rifiuti: analogamente al punto precedente, Amiu potrà contare su una struttura operativa che già oggi svolge una funzione di ottimizzazione e valorizzazione dei diversi flussi di materie e rifiuti per l'intero gruppo Iren;

- h) **Sviluppo commerciale:** ad oggi la struttura commerciale di Amiu risulta modesta penalizzando i ricavi della società. Iren Ambiente ha invece una struttura commerciale di grande esperienza a servizi dei territori in cui è presente. Questo linea di sviluppo è ritenuta, all'interno del presente piano, assolutamente strategica ed è stata sviluppata in uno specifico capitolo;
- i) **Comunicazione e rapporti con i cittadini:** lo svolgimento di servizi di pubblica utilità richiede un livello di relazione con il pubblico estremamente puntuale e continuativo. Il gruppo Iren integrerà nella capogruppo il personale di Amiu dedicato e valorizzerà le attività già svolte in Amiu e sviluppando un processo di integrazione e miglioramento degli strumenti e delle modalità operative, con particolare attenzione alla crescita professionale del personale dedicato;
- j) **Gestione del personale:** la struttura di gestione del personale sarà integrata nell'ambito delle funzioni centrali del Gruppo Iren, che metterà a disposizione della Società i più aggiornati sistemi di gestione e di formazione del personale con un beneficio in termini di servizi fruiti dalla società e di crescita professionale degli attuali dipendenti di Amiu;
- k) **Servizi di Staff / Centrali:** saranno integrati nell'ambito del gruppo Iren con un conseguente innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi a disposizione della struttura operativa della società, anche in questo caso particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle risorse umane;

Il percorso attuativo del Piano Industriale prevede l'attivazione di un progetto di "Performance Improvement", secondo modalità consolidate ed esperienze positive già attuate nell'intero Gruppo Iren.

Sarà definito un Comitato Guida, formato dai vertici e dalle prime linee aziendali, con il compito di coordinare e fornire adeguata *sponsorship* ai progetti. Il Comitato Guida sarà affiancato da un Project Office, con il compito di monitorare, supportare e rendicontare i diversi cantieri di Performance Improvement. Saranno attivati cantieri di Performance Improvement, ognuno corrispondente ad uno specifico progetto, che coinvolgeranno tutti i livelli dell'organizzazione di Amiu. Ad ogni cantiere saranno assegnati un Project Manager, responsabile operativo del progetto, (tipicamente una figura di riferimento della funzione interessata), delle risorse dedicate ed un supporto organizzativo/progettuale da parte di risorse del Project Office. I cantieri, a valle di una fase di analisi, definiranno gli obiettivi di sinergia/risultato e ne cureranno l'attuazione. Il *project office* monitorerà i risultati trimestralmente, rendicontando al Comitato Guida.



Allo stato attuale è difficile quantificare in modo puntuale i benefici economici che saranno determinati dalle efficienze e sinergie conseguenti al processo di aggregazione di Amiu nel gruppo Iren.

Una stima sulla base di esperienze analoghe **individua in circa 3-4 milioni di Euro la riduzione di costi che sarà possibile operare nell'ambito dei primi cinque anni dalla data di operatività** dell'operazione cui si aggiungono risparmi nella realizzazione e gestione dell'impiantistica grazie a progetti formativi che consentano di utilizzare l'attuale personale dedicato all'impianto di Scarpino a favore di tutta la nuova impiantistica di trattamento e smaltimento. Tale recupero di produttività sarà più puntualmente definito nell'ambito del recupero di efficienza che sarà previsto nella metodologia di *price cap* per l'elaborazione della TARI di cui all'*addendum* al contratto di servizio previsto all'art. 5.5 dell'accordo di investimento.

Tra le prime aree di azione individuate si possono citare la revisione dei processi operativi, la gestione/manutenzione del parco mezzi, l'ottimizzazione dei capitolati e dei processi di acquisto, l'integrazione degli staff, con l'obiettivo di analizzare ogni processo ed allineare modalità operative ai migliori benchmark presenti nelle diverse realtà del Gruppo.

PROGETTO PER IL RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE TARI

Il Know-how di IREN e le esperienze nella Gestione della Tariffa Rifiuti

Il Gruppo Iren per il tramite di Iren Ambiente gestisce, per i Comuni clienti, le attività di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva per la Tassa Rifiuti TARES e TARI ed ha gestito dal 2000 al 2012 il prelievo TIA.

Realizza inoltre progetti di Recupero Evasione / Elusione massivi in abbinamento alla Creazione dell'Anagrafe Immobiliare Comunale.

In gestione ordinaria TARI Iren Ambiente opera in 53 Comuni nelle provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, per un bacino di circa 900.000 abitanti, un totale di 460.000 utenze e 162 mln € di gettito TARI annuo.

Le attività di gestione ordinaria comprendono:

- Gestione diretta del rapporto con i contribuenti;
- Acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti e di tutte le altre istanze e comunicazioni attinenti al tributo (quali agevolazioni, variazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi);
- Aggiornamento automatico delle anagrafiche;
- Liquidazione della TARI dovuta in conformità alle tariffe deliberate dal Comune ed alle disposizioni del relativo Regolamento Comunale, con emissione periodica ed invio di n. 2 avvisi di pagamento ai contribuenti;
- Emissione ed invio periodico di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore allegazione del modello F24 precompilato, così come meglio disciplinato dal successivo art. 6;
- Trasmissione all'Anagrafe Tributaria dei dati catastali acquisiti nell'ambito della gestione, previsti dalla L.27 dicembre 2006 n.296 e dai successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

Al termine delle attività di gestione ordinaria, gli **insoluti per i Comuni gestiti si attestano mediamente intorno all'8-10%** del gettito.

In accertamento TARES/TARI Iren Ambiente gestisce 18 Comuni nelle Provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per un valore di circa 18 mln € di tributo accertato.

Le attività di accertamento comprendono:

- bonifica della banca dati TARES/TARI;
- individuazione delle posizioni cui notificare atti di accertamento per omesso, parziale, tardivo versamento e per omessa o infedele denuncia;
- predisposizione, produzione, stampa e notifica degli atti di accertamento;
- gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi;
- gestione dei rapporti con i contribuenti;
- gestione delle rateizzazioni relative agli atti di accertamento;
- gestione delle procedure concorsuali;
- supporto alla gestione del contenzioso.

Con questa **fase accertativa si recupera mediamente il 15% dell'insoluto** ed un 0,5% di evasione totale.

Iren Ambiente infine ha realizzato direttamente, dal 2006 ad oggi, 18 progetti di Recupero Evasione/Elusione tra i quali il principale per il Comune di Reggio Emilia con recupero di 6 mln € ed ha collaborato con il Comune di Torino ottenendo ad oggi 4 mln € di recupero per evasione totale.

Fanno parte del servizio di costruzione Anagrafe Immobiliare e Recupero Evasione le seguenti attività:

- Verifica ed eventuale correzione/completamento della numerazione civica esterna;
- Individuazione degli edifici ed associazione delle componenti toponomastiche e catastali;

- Assegnazione della numerazione civica interna per ogni Unità Immobiliare Urbana non pertinenziale e costruzione delle corrette relazioni tra riferimenti toponomastici (via, civico esterno, civico interno) e riferimenti catastali (foglio, mappale, subalterno);
- Apposizione della numerazione civica interna;
- Verifica ed eventuale correzione della numerazione civica esterna ed interna già esistente in Anagrafe dei Residenti;
- Associazione ad ogni U.I.U. non pertinenziale delle corrette relazioni di Utilizzo che insistono con i Soggetti ad esse correlati;
- Incrocio con banca dati TARI, per l'emersione della evasione ed elusione del tributo;
- Riversamento dei dati nella banca dati dell'Ente per ulteriori attività di verifica fiscale.

Nei progetti di cui sopra si è avuto mediamente **un recupero del 2% di contratti per evasione totale ed un 20% di recupero di superfici per parziale elusione/dichiarazione infedele.**

Tutte le attività sopra descritte sono state affidate ad Iren Ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 691 della legge n. 147 del 2013.

Il progetto di recupero evasione ed elusione per il Comune di Genova

I profondi cambiamenti nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, i rilevanti investimenti necessari per tale modifica strutturale, gli oneri di smaltimento determinatisi a seguito della chiusura della discarica di Scarpino, gli ingenti stanziamenti finalizzati alla gestione post-operativa della suddetta discarica, determinano inevitabilmente la necessità di un adeguamento della Tariffa Rifiuti.

Il recupero di base imponibile determinato dalla lotta all'evasione ed elusione del tributo può costituire una risposta, almeno parziale, a tale pressione con lo scopo altrettanto importante di una maggiore equità di trattamento dei contribuenti.

Si mette pertanto a disposizione della città un progetto massivo per la bonifica e strutturazione della banca dati della Tariffa rifiuti, di lotta all'evasione ed elusione, di creazione/aggiornamento di un'anagrafe immobiliare comunale.

Il progetto dovrà svilupparsi in un arco temporale di almeno 5 anni e sarà svolto sotto la direzione e supervisione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, la cui collaborazione è indispensabile, che saranno messi nella condizione, terminata la commessa, di poter proseguire in modo ordinario nella gestione di questa parte della gestione della tariffa.

L'intervento sarà massivo con l'impiego di personale dedicato in aggiunta alle risorse già impegnate oggi in tali attività. Sarà data priorità nella definizione esecutiva del progetto alla valorizzazione di eventuale risorse disponibili presso Amiu.

Le modalità di svolgimento del progetto ed il suo dimensionamento di massima sono di seguito illustrate in termini generici ma, in caso di positivo accoglimento della proposta, si procederà alla definizione di un progetto esecutivo insieme all'Amministrazione Comunale.

Fase 1 – Potenziamento ed evoluzione dell’anagrafe immobiliare

Questa fase costituisce un requisito indispensabile per il buon esito del progetto. Si prevede l’elaborazione e l’acquisizione di informazioni dai data base già disponibili, opportunamente integrati con altri da acquisire. L’attività è finalizzata al popolamento, bonifica ed evoluzione dell’anagrafe comunale degli immobili;

Fase 2 - Controllo evasione

Il controllo evasione prevede il caricamento, normalizzazione e bonifica dei data base esterni alla TARI, quali l’Elettrico, Anagrafe, Affitti e utenze varie, e l’estrazione delle difformità riguardanti i possibili evasori attraverso verifiche a campione.

Fase 3 - Relazione con l’utente

E’ previsto l’invio a tutti i soggetti responsabili tenuti al pagamento della TARI, per i quali siano riscontrate difformità per quanto riguarda oggetti non dichiarati, di un avviso di accertamento per omessa denuncia. Tale avviso riporterà tutte le informazioni riscontrate nell’attività di controllo utili e necessarie a definire la nuova posizione e gli importi da corrispondere.

Fase 4 - Determinazioni superfici assoggettabili

La determinazione della superficie assoggettabile di ciascun immobile avviene attraverso la misura eseguita con appositi strumenti CAD direttamente su planimetrie catastali, laddove le stesse siano sprovviste dell’indicazione specifica. La misura delle superfici viene eseguita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, secondo le precisazioni definite dal Comune sulla assoggettabilità dei locali, riconducibili alla effettiva occupazione o utilizzo degli stesso. La suddivisione della superficie totale in particolari sottocategorie consentirà il ricalcolo delle superfici assoggettabili nel caso di variazione del regolamento comunale.

Fase 5 - Controllo elusione

Fase cruciale del progetto è il controllo dell’elusione che prevede, attraverso il caricamento ed il confronto di data base esterni alla TARI la:

- Costruzione delle relazioni tra ciascun oggetto TARI e il corrispondente oggetto della anagrafe immobiliare
- Costruzione delle relazioni tra oggetto TARI, soggetto responsabile tenuto al pagamento del corrispettivo e utente dell’archivio di gestione TARI

- Estrazione di tutte le difformità riguardanti:
 - Gli oggetti che presentano diversità tra la superficie iscritta nell'archivio di gestione e la superficie misurata dalla planimetrie catastali
 - Controllo casistiche richieste dal Comune (es. numero reale di persone occupanti)
 - Controlli a campione condivise con il Comune

Fase 6 - Relazione con l'utente

L'ultima fase del progetto prevede:

L'invio a tutti i soggetti responsabili tenuti al pagamento della TARI, per i quali siano riscontrate difformità per quanto riguarda oggetti con valori diversi delle superfici, una comunicazione scritta in lettera semplice. La comunicazione riporterà tutte le informazioni riscontrate nell'attività di controllo utili e necessarie a definire la nuova posizione. Alla lettera verrà allegato un modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale l'utente potrà sottoscrivere l'accettazione degli elementi accertati. Alla ricezione del modulo sottoscritto o dopo 60 giorni dall'invio della prima comunicazione, invio di atto di accertamento per dichiarazione infedele.

Sulle base delle prime informazioni raccolte e delle esperienze consolidate una stima del possibile recupero in termini di evasione ed elusione è di seguito riportata.

	RECUPERO SU ANNO			TOTALE RECUPERO PROGRESSIVO
Anno	% utenze	Mq	€	€
2018	1%	225.000	750.000	3.750.000
2019	2%	450.000	1.250.000	7.000.000
2020	2.2%	495.000	1.400.000	9.000.000
2021	2.3%	517.500	1.450.000	10.650.000
2022	2.5%	562.500	1.600.000	12.850.000
Riepilogo	12%	2.685.000	6.450.000	43.250.000

Considerate le finalità del progetto e l'utilità sociale del progetto Amiu/Iren si assumeranno una parte significativa del rischio di risultato del progetto prevedendo un compenso determinato da una percentuale del 15-20% del recuperato a cui si aggiungerà una quota minima fissa pari a circa 250 mila Euro annui. Tali valori sono considerarsi indicativi e andranno discussi e valutati in funzione del progetto esecutivo finale.

Il progetto può consentire di ridurre significativamente l'aumento del gettito tributario a carico dell'utente previsto nel Piano Industrializzato in funzione dell'effettivo incassato.

PROIEZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL PIANO INDUSTRIALE

Di seguito si illustrano le sintesi economiche e finanziarie del Piano Industriale AMIU, risultato delle azioni descritte nelle precedenti sezioni.

Le sintesi recepiscono in particolare la piena implementazione dell'impiantistica con l'attuazione di investimenti per oltre 103 Mln previsti al precedente paragrafo "Sviluppo Impianti", l'avvio dei programmi sulla raccolta differenziata con l'attuazione degli investimenti necessari a raggiungere i risultati ivi previsti concordati con AMIU, le efficienze e le sinergie previsti sia nell'area della gestione che nell'area degli investimenti di cui al precedente paragrafo "Efficienze e Sinergie generate dall'aggregazione".

Inoltre il piano recepisce gli impegni previsti a carico di AMIU per la definitiva messa in sicurezza della discarica di Scarpino 1 e 2 secondo le prescrizioni dell'AIA per un impegno complessivo di circa 130 Mln nell'arco di trent'anni, in larga parte da sostenere nei primi anni. L'attuazione di tale piano potrà, in prospettiva beneficiare anche di rilevanti sinergie con i programmi di investimento previsti nel ciclo idrico integrato dal Gruppo IREN, in quanto concessionario del servizio in ambito metropolitano.

Il Piano Industriale dovrà consentire l'equilibrio economico e finanziario della gestione sia con riferimento alle attività connesse al contratto di servizio con la Città di Genova sia con riferimento all'attuazione del piano di investimenti previsti dal Piano Metropolitano. L'evoluzione della TARI risentirà infine del piano di rimborso del credito che AMIU vanta nei confronti della Città di Genova, pari al 31/12/2016 a 156 Mln e che si è formato per effetto della "crisi emergenziale".

Si segnala che il piano non recepisce gli effetti degli apporti di capitale e di finanziamento soci previsti nell'accordo di investimento, pari a circa 65 Mln e pertanto rispetto alle previsioni patrimoniali indicate vi sarà un coerente miglioramento della struttura finanziaria di AMIU.

In sintesi quindi l'aggregazione con IREN determina i seguenti vantaggi:

Sotto il profilo industriale

- l'attuazione del piano di investimenti per il definitivo superamento della crisi emergenziale che ha comportato l'accumulo di crescenti crediti della società verso l'Amministrazione;
- l'implementazione del programma di potenziamento della raccolta differenziata previsto da AMIU, con effetti immediati avuto riguardo alla raccolta della frazione organica per tutte le utenze, alla raccolta di tutte le frazioni con riferimento alle utenze non domestiche e al potenziamento della raccolta del vetro e lo sviluppo dei centri di raccolta così da ridurre, fin dal periodo transitorio la produzione di rifiuto indifferenziato;
- l'implementazione di un credibile programma di efficienze e sinergie;
- l'avvio del programma di messa in sicurezza di Scarpino 1 e 2 secondo le prescrizioni previste dall'AIA dando definitiva soluzione ad un problema ambientale tuttora irrisolto;
- l'implementazione di un programma di sviluppo capace di riportare AMIU ad assumere un

- ruolo baricentrico nella Regione Liguria;

Sotto il profilo societario

- l'apporto di risorse finanziarie significative, pari a circa 65 Mln, dedicate all'attuazione del Piano Industriale
- la possibilità di richiedere l'estensione della proroga del servizio con conseguenti benefici sia per l'attuazione del programma di investimenti sia per un più sostenibile piano di rimborso dei crediti accumulati dalla società verso l'Amministrazione, con un conseguente minore impatto tariffario
- l'implementazione di un programma di recupero dell'evasione e dell'elusione capace creare sinergia fra società e l'Amministrazione nella riduzione del carico tariffario a beneficio di tutta l'utenza.

In assenza di un partner industriale fortemente radicato nel territorio e capace di apportare risorse finanziarie e *know how* tecnico e industriale, AMIU difficilmente potrebbe realizzare l'ambizioso Piano Industriale di cui si è già dotata senza richiedere all'Amministrazione e alla cittadinanza un incremento immediato e significativo del gettito tariffario in quanto:

- non potrebbe beneficiare di alcuna proroga dell'attuale servizio, in scadenza al 2020, e conseguentemente dovrebbe richiedere all'Amministrazione il rientro del credito generato dall'"emergenza rifiuti" in un più breve arco temporale per darsi una stabilità finanziaria
- non avrebbe un'autonoma solidità patrimoniale e finanziaria per avviare l'ambizioso programma di investimenti ed interventi già previsti nel piano industriale di AMIU al 2020.

Si riportano quindi le tavole relative alle principali assunzioni industriali, agli investimenti, allo sviluppo dei ricavi da contratto di servizio e da smaltimento e alle sintesi economiche e finanziarie dal 2016 al 2028.

Si segnala che le tavole di seguito riportate sono soggette ad eventi incerti e non noti e potrebbero pertanto subire variazioni anche significative nel tempo. Le tavole forniscono tuttavia un indicazione degli effetti delle politiche di investimento e di gestione del servizio nel tempo, sia avuto riguardo alla società AMIU sia avuto riguardo al costo del servizio senza che ciò costituisca un vincolo contrattuale per il Comune e/o per IREN se non nei limiti di quanto convenuto nell'accordo di investimento e nei suoi allegati.

La TARI 2017 segue quanto sarà approvato dal Consiglio Comunale in data 28 marzo 2017 e comporta un aumento del 6,899% con un aumento inferiore rispetto a quanto previsto dal piano di seguito riportato. Il Piano di Rientro è quello riportato all'Allegato 2.41 dell'Accordo di Investimento.

Principali assunzioni di Piano (1/2)

Il Piano Industriale è predisposto in logica Stand Alone; pertanto, non sono inseriti aumenti di capitale


Inflazione	<ul style="list-style-type: none"> Prezzi/costi a valori reali (non è stato considerato alcun effetto inflattivo)
Tasso remunerazione capitale	<ul style="list-style-type: none"> Rendistato che tiene conto di emissioni poliennali
TARI	<ul style="list-style-type: none"> Recupero efficienza ~ 0,5%/anno sui costi consuntivi riferiti all'esercizio precedente, oltre all'efficienza di cui al punto "Altre Sinergie" relativa ai costi operativi diversi dal personale Oneri finanziari secondo DPR 158/1999 senza duplicazioni con quelli già previsti sui crediti AMIU
Costo del personale	<ul style="list-style-type: none"> Nessun incremento reale del costo del lavoro Previsto <i>turn over</i> fisiologico del personale (pari a 30 FTE/anno); si prevedono programmi di formazione del personale attualmente dedicato all'impiantistica di smaltimento per la gestione del polo di Scarpino
Costo PaP organico	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento raccolta differenziata: si prevede un potenziamento dell'attuale sistema di raccolta differenziata, in particolare della frazione umida su tutte le utenze e della raccolta di tutte le frazioni sulle utenze non domestiche
Altre Sinergie ed efficienze	<ul style="list-style-type: none"> Previsione di efficienze stimate pari al 5% dei costi per servizi (a regime dal 2021; ramp up +1% dal 2017 al 2021) Previsione di sinergie stimate pari al 5% dei Capex relativi all'impianto TMB ed alla discarica di Scarpino (es. progettazione e direzione lavori)
Imposte	<ul style="list-style-type: none"> 2017 – 2028: 27,9%

Principali assunzioni di Piano (2/2)

Il Piano Industriale è predisposto in logica Stand Alone; pertanto, non sono inseriti aumenti di capitale

Capex	<ul style="list-style-type: none"> Nuovi impianti: totale pari a ~ 115,3 €mln, di cui: <ul style="list-style-type: none"> Discarica Scarpino 3: 14.763 k€ in 3 anni Impianto recupero di materia: 55.000 k€ in 3 anni Impianto di biodigestione: 25.000 k€ in 3 anni Impianto di trattamento del percolato: 4.900 k€ in 1 anno (valore netto impianto @2020) Isole ecologiche: 3.000 k€ in 3 anni Potenziamento parco automezzi e attrezzature: 12.575 k€ in 3 anni Mantenimento: 3.186 k€/y nel periodo 2017 – 2028, per un totale di ~38 €mln cumulati
Incaso crediti vs. Comune	<ul style="list-style-type: none"> Incaso previsto entro il termine della proroga del servizio, salvo alcuni specifici costi afferenti l'effettiva gestione <i>post mortem</i> della discarica di Scarpino 1 e 2 Tasso di interesse secondo l'accordo di investimento
Utilizzo fondi	<ul style="list-style-type: none"> Considerazione del programma della perizia Golder per la messa in sicurezza e la gestione <i>post mortem</i> di Scarpino 1 e 2
Capitale circolante	<ul style="list-style-type: none"> TMI: 90 gg - TMP: 120 gg Giaocenza media scorte: 60 gg
Debiti	<ul style="list-style-type: none"> Suddivisione tra debiti B/T e debiti L/T Introduzione del rimborso dei debiti L/T (compresi relativi oneri finanziari)


Capex 2017 - 2028



Previsione di ~ 154 €mIn di investimenti, concentrati per ~ 75% nei primi 4 anni di Piano


Evoluzione del Contratto di Servizio e dei ricavi da smaltimento 2016 - 2028

Abitanti	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507	592.507
CdS - Ricavi da smaltim. ¹⁾ [€/ab]	172,39	174,67	175,19	185,34	181,61	198,92	195,72	193,16	192,69	186,28	182,63	178,65	176,36
YoY [%]	0,0%	1,3%	0,3%	5,8%	-2,0%	9,5%	-1,6%	-1,3%	-0,2%	-3,3%	-2,0%	-2,2%	-1,3%
CdS + Rimborso emerg. [€/ab]	190,58	208,91	225,88	241,14	249,05	268,44	266,15	263,46	262,56	255,70	251,59	217,41	214,10
YoY [%]	0,0%	9,6%	8,1%	6,8%	3,3%	7,8%	-0,9%	-1,0%	-0,3%	-2,6%	-1,6%	-13,6%	-1,5%
Ricavi da smaltimento ¹⁾ (di cui del CdS) [€mIn]	15,4	22,3	23,5	24,0	24,0	23,7	23,4	23,2	22,6	21,9			




Incremento della TARI nei primi 4 anni di Piano (~ +58 €/ab, pari a ~ +31%) necessario a coprire i costi dei nuovi servizi ed il recupero della situazione emergenziale del triennio 2015 - 2017 (~ 30 €/ab pari al 16%)

Conto Economico: Valore della produzione e margini



Stato Patrimoniale: Capitale Investito netto





COMUNE DI GENOVA

Genova, 22 marzo 2017

Prot. n. 87612/D

Allegato 5

Gentile
Dott.a Lidia Bocca
Direttore Partecipate

E,p.c.

Gentili Signori:
Sindaco
Direttore Generale
Assessore all'Ambiente
Assessore alle Partecipate

In riferimento alla nota prot.n. PG/2017/91655, in merito alle valutazioni inerenti la coerenza del documento "Aggiornamento piano industriale AMIU@2020", si rappresenta che il Piano presentato da IREN è stato esaminato alla luce delle azioni-chiave previste dal Piano industriale posto a base di gara e che, complessivamente, il Piano può essere considerato coerente con il Piano Industriale AMIU2020 sul quale si è disposto l'avviso di manifestazione di interesse nel luglio 2016.

Si precisa che l'analisi non ha riguardato il capitolo "Proiezioni economiche e finanziarie del Piano industriale"

Di seguito le nostre osservazioni rispetto a ciascuno dei punti ritenuti qualificanti del Piano Industriale.

Potenziamento raccolta differenziata:

Il Piano presentato illustra le modalità di raccolta fino al 2020, in sostanziale allineamento con quanto già previsto e avviato da AMIU: sviluppo raccolta frazione organica presso le utenze non domestiche significative con sistema "porta a porta", sviluppo raccolta frazione organica presso le utenze domestiche con sistema "porta a porta" e "stradale" ad accesso controllato e raccolta carta e cartone presso utenze commerciali.

Realizzazione del "Polo" per la gestione e valorizzazione della materia e dell'energia

Il Piano sviluppa l'assetto impiantistico a regime in coerenza con quanto previsto dal Piano industriale posto a base di gara riprendendo quanto già proposto da AMIU all'approvazione degli organi competenti. La gestione del transitorio è condivisibile, ancorché subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Messa in sicurezza Scarpino

Il Piano presentato da IREN da evidenza del recepimento della strategia di intervento attuata da AMIU per la messa in sicurezza della discarica, così come da autorizzazioni degli Enti Competenti.

Far diventare AMIU operatore metropolitano e in prospettiva regionale / Avviare un deciso programma di R&D

Il Piano evidenzia in maniera sufficientemente approfondita le iniziative che saranno attuate e le sinergie con le altre società del Gruppo Iren che verranno rese operative.

Cordiali saluti.

Direttore Ambiente e Igiene
Dott. Michele Prandi

Presidente Amiu
Dott. Marco Castagna

GENOVA

MORE THAN THIS

Comune di Genova | Direzione Ambiente Igiene |

Via Di Francia 1 - 15° piano | 16149 Genova |

Tel 0105573273/5573208 - Fax 0105573197 | ambiente@comune.genova.it |

www.visitgenova.it |

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29/07/2016 si sono incontrati presso la sede del Comune di Genova:

- L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Assessore Italo Porcile e dal Direttore Generale del Comune di Genova Dott. Franco Giampaolletti;
- AMIU S.p.A. rappresentata dal Presidente Dott. Marco Castagna;
- Le OO.SS. di categoria (FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, FIADEL) rappresentata dai Sigg.ri Corrado Cavanna, Carmine Lechiara, Gianluca Marchiani, Raffaele Lupia, Umberto Zane, Stefano Scarpato, Sheeba Servetto, Laura Carletti;
- La RSU di AMIU S.p.A.

Per affrontare le tematiche relative all'attuale condizione di AMIU S.p.A., delle sue prospettive nonché quelle relative alla gestione del ciclo dei rifiuti del Comune capoluogo e della Città Metropolitana.

PREMESSO CHE

In data 21/06/2013 veniva sottoscritto un accordo sindacale relativo ai compiti di AMIU S.p.A. con particolare riferimento alla condivisa esigenza di mantenere, tra l'altro, l'integrità del ciclo dei rifiuti

CONSIDERATO CHE

Tale intesa trovava conferma nella delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 19/11/2013, con particolare attenzione al tema dei rapporti azionari di cui al punto 3

PRESO ATTO

Chè la situazione di AMIU S.p.A. ha ricevuto un significativo aggravio derivante dalla obbligata chiusura della discarica di Scarpino e che la stessa AMIU S.p.A. si è trovata a dover affrontare una duplice emergenza ovvero da un lato a dover provvedere comunque allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso l'invio oneroso verso altri siti extra-regionali di smaltimento e dall'altro a dover far fronte alla "messa in sicurezza" dei siti di Scarpino 1 e 2 attraverso opportuni investimenti divisi gli stessi tra la parte "emergenziale" e quella più strutturale così come definito nel piano industriale di AMIU S.p.A.

Per quanto attiene lo sviluppo di AMIU S.p.A. ed al relativo piano industriale le parti convengono che:

- 1) Gli impianti previsti dal piano industriale 2015/2020 saranno realizzati nel territorio del Comune di Genova o nel territorio metropolitano in coerenza con quanto previsto nella delibera Consiglio Comunale DCC n. 27/2014 del 17/07/2014.
- 2) Va prevista, anche attraverso la modularità della realizzazione degli impianti, la ricomposizione del ciclo dei rifiuti nella sua articolazione traguardando AMIU S.p.A. come unico operatore metropolitano.
- 3) In subordine al punto 2, anche attraverso il necessario coinvolgimento della Regione, promuovere accordi tra le Aziende e/o le Amministrazioni Locali di Ge, Sp, Sv che permettano una migliore razionalizzazione degli impianti in relazione all'offerta di servizio. In questo caso sarà confermata la scelta del modello del riciclo e del riuso dei rifiuti.

In relazione al percorso promosso dall'Amministrazione Comunale di Genova per l'individuazione di un partner industriale di AMIU così come indicato nella DCC n. 75 del 19/11/2013 con particolare riferimento al punto 3 le parti convengono che già nella manifestazione di interesse dovranno essere evidenziati i seguenti vincoli:

- A) Mantenimento dell'integrità del ciclo dei rifiuti;
- B) Effettivo controllo da parte del Consiglio Comunale su tutti gli atti che riguardino gli assetti societari di AMIU S.p.A., la tariffa, l'organizzazione e la gestione del servizio.
- C) Proroga da parte del comune dell'attuale contratto di servizio, in attuazione del percorso descritto nei precedenti incontri sindacali (art. 3bis, comma 2bis, Legge 148/2011, come introdotto dall'art.1 comma 609 lettere B Legge 190 del 2014) fino al 2030 o comunque per un periodo tale da consentire un efficace ammortamento degli investimenti per impianti così come definiti da P.I di AMIU S.p.a.;
- D) L'accrescimento del valore della partecipazione della società da parte del Comune nel caso nel quale, in relazione alla realizzazione dell'Accordo di programma, fossero reperite risorse aggiuntive con la contestuale decrescita dei costi oggi posti in capo a tariffa per i prossimi 30 anni.

Inoltre la formulazione della manifestazione di interesse, recepirà il presente Accordo e dovrà prevedere che:

- 1) Siano confermati gli attuali livelli occupazionali ivi compresi i processi di assunzione di personale previsti e/o resi necessari dalla implementazione delle attività di R.D come definiti nel piano Conai-Amiu;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2) Mantenimento del CCNL Utilitalia servizi ambientali e dei suoi rinnovi, tempo per tempo, nonché degli Accordi integrativi aziendali vigenti;

3) In caso di modifica della compagine societaria, non essendo novato il rapporto di lavoro, mantenimento dell'anzianità di tutti i lavoratori con esplicita rinuncia all'applicazione, almeno per il periodo indicato al punto precedente, delle previsioni della Legge "job act";

4) Relativamente agli attuali affidamenti ed alle future gare di appalto (per le parti in essere, per quelle previste dal CCNL e per quelle eccedenti le previsioni del Contratto di Servizio) si intende applicare all'appaltatore, al fine dell' assegnazione, la condizione dell'applicazione ai suoi dipendenti del CCNL Utilitalia servizi ambientali o Fise Assoambiente;

5) Il Comune definirà, nei tempi dovuti, le opportune e possibili forme di tutela societaria a garanzia del rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti che saranno assunti dal socio industriale di AMIU

6) Per la gestione dell'azienda, si ribadisce la piena applicazione di ogni norma di Legge, ivi compresa la tutela della parità di genere;

7) Sarà mantenuto l'attuale modello di relazioni sindacali oggi in vigore in AMIU S.P.A..

Le parti si danno reciprocamente atto che in esito alla procedura di manifestazione di interesse che il Comune intende attivare, torneranno ad incontrarsi, entro i 15 gg successivi alla conclusione della stessa, per consentire la piena attuazione di quanto previsto dal presente accordo.

L'Amministrazione Comunale di Genova si impegna entro e non oltre il 31/12/2016 ad individuare nove aree, comprese quelle esistenti, una per Municipio, di tipologia e dimensioni adeguate alla costituzione sia delle Isole ecologiche sia della logistica a supporto della R.D e, ove possibile, conferirle a patrimonio di AMIU S.p.a.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "RH", "AM", "E", "fun", "P", "G", "V", and "U".

CONSIDERATO CHE

Tali attività sono state indicate e approvate dal Comune di Genova e che lo stesso ha trovato le opportune coperture finanziarie attraverso la DCC n. 29/2015 del 08/07/2015 e la DCC 23/2016 del 26/04/2016 nonché ulteriore finanziamento con delibera Giunta Comunale n.145/16 del 14/07/2016.

PRESO ATTO


Che il 30/04/2015 fu sottoscritto un accordo sindacale tra le OO.SS., la Regione Liguria, la Città Metropolitana, il Comune di Genova e AMIU S.p.A. finalizzato alla costruzione di un accordo di programma che, prendendo atto della eccezionalità della situazione venutasi a determinare sul territorio genovese relativamente al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nonché dell'obbligo di fronteggiare "l'emergenza Scarpino" attraverso più azioni comunemente definite, tracciava le modalità e gli obiettivi attraverso i quali ricercare ulteriori e diversificate fonti di finanziamento e sostegno.

CONSIDERATO CHE

Il quadro di riferimento legislativo, normativo e regolamentare è stato ulteriormente modificato dagli intervenuti cambiamenti nelle Leggi Regionali che regolano il settore dei rifiuti e dal necessario adeguarsi del piano regionale e che inoltre il quadro normativo di riferimento relativo ai servizi pubblici locali è in continua evoluzione.

Le parti, definendo le premesse come parti integranti il presente accordo convengono che:

- saranno compiuti tutti gli sforzi e gli atti, ognuno per la sua competenza ed in accordo tra loro, per riuscire attraverso un accordo che coinvolga anche Regione, Ministero e Governo al fine di recuperare risorse a ristoro degli investimenti che si sono resi necessari per fronteggiare la situazione di Scarpino 1 e Scarpino 2. Tale ricerca di risorse, che oggi sono state poste ai sensi delle normative vigenti, a carico dei cittadini genovesi, in coerenza con l'attuale piano industriale di AMIU S.p.A. possano essere sostenuti attraverso l'utilizzo di risorse aggiuntive da ricercarsi nei fondi europei (in particolare FSC) o attraverso la messa a disposizione di fondi ministeriali o attraverso il coinvolgimento (non eccedente il triennio) di Cassa Depositi e Prestiti nelle modalità previste dalla legge.



L'amministrazione comunale convocherà Città Metropolitana e le sottoscrittenti OO.SS per sottoporre ed eventualmente integrare il presente accordo.

p. il Comune

Mile *[Signature]*

p. Amiu S.p.a.

[Signature]

p. OO.SS

FP CGIL *Anna Guato*
[Signature]

FIT CISL *Rosella Lupano*

UILTRASPORTI

FIADEL *Carlo Jaura*

RSU AMIU

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2017-DL-124 DEL 07/04/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E
SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A..
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO
STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO
INDUSTRIALE AMIU 2020.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/04/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0	DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 124 DEL 07/04//2017	

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A. . APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO INDUSTRIALE AMIU 2020.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 07/04/2017

Il Dirigente
(Dott.ssa Lidia Bocca)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2017-DL-124 DEL 07/04/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E
SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A..
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO
STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO
INDUSTRIALE AMIU 2020.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, previa iscrizione delle poste contabili nei bilanci di previsione degli anni di competenza.

07/04/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2017-DL-124 DEL 07/04/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E
SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A..
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO
STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO
INDUSTRIALE AMIU 2020.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia ai successivi atti, previa iscrizione delle poste contabili nei Bilanci di previsione degli anni di competenza.

07/04/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2017-DL-124 DEL 07/04/2017 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA AGGREGAZIONE INDUSTRIALE E
SOCIETARIA TRA AMIU S.P.A. ED IREN AMBIENTE S.P.A..
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, DEL NUOVO
STATUTO AMIU S.P.A. E DELL'AGGIORNAMENTO AL PIANO
INDUSTRIALE AMIU 2020.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

07/04/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]